

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

103^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-56

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 57-83

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 85-115

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

(915) Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

(Relazione orale):

PRESIDENTE 2
 PALOMBO (AN) 2
 FASSONE (DS-U) 7
 PAGLIARULO (Misto-Com) 13
 PERUZZOTTI (LNP), relatore 16
 CIRAMI (CCD-CDU:BF) 18
 CICU, sottosegretario di Stato per la difesa... 19

Seguito della discussione:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

Assorbimento del disegno di legge n. 915:

ZANCAN (Verdi-U) Pag. 21, 24, 26 e passim
 PERUZZOTTI (LNP), relatore 22, 24, 25 e passim
 NIEDDU (DS-U) 23, 24, 26 e passim
 CIRAMI (CCD-CDU:BF) 23, 28, 29 e passim
 CICU, sottosegretario di Stato per la difesa . . 24, 25, 26 e passim
 MALAN (FI) 25
 BRUTTI Massimo (DS-U) 27, 29, 30
 MALABARBA (Misto-RC) 34
 MARTONE (Verdi-U) 36
 PALOMBO (AN) 39
 CONTESTABILE (FI) 39
 MORO (LNP) 41
 DI SIENA (DS-U) 41
 DE PAOLI (Misto-LAL) 42
 BEDIN (Mar-DL-U) 42
 BOCO (Verdi-U) 44
 Votazione nominale con scrutinio simultaneo 45

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Seguito della discussione:

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

e discussione congiunta della relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee su:

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000):

GRECO (FI), relatore	Pag. 46
DENTAMARO (Mar-DL-U)	49
* MALENTACCHI (Misto-RC)	53

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 914:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	57
--	----

Decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421:

Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno G1	58
Articoli 2, 3 e 4	60
Articolo 5 ed emendamento	61
Articoli 6 e 7	62
Articolo 8 ed emendamenti	63
Articolo 9 ed emendamenti	64
Articoli 10, 11 e 12	68

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, subemendamenti, ordini del giorno G2 e G3 e proposta di coordinamento Pag. 69

DISEGNO DI LEGGE N. 915:

Articolo 1 ed emendamenti	78
-------------------------------------	----

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

85

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	93
Assegnazione	93

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	56
Apposizione di nuove firme a interrogazioni	95
Mozioni	95
Interpellanze	99
Interrogazioni	100

RETTIFICHE

115

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 2 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

(915) Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale congiunta. Sospende brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,40.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

PALOMBO (AN). I provvedimenti in esame sono coerenti con la politica militare condivisa dal Parlamento negli ultimi anni e con il processo di adeguamento ed ammodernamento dello strumento militare dopo la sospensione della leva obbligatoria ed il passaggio all'esercito di professionisti. In particolare, è apprezzabile che il Governo abbia individuato la fonte di copertura della spesa per la partecipazione all'operazione nel fondo per le spese impreviste, scegliendo di non attingere ai capitoli della Difesa a scapito delle spese inderogabili connesse alla creazione del nuovo modello di difesa. Appare invece ingenerosa ed ingiustificata la decurtazione del 10 per cento dell'indennità per le missioni all'estero: preannuncia a tale riguardo la presentazione di un disegno di legge per la regolamentazione permanente del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo dei contingenti militari destinati all'estero in missioni di soccorso e mantenimento della pace. È invece da apprezzare l'applicazione del codice penale militare di guerra, opportunamente modificato dal disegno di legge n. 915, a tutto il personale operante nell'ambito della missione *Enduring Freedom*, al fine di garantire ai reparti impegnati strumenti giuridici moderni, credibili ed efficaci e di garantire l'applicazione del diritto umanitario bellico. La più congrua definizione della nozione di reato militare e l'attribuzione della competenza a giudicare al tribunale militare di Roma risultano certamente passi in avanti positivi nell'adeguamento delle norme penali militari ai precetti della Costituzione ed alle esigenze operative dei contingenti impegnati nelle numerose aree di crisi internazionale. Appare però necessario procedere ad un adeguamento della struttura amministrativa della giustizia militare e soprattutto estendere anche al codice penale militare di pace le norme previste nel disegno di legge n. 915. A tal fine, propone un ordine del giorno che invita il Governo a presentare con urgenza un disegno di legge delega per la riforma della giustizia militare in armonia con la Costituzione e per l'organizzazione ed il riparto della giurisdizione fra autorità giudiziaria penale militare e autorità giudiziaria ordinaria. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF. Congratulazioni*).

FASSONE (DS-U). La decisione di applicare per la prima volta nei confronti di un contingente militare italiano impegnato all'estero il codice penale militare di guerra, cioè una serie di fattispecie penali molto gravi e sanzioni più pesanti, è una scelta impegnativa, anche perché l'opportuna e costituzionalmente più congrua esclusione della procedura militare viene prevista solo per il corpo di spedizione *Enduring Freedom* per poi essere reintrodotta per tutte le altre operazioni. Gli obiettivi perseguiti, cioè evitare le interferenze e collisioni tra le competenze dei tribunali di pace e dell'autorità giudiziaria, introdurre anche per i conflitti armati il cosiddetto diritto penale umanitario ed assicurare adeguata tutela penale ai militari per le azioni di guerra da essi compiute, sono certamente condivisibili, ma avrebbero potuto essere raggiunti con strumenti diversi e meno improvvisati. Infatti, il decreto-legge dichiara la competenza del tribunale militare di Roma ma non indica quale procedura debba essere seguita

per cui è da ritenersi che sia applicabile il codice penale militare di pace per tutto ciò che non viene derogato dal decreto-legge stesso, creando così una disparità di trattamento nei confronti dei militari in patria e degli eventuali corpi di spedizione futuri. Inoltre, il disegno di legge n. 915 estende l'area dei reati militari fin quasi a ricomprendere la totalità dell'illecito penale e amplia la nozione di conflitto armato nonché l'area della soggettività, potenzialmente includendo anche il personale civile. Inoltre, l'applicazione dell'articolo 174 del codice penale di guerra rende operante la legge di guerra, sicuramente incostituzionale sotto vari profili, prevedendo ad esempio la liceità della rappresaglia. Pertanto, risulta chiaro che il Governo ha scelto improvvidamente l'applicazione del codice di guerra, salvo poi tentare di intervenire con rattoppi parziali e non sufficienti a coprire tutti i profili di illegittimità: da ciò deriva la posizione dei Democratici di sinistra, che decideranno il proprio atteggiamento di voto in relazione all'accoglimento di un numero molto ristretto di emendamenti tesi a fronteggiare almeno una parte degli inconvenienti denunciati. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Dettori e Pagliarulo*).

PAGLIARULO (*Misto-Com*). È paradossale e grave la scelta di partecipare ad una guerra senza averla dichiarata e per di più senza che l'intervento italiano sia stato richiesto, una guerra che si protrae anche se sono venute a cessare le sue motivazioni: infatti, nonostante la caduta del regime talebano le operazioni militari proseguono, facendo ritenere che ci si trovi di fronte non ad un intervento circoscritto e limitato nel tempo, quanto piuttosto ad una guerra infinita ed itinerante. L'applicazione del codice militare di guerra determina delle evidenti contraddizioni e confligge fortemente con le esigenze di garantismo fino a determinare il rischio di abbassare la soglia della nostra civiltà giuridica. Le condizioni inumane nelle quali vengono detenuti i prigionieri Talebani a Guantanamo contraddice i principi della civiltà, che per essere tale richiede il riconoscimento dell'altro, anche se nemico. È indispensabile che i Governi europei ritornino alla politica e si impegnino per una giusta soluzione della questione palestinese, in quanto pace e giustizia sono termini indissolubili.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

PERUZZOTTI, *relatore*. Gli attentati dell'11 settembre hanno determinato un clima di insicurezza a livello globale che richiedeva un intervento armato, che tuttavia non poteva configurarsi come una formale dichiarazione di guerra in quanto non era rivolto contro un singolo Stato. L'Assemblea dovrà scegliere se approvare distintamente i due provvedimenti in esame, oppure se incorporare il disegno di legge n. 915 nel decreto-legge, ipotesi preferibile in quanto tale da determinare un quadro giuridico più solido e sicuro. È comunque indispensabile procedere ad una revisione dei due codici militari, e forse addirittura alla elaborazione di un terzo da applicare alle operazioni militari che non si possono definire belliche. Alla missione in Afghanistan non è comunque applicabile il

codice militare di pace, pensato per un esercito stanziato e per la vita di caserma, la cui applicazione alle missioni a più basso rischio ha peraltro determinato problemi nel corso delle operazioni più impegnative. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF*).

CIRAMI, *relatore*. La missione in Afghanistan, a differenza delle precedenti operazioni militari, si svolge in una situazione di belligeranza di fatto, che richiede l'applicazione del codice militare di guerra. Il decreto-legge va convertito in un testo comprensivo del maxiemendamento volto a trasferire al suo interno il contenuto del disegno di legge n. 915; alcune delle perplessità sollevate sulla costituzionalità della norma potranno essere valutate in concreto dalla Corte costituzionale, anche se si manifesta l'opportunità di una norma che possa attagliarsi specificamente alle missioni internazionali. (*Applausi del senatore Contestabile*).

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo spessore del dibattito ha evidenziato la necessità di un confronto ulteriore, anche se resta valida la distinzione tra stato di guerra e tempo di guerra, situazione nella quale lo Stato è impegnato in un conflitto armato che però non richiede la dichiarazione dello stato di guerra. La legge già prevede la possibilità di applicare il codice militare di guerra in tempo di pace, per cui il Governo ha ritenuto opportuno tale scelta anche per garantire una più efficace tutela penale dei militari impegnati nella missione e dei civili.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

Assorbimento del disegno di legge n. 915

PRESIDENTE. Passa al seguito della discussione del disegno di legge n. 914.

ZANCAN (*Verdi-U*). Chiede al relatore di chiarire se l'Aula si appresta a votare distintamente i due provvedimenti all'ordine del giorno, o se al contrario il disegno di legge n. 915 diverrà parte del decreto-legge, soluzione che ritiene migliore in quanto limita gli effetti alla sola missione in Afghanistan. Pur stigmatizzando che il cosiddetto maxiemendamento

sia stato presentato al di fuori dei termini, se lo stesso fosse esaminato in relazione al disegno di legge n. 914 ritirerà tutti gli emendamenti a sua firma, ad eccezione dell'8.100 e dell'x1.0.200/4.

PERUZZOTTI, *relatore*. Gli emendamenti al disegno di legge n. 915, compreso il maxiemendamento, saranno discussi congiuntamente agli emendamenti presentati al disegno di legge n. 914.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.100 e 1.101.

NIEDDU (*DS-U*). L'emendamento 1.100 chiede che l'indennità di missione venga riconosciuta per intero, quindi senza la riduzione del 10 per cento prevista dal decreto. L'emendamento 1.101 è una norma di protezione sociale, già in vigore per le forze di polizia, che non comporta oneri e è pertanto non si comprendono le ragioni del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Poiché gli emendamenti comportano oneri, ritiene che su di essi sia opportuno esprimersi in senso contrario, a meno che il presentatore non intenda trasformarli in ordini del giorno.

NIEDDU (*DS-U*). Ritira gli emendamenti e li trasforma nell'ordine del giorno G1. (*v. Allegato A*).

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1, accolto dal Governo, non viene posto in votazione. Passa quindi all'esame dell'articolo 5 e del relativo emendamento, che si intende illustrato.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento richiede la non applicazione del codice militare di guerra, che contiene norme severissime, incostitu-

zionali e prive di coerenza interna, e che invece sulla base del decreto in esame sarà applicato a qualunque violazione della legge penale commessa dagli appartenenti alle Forze armate nel corso della missione.

MALAN (*FI*). Illustra l'emendamento 8.102.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

PERUZZOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.102 e contrario sugli emendamenti 8.100 e 8.101.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 8.100 ed approva l'8.102.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduto per assenza dei proponenti l'8.101. Passa quindi all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 9.101, il 9.102 e il 9.103 sono stati ritirati.

NIEDDU (*DS-U*). Ritira il 9.104.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PERUZZOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario, facendo presente che il contenuto del 9.106 è stato assorbito nel maxiemendamento.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti per assenza dei proponenti il 9.100, il 9.105 e il 9.106.

Il Senato approva l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ritira tutti i subemendamenti presentati all'emendamento x1.0.200, tranne l'x1.0.200/4, che limita l'ambito di applicazione delle norme del codice militare, prevista per ogni violazione delle norme penali commessa in un luogo militare.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Ritira l'x1.0.200/14, il cui contenuto è stato in gran parte recepito nel maxiemendamento, e propone su quest'ultimo tre subemendamenti. Occorrerebbe infatti specificare che l'applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, riguarda le operazioni militari «armate», nonché articolare il momento in cui si determina l'inizio di tale applicazione. Inoltre, è inaccettabile la mo-

difica relativa all'articolo 87 del codice penale militare di guerra, che riguarda reati di opinione e che andrebbe dunque abrogato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Si associa alle proposte del senatore Massimo Brutti. Propone inoltre due ulteriori modifiche al maxiemendamento, concernenti la norma che trasforma in militari tutti i reati commessi in determinate condizioni, che appare eccessivamente generica.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Ritiene accoglibili le proposte del senatore Massimo Brutti al maxiemendamento, intendendo l'ultima proposta illustrata come abrogazione della lettera *d*) dell'emendamento e non dell'articolo 87 del codice.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Insiste per l'abrogazione dell'articolo 87 del codice penale militare di guerra, invitando a riflettere sui profili di contrasto con lo spirito della Costituzione e sulla possibilità di applicare le norme del codice penale.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). In attesa del varo di una nuova legge organica sulla materia penale militare, modifica la lettera *i*) del maxiemendamento nel senso di prevedere l'abrogazione anche degli articoli 18, 19, 20 e 87 del codice. (*v. Allegato A*).

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. E' favorevole a tutte le proposte del senatore Brutti, mentre è contrario a quelle del senatore Zancan.

PERUZZOTTI, *relatore*. E' contrario alle proposte del senatore Zancan.

PRESIDENTE. Dà lettura del subemendamento x1.0.200/100 in cui sono state formalizzate le proposte del senatore Zancan. (*v. Allegato A*).

Il Senato respinge gli emendamenti x1.0.200/4 e x1.0.200/100 e approva l'x.1.0.200 (testo 2) e l'x1.0.201.

PRESIDENTE. Dà lettura degli ordini del giorno G2 e G3, i cui primi firmatari sono rispettivamente il senatore Massimo Brutti e il relatore Cirami. (*v. Allegato A*).

PERUZZOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Li accoglie entrambi.

PRESIDENTE. Pertanto, i due ordini del giorno non verranno posti in votazione. Passa alla votazione finale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Ribadisce il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista sul disegno di legge, palesemente incostituzionale, sottolineando l'ulteriore frattura nella sinistra sui temi della guerra, considerato che parte di essa condivide la riesumazione di un codice di impronta fascista. In tal modo si ignorano le istanze che provengono dal mondo giovanile e dell'associazionismo per il superamento dei conflitti attraverso la via diplomatica e per l'abbandono di una guerra permanente, globalizzata, frutto della cultura neoliberista. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com e del senatore Peterlini*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MARTONE (*Verdi-U*). Richiamando le considerazioni già svolte dal senatore Zancan in discussione generale, conferma il voto contrario dei Verdi al provvedimento. Attraverso l'adesione acritica del Governo alla politica estera statunitense, viene rievocato il vecchio schema della guerra fredda e si ripresentano le conseguenti contraddizioni, aggravate dagli interessi delle economie liberiste nelle zone del mondo coinvolte nei conflitti, come l'Afghanistan, il Kosovo e la Cecenia; si vanifica così lo sforzo della comunità internazionale, dopo la seconda guerra mondiale, per agevolare le soluzioni diplomatiche dei conflitti e per il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Si augura che il vertice interparlamentare che si svolgerà la prossima settimana a Porto Alegre rappresenti un'occasione di approfondimento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com e del senatore Peterlini. Congratulazioni*).

NIEDDU (*DS-U*). La partecipazione dell'Italia all'operazione che si propone di ristabilire la pacifica convivenza internazionale dopo gli attentati dell'11 settembre rappresenta non solo un dovere, per l'applicazione dell'articolo 5 del trattato istitutivo della Nato, ma anche un atto di legittima difesa per contrastare il terrorismo, oltre che la conseguenza di reiterate prese di posizione del Parlamento italiano. Peraltro, i recenti risultati hanno smentito quanti hanno sostenuto l'inutilità di un intervento militare, perché l'Afghanistan può contare sulla solidarietà internazionale e sui soccorsi grazie proprio al ristabilimento del quadro di certezze. Nonostante i dubbi concernenti le modifiche al codice penale militare di guerra, che pure è stato migliorato con la normativa sulla tutela umanitaria, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PALOMBO (*AN*). Ribadisce il voto favorevole di Alleanza Nazionale, nella certezza che il Governo provvederà alla riforma organica della giustizia militare, al fine di meglio tutelare il personale delle Forze armate. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

CONTESTABILE (*FI*). Il Parlamento italiano è concordemente consapevole del valore della pace, ma è chiamato ad assumere decisioni derivanti dalla necessità di difendere la civiltà occidentale con le armi, essendosi ogni altro strumento rivelato inefficace a sconfiggere la minaccia del terrorismo internazionale. L'azione militare in Afghanistan ha obiettivi ben definiti, conseguiti i quali sarà necessario instaurare un diverso rapporto con il mondo islamico, nella consapevolezza, tuttavia, che la soluzione della questione palestinese è elemento prioritario per un miglioramento dei rapporti in Medio Oriente. A tal fine è necessario che il Governo sviluppi un'opera di mediazione per il raggiungimento di intese che assicurino al popolo palestinese una patria ed il diritto all'autodeterminazione, ma che garantiscano nel contempo l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele. Respingendo pertanto le polemiche basate su istanze pacifiste non idonee ad affrontare i problemi reali e su un antiamericanismo di maniera, il Gruppo Forza Italia dichiara voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 421. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN. Congratulazioni*).

MORO (*LNP*). Annuncia il voto favorevole della Lega Nord. (*Applausi dai Gruppi LNP e AN*).

DI SIENA (*DS-U*). In dissenso dal suo Gruppo, dichiara voto contrario al provvedimento in esame per coerenza con il voto negativo già espresso sulla decisione di inviare una spedizione militare in Afghanistan e per i rischi, confermati dall'adozione del codice penale militare di guerra, di estensione del conflitto e di potenziale militarizzazione della società, sui quali sarebbe opportuno che la sinistra operasse una riflessione per un mutamento di indirizzo. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC e Verdi-U e dai senatori Salvi, Bonavita e Fassone*).

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Annuncia il voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Dichiara il voto favorevole della Margherita, dopo le modifiche apportate agli articoli relativi al codice penale militare di guerra. E' necessario che il Governo operi per evitare l'estensione del conflitto, che non sarebbe sostenibile sul presupposto fornito dall'articolo 5 del Trattato della Alleanza Atlantica, che ha giustificato la partecipazione alla missione «*Enduring Freedom*». Più opportunamente l'Italia deve impegnarsi fattivamente nello sforzo messo in atto dall'Unione europea per la ricostruzione e l'assistenza umanitaria all'Afghanistan e più in generale per affermare un nuovo ordine mondiale, il cui raggiungimento non può essere demandato alle leggi del mercato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PERUZZOTTI, *relatore*. Propone una modifica di coordinamento al titolo del disegno di legge per richiamare anche le modifiche al codice pe-

nale militare di guerra approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

PRESIDENTE. La proposta di coordinamento si intende accolta.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Il disegno di legge n. 915 deve ritenersi assorbito in quanto il suo contenuto è stato recepito dal disegno di legge n. 914.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge n. 914 nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303», con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 915. La Presidenza è autorizzata alle modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

e discussione congiunta della relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee su:

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 21 dicembre 2001 il relatore senatore Basile aveva riferito oralmente sul disegno di legge n. 816. Autorizza il senatore Greco ad integrare la relazione scritta sul Documento LXXXVII, n. 1.

GRECO, *relatore*. In attesa che le disposizioni regolamentari del Senato vengano adeguate alle esigenze di raccordo con l'Unione europea, trasformando la Giunta in Commissione permanente ed introducendo la sessione comunitaria, nonché auspicando un rafforzamento degli strumenti di intervento parlamentare nella fase ascendente del diritto comunitario, la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha esaminato la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2000, predisposta dal precedente Governo e recepita integralmente da quello attuale, che l'ha integrata su punti qualificanti del suo programma ed alla luce delle novità intervenute dopo l'11 settembre per le ripercussioni nei di-

versi campi delle politiche europee ed internazionali, in particolare in quelli economico, della cooperazione giudiziaria e di polizia e della sicurezza e difesa. Tra le novità intervenute e menzionate nel Documento figurano anche le conclusioni della XV Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) con riferimento alla lotta al terrorismo, alle strategie di crescita dell'occupazione ed alle misure in materia di sicurezza alimentare e di immigrazione clandestina, traffici umani e richieste di asilo politico strumentali. La relazione dedica particolare attenzione all'agricoltura e all'inclusione del Mezzogiorno nelle politiche di sostegno allo sviluppo. Una specifica raccomandazione viene formulata in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici in particolare nei settori del gas, dell'energia elettrica, del servizio postale e dei servizi di notifica ed esecuzione svolti da ufficiali giudiziari. Viene inoltre segnalata l'esigenza di realizzare un'efficace gestione dei fondi strutturali stanziati per l'Italia. Nel corso del dibattito della Giunta è stata condivisa all'unanimità l'esigenza di colmare il *deficit* di democrazia che caratterizza l'attuale processo normativo comunitario, per un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini e quindi dei popoli e dell'Unione. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DENTAMARO (*Mar-DL-U*). La legge La Pergola consente ancora una volta al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie ad adempiere agli obblighi derivanti sia dalla legislazione comunitaria sia dalle sentenze della Corte di giustizia e, pur richiedendo un aggiornamento alle nuove esigenze, costituisce uno strumento di garanzia nei confronti dell'attuale maggioranza e del Governo nei quali prevalgono una visione minimalista dell'Europa e l'azione frenante degli euroscettici. Al contrario, la legge n. 86 del 1989 va modificata per rendere il più possibile automatici il recepimento e l'attuazione delle normative europee, operando quel rinvio dinamico che oggi trova formale riconoscimento nel nuovo articolo 117 della Costituzione, anche se tali meccanismi presuppongono il superamento del *deficit* di democraticità, che in Italia è particolarmente rilevante non solo nella fase ascendente ma anche in quella discendente a causa dell'eccessivo ricorso allo strumento della delega. Peraltro, occorre tener conto del capovolgimento del criterio di riparto delle competenze legislative operato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che impone allo Stato di recepire comunque la normativa comunitaria senza integrarla nelle materie riservate alla competenza esclusiva delle regioni e limitando al massimo il suo intervento nelle materie di competenza concorrente. In tal senso, il testo della legge comunitaria licenziato dalla 1ª Commissione della Senato è nettamente migliorativo rispetto a quello dell'altro ramo del Parlamento, applicando correttamente la norma costituzionale sul potere sostitutivo che attribuisce allo Stato la responsabilità ultima sul rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, anche se permane il rischio che per alcune materie tale potere sostitutivo rimanga sulla carta.

Sottolineato come l'articolo 20 attribuisca una delega amplissima e assolutamente generica al Governo in materia di medicinali veterinari senza far riferimento ad una specifica norma comunitaria da recepire, va infine segnalato l'altissimo valore dell'articolo 26 per l'attuazione della direttiva sul principio della parità di trattamento tra le persone, che deve essere interpretata come esclusione di ogni forma di discriminazione in danno degli immigrati con riguardo sia ai diritti della persona sia alle condizioni di lavoro. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Il disegno di legge comunitaria e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea parlano il linguaggio dell'impresa, riflettono la visione di un'Europa nella quale sono preminenti i parametri di Maastricht, gli interessi economici delle istituzioni finanziarie e delle grandi imprese, che richiedono la compressione dei diritti di cittadinanza e di democrazia. Sarebbe invece necessario cogliere la voce della nuova Europa dei diritti dei lavoratori e del salario europeo, anche per contrastare il governo del mondo al servizio degli interessi del capitalismo globalizzato, che viene realizzato attraverso organismi quali il Fondo monetario internazionale o l'Organizzazione del commercio. Ed infatti l'Europa partecipa ad una guerra che è il risultato della crisi della globalizzazione neoliberista. I limiti del disegno di legge n. 816 sono evidenziati dall'assenza di disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela dei consumatori, anzi l'articolo 26 comporta addirittura un arretramento dei diritti di cittadinanza rispetto alle norme costituzionali.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà quindi annuncio delle mozioni, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato A*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, D'Alì, Dell'Utri, De Martino, Guzzanti, Lauro, Mantica, Minardo, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per l'inaugurazione dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti; Budin, Crema, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»;

(915) Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 914 e 915.

In attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,40).

Essendo giunto in Aula il sottosegretario per la difesa Cicu, possiamo riprendere i nostri lavori, non prima di aver ricordato all'onorevole Sottosegretario l'esigenza della puntualità: l'orario di inizio della seduta era noto e quanto avviene al Senato non è indifferente per il lavoro del Governo.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale congiunta, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Palombo. Ne ha facoltà.

PALOMBO (AN). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel prendere la parola in questa circostanza, nella quale siamo impegnati ad esaminare contestualmente due provvedimenti del Governo volti a sostenere e a disciplinare l'impiego delle nostre Forze armate lontano dall'Italia, reputo utile richiamare alla nostra attenzione che, con la sospensione della leva obbligatoria approvata nella scorsa legislatura, abbiamo posto nelle mani dei volontari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri la difesa militare della Repubblica.

La riforma è rilevante e segna un profondo cambiamento di costume nella società, ma è ancora ben lungi dall'essere un fatto compiuto e definitivamente acquisito. Essa, inoltre, è intervenuta in un momento storico caratterizzato, da una parte, dalla fine del contrasto tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale e, dall'altra, da una protratta fase di turbolenza nella situazione internazionale che ci ha costretti a partecipare senza indugi alla politica degli interventi militari internazionali sotto l'egida della

NATO e dell'ONU, con il fine di mantenere e ristabilire la pace nelle molteplici aree di crisi apertesi in diverse zone del mondo.

La trasformazione e l'adeguamento dello strumento militare conseguente a tali fatti si caratterizza per la decisa contrazione del numero degli uomini alle armi e per la necessità di ammodernare e potenziare le strutture, i mezzi e gli armamenti, senza lasciar cadere in secondo piano la tutela giuridica, economica e previdenziale del personale militare di tutte le categorie che, del sistema di difesa, è l'elemento più prezioso e delicato.

A fronte della situazione che ho rapidamente richiamato, siamo qui riuniti per approvare gli ultimi due provvedimenti al riguardo emanati dal Governo, che sono in linea con la politica militare condivisa negli ultimi anni dal Parlamento, con lo scopo di inserire il nuovo modello di difesa nazionale nell'ambito di una forza militare europea votata alla difesa dell'Unione e a concorrere, attraverso la NATO e l'ONU, al mantenimento della pace nel mondo.

In merito ai contenuti del decreto-legge n. 421 del 1° dicembre 2001, che reca disposizioni urgenti per la partecipazione di un corpo di spedizione aeronavale all'operazione multinazionale «*Enduring Freedom*», ho vivamente apprezzato il ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste al fine della copertura dell'onere finanziario connesso all'impresa. La scelta di tale finanziamento indica che l'attuale Governo ha voluto evitare di attingere contraddittoriamente le necessarie risorse nei capitoli della difesa a scapito di altre pressanti ed inderogabili esigenze, che oggi sono principalmente quelle discendenti dalla trasformazione dello strumento di difesa in esercito professionale. La decisione in tal senso adottata è sicuramente un deciso passo nella direzione giusta, che mi auguro di veder ripetuto anche nelle prossime occasioni nell'interesse della difesa militare dello Stato, che non può subire, nell'attuale fase di organizzazione, inopportuni rinvii.

In merito ai contenuti concernenti il trattamento economico del personale militare, il provvedimento registra invece, ancora una volta, la corresponsione dell'indennità di missione all'estero nella misura ridotta al 90 per cento, con l'agganciamento calmierante al costo della vita di taluni Paesi della penisola arabica. Per coerenza con i miei precedenti interventi nella passata legislatura devo esprimere il mio parere contrario a mantenere tale ingiustificata e ingenerosa riduzione. Invito quindi il Governo ad emendare la disposizione riduttiva dell'indennità in parola.

Colgo l'occasione per ricordare che l'euro è diventato dal 1° gennaio di quest'anno la moneta unica di dodici Nazioni europee, a significare un'unità economica e retributiva di tutti i cittadini dell'Unione. I nostri militari, invece, continuano a percepire, in Italia e all'estero, emolumenti meno elevati rispetto a quelli, fra gli altri, corrisposti ai colleghi francesi, tedeschi e spagnoli.

Il decreto inoltre reitera le norme concernenti il regime giuridico, il trattamento previdenziale e assicurativo spettanti al personale impiegato nell'operazione. In proposito, direi che siamo di fronte ad una prassi legislativa che, scaturita dal recente passato per far fronte all'emergenza, si

trova ora in contrasto con la persistenza degli interventi all'estero, che costituiscono un'ampia gamma di missioni, che non sembrano affatto destinate a concludersi rapidamente o a ridursi di numero nell'immediato tempo a venire.

Al fine di rimediare al gravame della pedissequa reiterazione di tali inevitabili norme, presenterò a breve un disegno di legge recante disposizioni intese a regolamentare, su base permanente, i trattamenti giuridici, economici, previdenziali e assicurativi da attribuire al personale dei contingenti militari destinati all'estero nelle missioni di soccorso e di mantenimento della pace.

Il decreto-legge al nostro esame contiene una novità molto rilevante rispetto ai precedenti analoghi. Mi riferisco, onorevoli colleghi, all'applicazione del codice penale militare di guerra, che nelle missioni precedenti non è mai stato applicato perché si è voluto, con apposita norma, porre il personale militare che veniva inserito nei corpi di spedizione all'estero sotto l'egida del codice penale militare di pace, fermo restando, peraltro, con tale decisione che a giudicare i reati consumati all'estero fosse il tribunale militare di Roma, competente a norma dell'articolo 9 della legge n. 180 del 7 maggio 1981 con la quale, ventidue anni fa, furono apportate modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.

Desidero soffermarmi su questa decisione del Governo, perché mi consente di aprire il discorso sul secondo provvedimento alla nostra attenzione, ossia il disegno di legge di cui all'Atto Senato n. 915 con il quale, a corollario del decreto-legge in esame, si modifica il codice penale militare di guerra con il fine di ammodernarlo e renderlo utilmente applicabile a tutto il personale inviato all'estero nei corpi di spedizione in questione e anche a quanti, restando in patria, sono direttamente collegati nella catena di comando, di controllo e di supporto tecnico-logistico a ciascuna operazione.

Nella vigente formulazione, il codice penale militare di guerra dispone, all'articolo 9 del Titolo I, Libro I, che «I corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, ancorché in tempo di pace, sono soggetti alla legge penale militare di guerra». La disposizione appare essere tuttora legittima alla luce dell'articolo 103 della Costituzione, che non esclude anche in tempo di pace l'applicazione della legge penale militare di guerra nei confronti degli appartenenti alle Forze armate.

La proposta estensione a chi resta in patria dell'articolo 9 in parola è ampiamente giustificata dall'enorme sviluppo delle tecnologie di comunicazione e dalla rapidità con cui uomini e mezzi si spostano e si controllano nello spazio, ai tempi nostri. In conseguenza di ciò, anche il personale in patria, direttamente agganciato al corpo di spedizione, forma con esso un'unica compagine la quale, nell'espletamento dei compiti e nell'adempimento dei doveri, deve soggiacere naturalmente alla medesima legge penale militare di guerra, fino alla conclusione della missione.

In dottrina è noto che il codice in parola, approvato con regio decreto del 20 febbraio del 1941, è ancora oggi un corpo normativo di indubbio valore nelle sue linee fondamentali. Esso pertanto, nonostante abbia più

di sessant'anni, è ancora singolarmente moderno in materia di tutela del diritto umanitario bellico.

Le operazioni che i nostri soldati stanno già conducendo nel teatro operativo dell'Afghanistan hanno carattere sostanzialmente affine a quello di una «attività bellica», come lo ebbero anche le operazioni espletate dal nostro esercito, nel 1993, in Somalia e come lo hanno le altre in corso da tempo nei Balcani.

Le esperienze fin qui maturate, a ridosso di tali operazioni all'estero, hanno fatto emergere che è incongruente operare in tale ambiente lasciando i nostri reparti privi di strumenti giuridici moderni e credibili. È, infatti, sempre più avvertita l'esigenza di fornire adeguata tutela penale alle Forze armate per gli eventuali reati commessi all'estero dai militari italiani a danno del servizio, della disciplina e anche dei civili locali.

Tale tutela acquista ulteriore efficacia se si considera che la sua vigenza libera, a buon diritto, le nostre forze dalle sanzioni e da altre conseguenze dannose ad opera di autorità o di gruppi stranieri operanti *in loco*, che potrebbero rivendicare in sua assenza il diritto di giudicare invece dei nostri tribunali militari.

La soluzione presentata dal Governo è, quindi, utile e soddisfacente, perché nel rendere perseguibili eventuali gravi reati commessi all'estero dai militari italiani, prevedendo però giustamente l'esercizio della giurisdizione da parte degli organi giudiziari del tempo di pace, consente in particolare l'applicazione di quella parte del codice penale militare di guerra che punisce i reati contro le leggi e gli usi della guerra, che altrimenti resterebbe priva della possibilità di una specifica applicazione.

Proprio in tale ultimo settore di responsabilità, le nostre tradizioni civili e religiose pongono l'Italia in primo piano nel consesso internazionale e la obbligano a partecipare alle operazioni militari di pace e soccorso, munita degli strumenti giuridici idonei ad assicurare la stretta osservanza del diritto umanitario internazionale da parte dei nostri militari. Tale diritto trova la sua fonte, tra l'altro, anche nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei Protocolli aggiuntivi del 1977, che il nostro Stato ha già da tempo sottoscritto e ratificato.

Le proposte del Governo di cui al decreto-legge e al disegno di legge sono condivisibili, perché con attenzione minuziosa aggiornano il Titolo IV del Libro III del codice penale militare di guerra, che tratta appunto le figure di reato contro il diritto umanitario internazionale e abrogano in esso le norme in contrasto con le ricordate Convenzioni e la nostra Costituzione. Rilevo, inoltre, che la collocazione dei contingenti militari all'estero sotto l'egida del codice penale militare di guerra conferisce e conferirà veste giuridica anche all'eventuale cattura e custodia di prigionieri.

È da condividere, e la condivido totalmente, la proposta che introduce, attraverso la modificazione dell'articolo 47 del codice penale militare di guerra, una più rimarchevole definizione del reato militare, ampliandone le fattispecie, con lo scopo di rendere tale figura giuridica comprensiva di tutti i fatti lesivi commessi durante l'espletamento della missione relativamente agli interessi del servizio e della disciplina. L'effetto

di tale aggiornamento eviterà, grazie all'allargamento del raggio d'azione della giurisdizione militare, incertezze e duplicazioni di competenze, che la giurisdizione del tempo di pace invece subisce e genera.

Siffatto ampliamento inserisce taluni reati «comuni» nell'ambito dei reati militari, perché, quando essi sono perpetrati nelle operazioni di soccorso e per il mantenimento della pace, offendendo in sommo grado l'interesse del servizio e della disciplina militare, assumono una particolare e risonante connotazione ed appare giusto che siano puniti dal codice penale militare di guerra.

La proposta del Governo, ai fini dell'applicazione del codice in questione, assegna la competenza giudiziaria esclusiva al tribunale militare di Roma, in linea peraltro con la legge n. 181 del 1980, che ho già citato, ed esclude l'applicazione del Libro IV, che tratta della procedura penale militare di guerra, superato dalla successiva legislazione e per molti aspetti in contrasto con la Costituzione.

Si tratta, insomma, di un progetto coerente e allineato alla politica di adeguamento e ammodernamento dello strumento militare degli ultimi anni, come ho anticipato all'inizio del mio intervento.

Ora, avviandomi a terminare, dovrei limitarmi a confermare la piena condivisione dei due provvedimenti a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale e mio, ma devo prima rilevare che il Governo, proponendo per le missioni internazionali delle Forze armate l'applicazione modificata del codice penale militare di guerra, presenta nella sostanza dei fatti una riforma della giustizia militare. È una riforma adeguata, che pone, tra l'altro, il tribunale militare di Roma, già competente a giudicare i reati militari commessi all'estero, in una posizione omogenea e dignitosa, però solo in materia di applicazione del codice penale militare di guerra.

Ciò detto, ricordo che nel settore della giustizia militare, onorevole Sottosegretario, esiste un'ampia amministrazione che da anni reclama e attende una vasta ed articolata riforma. L'adeguamento di tale amministrazione è divenuto oltremodo urgente, anche e soprattutto in rapporto all'attuale processo di trasformazione delle nostre Forze armate dall'esercito di leva a quello professionale, che implica un'elevata contrazione degli organici.

A causa di quest'ultimo fattore, nel breve volgere del tempo, gli attuali nove tribunali militari e le tre Corti d'appello, ai quali è rimessa l'amministrazione della giustizia militare, subiranno un massiccio calo dei carichi di lavoro, con una sostanziale sottoccupazione della struttura giudiziaria militare. La diminuzione dei carichi di lavoro, dalla quale dovrebbe rimanere escluso solo il tribunale militare di Roma e la correlata Corte d'appello, sarà resa più pesante dal fatto che gli altri otto tribunali e le altre due Corti d'appello continueranno ad occuparsi solo dei reati militari di cui al codice penale militare di pace, ammontanti a poche decine di figure criminose.

La suddivisione del tutto irrazionale, che si rinviene in dottrina fra i reati militari e i reati comuni, comporta di frequente che un militare, penalmente perseguito per l'esecuzione di un disegno criminoso, si ritrovi

imputato davanti al giudice militare e al giudice ordinario, con duplicazione di spese, spreco d'energie, dispendio di uomini e mezzi e allungamento dei tempi di definizione della posizione processuale del reo. Vista e vissuta sotto questa prospettiva, l'esistenza della giustizia militare italiana, nettamente separata dalla giustizia ordinaria, appare essere un elemento di forte turbativa nel sistema penale italiano.

Con l'accennata situazione contrasta la riforma che ci accingiamo ad approvare, in quanto si supera la cesura fra reato militare e reato comune solo nell'applicazione del codice militare penale di guerra e si determina un ritorno di carico di lavoro solo per il tribunale militare di Roma.

Se la riforma in questione, che riaffermo di condividere, resterà un episodio isolato e a sé stante, andremo incontro all'anemia della giustizia militare, che si potrà però evitare modificando anche l'articolo 37 del codice militare penale di pace, in analogia alle modifiche che si sta introducendo all'articolo 47 del codice penale militare di guerra.

L'emarginazione in cui versa l'Amministrazione della giustizia militare non è di certo imputabile all'attuale Governo e tanto meno alle proposte di cui ai due provvedimenti oggi al nostro esame, presentate giustamente sull'onda dell'emergenza. Inerzie e disattenzioni, invece, hanno per anni caratterizzato l'attività dei Governi di centro-sinistra nei confronti della politica militare. Poco ha rimediato il fervore che ha contraddistinto in questo settore i Governi della passata legislatura: si è riusciti a gettare le basi della riforma delle Forze armate sul piano giuridico, ma non vi è stato uno slancio risolutivo nella pianificazione economica, ai fini della ristrutturazione e dell'ammodernamento. Le riforme approvate hanno avuto il deciso appoggio dell'opposizione, che in materia di difesa e di politica estera ha imposto lealmente, nel Parlamento italiano, lo spirito *bi-partisan*.

In conclusione, signor Presidente, fermo restando il nostro atteggiamento favorevole rispetto a entrambi i provvedimenti al nostro esame, invito il Governo, con un ordine del giorno a firma del senatore Cirami e mia, a presentare con la dovuta urgenza un disegno di legge per una delega legislativa finalizzata ad introdurre un corpo di norme per la riforma della giustizia militare, in armonia con la Costituzione, l'organizzazione ed il riparto della giurisdizione fra autorità giudiziaria penale militare e autorità giudiziaria ordinaria. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, i disegni di legge al nostro esame non sono cosa di poco momento. Per la parte di cui intendo occuparmi, essi rappresentano l'introduzione per la prima volta del codice penale militare di guerra nei confronti di quelli che, con espressione retorica, continuiamo a chiamare «i nostri bravi ragazzi», impegnati in Afghanistan.

Il codice penale militare di guerra vuol dire assoggettamento a fattispecie penali altrimenti non operanti e molto gravi, vuol dire aggravamento delle sanzioni per condotte già considerate penalmente rilevanti ma più pesantemente punite e, soprattutto, vuol dire procedura radicalmente diversa.

Non ignoro che il disegno di legge n. 914, di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001, prevede la non applicazione della procedura militare per il corpo di spedizione «*Enduring freedom*», ma ciò vale soltanto per questa missione. Il disegno di legge n. 915 reintroduce invece la procedura militare per tutte le altre operazioni. Invito a non prendere alla leggera quello che stiamo facendo, perché ho sentito in più interventi una esaltazione di questa introduzione del codice di guerra che mi sembra davvero sconcertante e frutto di leggera meditazione.

Non dimentichiamo che in ben sette situazioni precedenti questo non è avvenuto, come è stato ricordato da molti. Non era avvenuto in occasione dell'intervento in Libano, quando nulla era stato detto, né nelle operazioni nel Golfo Persico, in Kuwait, in Somalia, in Mozambico, in Albania, in Bosnia e nel Kosovo, quando era stata dichiarata espressamente l'operatività del codice penale militare di pace.

Perché oggi si è cambiata rotta? Sono forse radicalmente diverse le operazioni militari di oggi rispetto a quelle? Non lo dico io ma la dottrina, che si è occupata delle precedenti missioni, rilevando già anche in esse aspetti sostanzialmente di belligeranza, che tuttavia non avevano prodotto questa introduzione. Perché oggi la si fa?

Vi sono tre motivi espliciti ed uno, forse implicito, non detto. I tre motivi espliciti sono: la possibilità, anzi la realtà, di frequenti interferenze e collisioni tra la competenza dei tribunali di pace e l'autorità giudiziaria ordinaria, come ha ricordato anche il senatore Palombo, che mi ha preceduto, e questo è bene sia rimosso; il secondo obiettivo è l'introduzione anche a proposito dei conflitti armati, che non sono tecnicamente azioni di guerra, del cosiddetto diritto penale umanitario; il terzo obiettivo è l'apprestamento di una forma – se così posso dire – di tutela penale nei confronti dei militari operanti per le azioni di guerra che essi compiono e che non è giusto abbiano la limitata esimente del codice penale, qualora non si introduca un codice militare di guerra.

Sono tre obiettivi della cui importanza non faccio mistero: li condivido e li accetto. Ma era davvero necessario intervenire con queste tecniche per realizzarli? Questa è la domanda che va posta. L'obiettivo può essere comune e condiviso, lo strumento deve essere discusso.

Per quello che riguarda il primo obiettivo, cioè commistioni e interferenze tra la competenza dei tribunali militari di pace e la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, non vi nascondo che l'articolo 37 produce queste frizioni, che è bene che in una situazione parabellica non si verificino. Infatti il codice di pace copre qualunque violazione della legge penale militare e pertanto i reati commessi da appartenenti alle Forze armate, ma non previsti da leggi militari, appartengono alla cognizione dell'autorità ordinaria.

Questo produce talora una dualità di processi, una difficoltà di individuare il giudice ordinario competente o *ad locum*, perché l'articolo 10 del codice di procedura penale prevede, nel caso di delitto commesso all'estero, la competenza del tribunale del luogo di residenza dell'imputato. Ora, se i militari imputati sono parecchi si ha una dispersione di competenze, perché la punibilità è subordinata alla richiesta del Ministro in caso di reati commessi all'estero e infine perché il comandante del reparto è ufficiale di polizia giudiziaria solo limitatamente ai reati militari. Pertanto, nell'ipotesi di reato comune, non ha quei poteri di perquisizione, di arresto, di indagine o altro che possono essere necessari nella situazione.

Quindi questo obiettivo era ed è meritevole di accoglimento; così come lo è la necessità di rendere applicabili anche in queste situazioni, che tecnicamente non possono essere considerate di guerra, le norme del diritto penale umanitario. Ma la risposta apprestata in radice con il primo dei due provvedimenti, cioè con il decreto-legge oggi all'esame, è una risposta impropria, inadeguata, inappropriata, eccessiva e difettosa nello stesso tempo.

Infatti, il decreto-legge, che è già operante dal 4 dicembre, si propone di dichiarare applicabile il codice penale militare di guerra a quello specifico corpo di spedizione noto come «*Enduring Freedom*» e solo a questo; eccettua dall'applicazione il libro IV sulla procedura militare di guerra (articoli 231 e seguenti del codice stesso) e definisce alcune norme processuali specifiche per questa operazione. Costruisce, cioè, un *corpus* processuale particolare e limitato alla missione «*Enduring Freedom*»; non dice quale procedura si applichi, perché si limita a dire che non si applica la procedura di guerra e la relazione lascia intendere chiaramente che si applica il codice di procedura penale ordinario, salve le tre deroghe di cui ho detto sulla facoltà di arresto, sulla competenza unificata di Roma e quant'altro.

Il fatto è che il codice penale militare di pace stabilisce che i tribunali militari procedono secondo le norme del codice penale militare di pace, salvo che la legge disponga diversamente (articolo 261).

Qui siamo allora di fronte a un'*impasse*: non operano i tribunali militari di guerra costituiti presso le unità perché il decreto espressamente lo eccettua; è dichiarata la competenza di un tribunale militare, cioè quello di Roma; non vi è una deroga espressa di legge, quale quella voluta ex articolo 261 del codice penale militare di pace, quindi deve ritenersi operante il codice penale militare di pace in tutto ciò che non è derogato dal decreto-legge n. 914.

Ciò costituisce una palese disparità di trattamento, da un lato, nei confronti dei militari in Patria, nel senso che ad essi non si applicano le tre deroghe previste dal decreto-legge e, dall'altro, nei confronti degli eventuali corpi di spedizione futuri, che evidentemente non fruiranno di questa esenzione dalla soggezione al tribunale militare di guerra.

Quindi abbiamo un primo profilo di disparità di trattamento notevolmente impegnativo. Non voglio usare e talora abusare delle lamentazioni di illegittimità costituzionale, però questo profilo di disparità ingiustificata

di trattamento c'è ed è la causa di un imbarazzo successivo del quale dirò tra un istante.

Dove sta la reale innovazione, visto che l'articolo 9 del codice penale militare di guerra già considerava soggetti al predetto codice i corpi di spedizione all'estero, ancorché in tempo di pace? La domanda è del tutto giustificata e taluno ieri lo ha fatto presente ricordando questa norma.

L'innovazione sta nelle ulteriori incongruenze, mi sia consentito dirlo, di cui è portatore l'altro disegno di legge al nostro esame, il n. 915, il quale si preoccupa di estendere il codice penale militare di guerra sotto tre profili, tutti molto inquietanti. In primo luogo, nel senso di ampliare l'area dei reati militari; in secondo luogo, nel senso di estendere la nozione di conflitto armato; in terzo luogo – su questo sono problematico ma vorrei quantomeno una rassicurazione – nel senso di allargare l'area della soggettività, in quanto potenzialmente includente anche del personale civile. Ciò perché il disegno di legge 915 interviene massicciamente sull'articolo 47 del codice penale militare di guerra, il quale definisce l'area del reato militare militarizzando la quasi totalità dei reati comuni.

Questo è un vizio non sufficientemente osservato da alcuno, perché l'articolo 1 del disegno di legge 915 aggiunge al predetto articolo 47 la seguente disposizione: «Costituisce altresì reato militare, ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri...» e fin qui non ho nulla da obiettare. Successivamente, però, vengono elencate una serie di fattispecie penali che comprendono quasi tutto il codice penale. Come se non bastasse, il comma successivo stabilisce che costituisce reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, eccetera.

Con ciò voglio dire che siamo tornati alla situazione del reato comune militarizzato, quella che era stata sconfessata dalla dottrina, dall'evoluzione, e anche implicitamente da talune pronunce delle Corti costituzionale. Infatti, l'articolo 103 della Costituzione, nello stabilire che i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, evidentemente afferma comunque una giurisdizione residuale e non universale.

Ieri il senatore Contestabile ci ha fatto osservare che in effetti con la legge stiamo definendo l'ambito, ma se quest'ultimo diventa pressoché conforme alla totalità dell'illecito penale, non ha più una funzione residuale ma totalmente invasiva della giurisdizione. Non voglio affermare che ciò rappresenti una incostituzionalità, ma certo produce una forte tensione con la norma costituzionale. Quindi, rassegnò questa osservazione al Governo e ai relatori proprio in funzione di quell'auspicata temporaneità di questo intervento, perché un intervento a regime che avesse tale ampiezza correrebbe seri dubbi di costituzionalità.

Resta ancora il profilo di cui ho detto, cioè l'esigenza di rendere operanti, anche in queste missioni che non sono tecnicamente guerra, ma sono assimilate alla guerra, il diritto penale umanitario e tale obiettivo non può

che essere condiviso. Però, stiamo attenti: il decreto-legge, operante – ripeto – dal 4 dicembre, quindi da una cinquantina di giorni, ha richiamato per intero il codice penale militare di guerra, salvo le deroghe processuali, e quindi anche l'articolo 165, il quale stabilisce che i reati umanitari operano solo in quanto lo Stato nemico garantisca parità di tutela penale allo Stato italiano e ai suoi cittadini.

Non mi sfugge che il disegno di legge n. 915 interviene sull'articolo 165 per modificarlo, ma questo non è ancora legge, mentre l'altro lo è. Quindi, la tecnica adottata ha prodotto sicuramente – su questo mi sento di essere perentorio, anche se non polemico – un'attuale incostituzionalità del decreto-legge, perché lo Stato nemico qui non c'è, quindi non opera l'estensione dei diritti di guerra umanitari, in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1949.

Non solo: l'applicazione del Libro IV ad ogni conflitto armato – e questo, ripeto, è già legge – comporta l'applicazione dell'articolo 174 del codice penale militare di guerra, che considera la rappresaglia come causa di esenzione da obblighi derivanti dal diritto internazionale quando il nemico li ha a sua volta violati. Quindi, in questo momento, siamo in un regime di liceità della rappresaglia.

Inoltre, dichiarando applicabile il codice penale militare di guerra, si rende applicabile anche la legge di guerra, cioè il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, come da richiamo espresso nell'articolo 174 del codice penale militare di guerra. E questa legge di guerra è sicuramente incostituzionale sotto vari profili, che non sto ad affrontare unicamente per economia di tempo.

Con tutto questo voglio dire che noi siamo di fronte ad una situazione in qualche modo necessitata. Il Governo ha scelto, attraverso il decreto-legge, una improvvida ed eccessiva applicazione del codice di guerra in una situazione della quale non sono state colte tutte le implicazioni. Poi, con il disegno di legge n. 915 del quale ci stiamo occupando, ha cercato di intervenire con alcuni rattoppi, ma per intanto i rattoppi sono parziali e soprattutto non coprono i profili di illegittimità che nel frattempo si sono obiettivamente sviluppati, anche se – mi auguro – fortunatamente non hanno dato causa a vere e proprie occasioni di illegittimità.

Comunque, l'intervento normativo aveva questo connotato. Ecco perché la posizione mia e del mio Gruppo su questo tema è estremamente perplessa e problematica. Non ignoro le esigenze di cui ho detto in premessa; era possibile fronteggiarle diversamente? Questo rassegno ai relatori ed al Governo, posto che tale intervento ha un carattere dichiaratamente transitorio, come vedo dall'emendamento recentemente proposto.

Era possibile affrontare quei problemi in modo diverso e non così gravemente preoccupante? Sì. Il problema delle frizioni, della connessione, delle contiguità fra la giurisdizione dei tribunali militari di pace e il tribunale ordinario era agevolmente risolvibile affermando che, in queste operazioni militari (che – torno a dire – non sono di guerra ma sono l'emersione di un fenomeno nuovo, la cui rilevanza tutti percepiamo), in queste situazioni tecnicamente definite, la connessione opera a rovescio.

Mentre oggi, in presenza di un reato comune più grave e di uno militare, la competenza è tutta del giudice ordinario e, negli altri casi, vi è una duplicazione di competenza, bastava affermare che in queste situazioni la competenza è dei tribunali di pace nell'una e nell'altra situazione: per i reati militari e per i reati comuni eventualmente commessi in un unico contesto dal militare.

Bastava affermare, altresì, che tutte le altre situazioni pregiudiziali, la richiesta del Ministro, le limitazioni di competenza quali ufficiali di polizia giudiziaria, non operavano in questa situazione. Non era indispensabile affermare la piena trasposizione del codice di guerra in una situazione che tutti ci affanniamo a dire che guerra non è.

Per quel che riguarda l'applicazione dei reati umanitari bastava, da un lato, introdurre subito nel decreto quelle fattispecie che introduce invece il disegno di legge, *sub* articoli 184-*bis* e 185-*bis* relativi alla tortura, alla cattura di ostaggi, alle deportazioni e così via, e, dall'altro, stabilire che gli atti illeciti di guerra, di cui agli articoli 174 e seguenti del codice penale militare di guerra, operano anche nelle situazioni in questione e sono puniti ai sensi dei medesimi.

Quanto poi alla terza esigenza, quella di enunciare e soprattutto costruire una immunità penale per le azioni belliche alle quali i nostri militari fossero costretti, credo che nessuno abbia mai ritenuto applicabile la legittima difesa o lo stato di necessità, quali disegnati dal codice penale, in una operazione bellica; il bombardiere che sgancia una bomba su una stazione radio, che evidentemente in quel momento non costituisce minaccia attiva, non credo sia stato mai processato per danneggiamento o – peggio ancora – per omicidio. In ogni caso, sarebbe stato sufficiente introdurre un articolo 53-*bis* in calce a quello che già disciplina l'uso legittimo delle armi per gli appartenenti alle forze di polizia e stabilire che sono le regole di ingaggio che rendono legittime le operazioni belliche eventualmente integranti reato.

Tutto questo era sufficiente a fronteggiare i veri obiettivi dichiarati. Se poi c'è un altro obiettivo non dichiarato, cioè quello di introdurre una disciplina molto più pesante, molto più rigida e molto più censoria, perché il codice di guerra comprende anche quelle fattispecie censorie che ieri sono state ripetutamente denunciate, allora questo obiettivo chiaramente non mi vede d'accordo e spero non veda d'accordo nessuno in quest'Aula.

Concludo, signor Presidente. Il mio personale atteggiamento e quello del Gruppo dei Democratici di sinistra è perplesso; lo abbiamo già dimostrato non associandoci alla eccezione di illegittimità costituzionale e presentando un numero molto ristretto di emendamenti che mirano a fronteggiare almeno una parte – purtroppo non tutti, perché allora avremmo dovuto presentarli in modo radicale – degli inconvenienti denunciati. Se essi troveranno accoglienza, il nostro Gruppo valuterà l'atteggiamento da assumere; altrimenti le obiezioni che ho sollevato sono serie, non faziose, non ideologiche perché non sono assolutamente legate alla inclinazione o meno alle azioni di guerra, che appartengono al passato, ma sono denunce

di assoluta improprietà dello strumento usato e le affido ad una severa e prudente meditazione. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Dettori e Pagliarulo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Signor Presidente, onorevoli senatori, a mio avviso, siamo davanti ad un apparente paradosso, costituito da un decreto-legge e da un disegno di legge relativi al codice penale militare di guerra, che si discutono nelle Camere in assenza di una deliberazione formale dello stato di guerra da parte delle Camere stesse. In questo paradosso, a mio avviso, si sono determinate e si stanno determinando scelte opinabili e gravi.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione è scritto testualmente: «che l'impegno internazionale assunto dall'Italia in tale missione si traduce nella conduzione di una operazione militare i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente affini a quelli propri dell'attività bellica». Questa affinità, dunque, motiva l'adozione del codice penale militare di guerra, ma non l'attuazione del disposto costituzionale. Ciò è logicamente assurdo, politicamente pericoloso, a mio avviso costituzionalmente insostenibile.

Oltre, nella stessa relazione, si sostiene che, nel diritto e nella pratica internazionale, al concetto di guerra si va oramai sostituendo da tempo quello di conflitto armato. È la tesi sostenuta dal senatore Contestabile; una tesi molto ideologica – sempre per usare le parole del senatore Contestabile – perché si basa su una data e specifica concezione del mondo, su una lettura dei fatti che, come tutte le letture, è di per sé opinabile.

Al concetto di guerra, ripeto, si sta sostituendo quello di conflitto armato: da quando, da parte di chi, con quale legittimazione, con quale concorso mondiale, con quale rappresentanza? Qual è la differenza di sostanza tra i due termini? Per ciò che ci riguarda, chi decide, senza stabilire che gli articoli della Costituzione sono di fatto superati perché al concetto di guerra si sta sostituendo quello di conflitto armato? Ecco perché il giudizio dei Comunisti Italiani su entrambi i provvedimenti di cui si sta discutendo è negativo; giudizio negativo confermato dai tanti altri paradossi di scenario che sono contigui ad un intervento militare, quello italiano, che, come è noto, non è stato tra l'altro richiesto.

Vi è in primo luogo un impegno unilaterale del nostro Paese, come peraltro di altre potenze europee, fuori da una decisione chiara ed univoca della Comunità europea, e questo non è un bene per la prospettiva dell'Europa; un impegno in presunzione di un obbligo di alleanza militare – la NATO – che appare palesemente obsoleto e parziale, sia di fronte ad un mondo affatto diverso rispetto agli squilibri per i quali si diede vita alla NATO e al Patto Atlantico, sia rispetto allo sconvolgimento mondiale delle alleanze e dei pesi politici, determinato dagli effetti dell'attacco alle *Twin Towers*.

In secondo luogo, nella relazione si afferma che vi è una situazione di eccezionale rilevanza che comporta l'applicabilità integrale della legge penale militare di guerra. La situazione di eccezionale rilevanza, che poteva esserci all'inizio di dicembre, dopo il crollo politico e militare del regime di Kabul, non c'è più. La situazione è cambiata; rimane da gestire una pace difficilissima e pericolosissima, certo, ma – è ancor più certo – la situazione di eccezionale rilevanza relativa al periodo più caldo della guerra non c'è più, anzi non c'è più una guerra in Afghanistan anche se, come sappiamo, continuano molte operazioni militari.

Rimane, in terzo luogo, una conclamata asimmetria tra i mezzi tradizionali della guerra condotta fino ad ora – bombardamenti aerei e interventi di terra dell'Alleanza del Nord e degli americani – e i fini proclamati dalla guerra stessa: l'eliminazione di Al Qaeda e l'eliminazione dei suoi apparenti capi. Suggestirei meno retorica su chi ha finanziato l'organizzazione criminale Al Qaeda, considerato che – lo sappiamo tutti – essa nacque in funzione antisovietica con finanziamenti e appoggi proprio dagli Stati Uniti. Non lo dico per riaprire una polemica superata ma perché in questo decennio abbiamo visto troppe volte inverarsi il mito di Urano e di Saturno, il mito del re che mangiava i propri figli.

La situazione mondiale è gravemente peggiorata dal Kashmir a Gerusalemme in conseguenza dell'attacco alle *Twin Towers* e della guerra conseguente. Incombe infine sul mondo intero la spada di Damocle di una guerra infinita come arma di una giustizia infinita, di una guerra itinerante, imprevedibile ed imprevedibile. È possibile, come sostiene qualcuno, che il ritorno del conflitto porti ad un conflitto senza ritorno.

Dunque, le argomentazioni addotte ieri nel merito, dai senatori Zancan e Malabarba, sulle pregiudiziali di costituzionalità relative ai provvedimenti in oggetto sono a mio avviso giuste e condivisibili, ancorché in minoranza in quest'Aula. Non mi soffermerò sulle pene pesantissime per fatti marginali o per reati di opinione, sull'applicabilità del codice penale militare di guerra ai corpi di spedizione all'estero anche in tempo di pace, sull'ambiguità del campo di applicazione in ogni conflitto armato, come scritto nel disegno di legge Martino-Castelli, perché l'intervento del senatore Fassone ha illustrato in modo puntuale gli aspetti più critici legati all'introduzione del codice penale militare di guerra.

Mi preme sottolineare alcune considerazioni politiche. C'è un salto di qualità relativamente ai provvedimenti in oggetto e nella situazione attuale. Si parla di evoluzione del concetto di guerra; sappiamo tutti che da anni con neologismi o eufemismi la guerra è tornata ad essere protagonista in modo surrettizio della politica estera; basti pensare alle operazioni di polizia internazionale e agli interventi umanitari.

Con questa guerra, con la guerra cominciata in Afghanistan, avviene però un'ulteriore *escalation*, tanto è vero che, per la prima volta, si propone di applicare il codice penale militare di guerra, come ha sostenuto il senatore Fassone. Eppure l'Italia ripudia la guerra e prevede una specifica procedura. Questa è la sostanza, il macigno irremovibile che sta davanti a noi.

Il vuoto della forma costituzionale si riempie con forme transeunti, legate alla necessità di giustificare *a posteriori* scelte politiche, giuridiche, militari già compiute, come ove si afferma nel disegno di legge n. 915 che «Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra». D'altra parte, il disegno di legge n. 915 nasce dal riconoscimento formale dei tanti punti di incostituzionalità propri del codice penale militare di guerra.

Mi chiedo, inoltre, come conciliare in linea di principio il dibattito sul garantismo, di cui tanti echi abbiamo sentito in quest'Aula, con la messa in funzione di questa legge, in una situazione in cui non mi pare che ci sia un nuovo diritto internazionale ma piuttosto la liquefazione del diritto internazionale scaturito in particolare dalla fine della seconda guerra mondiale.

Vedo il pericolo di un abbassamento della soglia di civiltà. Si dice che essendo accaduto un fatto straordinario, la strage delle *Twin Towers*, occorre combattere in modo straordinario il terrorismo internazionale. Abbiamo condiviso e sostenuto la necessità di una mobilitazione mondiale che sconfiggesse il terrorismo anche con le armi, se necessario, ma ponendo al primo posto la politica, cioè la possibilità di dare soluzione ai problemi che sono vampirizzati dal terrorismo internazionale per dare una ragione di se stesso. Si è scelta un'altra via.

Se l'abbassamento della soglia di civiltà è il prezzo della lotta al terrorismo, vuol dire che tutti abbiamo già perso. Proprio per questo, onorevoli senatori, pongo in chiusura due questioni non all'ordine del giorno. La prima: noi siamo alleati, anche militarmente, di un Paese – e i militari italiani sono in Afganistan per questo – che ha subito un'inenarrabile sofferenza l'11 settembre, ma quel Governo mantiene a Guantanamo i prigionieri in condizioni letteralmente bestiali. Si chiamano o non si chiamano «gabbie di tigre» le loro, per così dire, prigioni? E' un fatto simbolico. Questo conflitto esclude il riconoscimento dell'altro, al punto che non riconosce l'altro, neppure come un nemico, laddove ciò vorrebbe dire comunque dare all'altro uno *status*, una forma e dunque una definizione giuridica. Non c'è il nemico prigioniero e neppure il criminale detenuto. Ma allora cosa sono gli ospiti attuali delle «gabbie di tigre» a Guantanamo? Si è molto discusso e molto si discuterà sullo scontro di civiltà. Mi limito a considerare che il livello di una civiltà si misura anche da come essa tratta il nemico, da come trattiene il prigioniero, da come custodisce il detenuto.

La seconda questione è la seguente. Non sento l'urgenza dell'applicazione del codice penale militare di guerra, sento l'urgenza di un intervento forte, deciso, chiaro del Governo italiano e dei Governi europei per la cessazione del massacro che sta avvenendo in Palestina e in Israele, per la liberazione del Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, per una soluzione politica che avvii la tutela della sicurezza del popolo israeliano e la costituzione di uno Stato palestinese libero ed autonomo. Il Governo agisca e agisca subito.

Concludo sostenendo che ho posto questi problemi a tutti; li pongo ai laici e a tutti coloro che, per formazione religiosa, non possono in coscienza non avere un dubbio, una incertezza, un'angoscia, diciamolo chiaramente, di fronte a scelte che hanno molto poco a che fare con il grande messaggio risuonato pochi mesi fa: non c'è giustizia senza pace, non c'è pace senza perdono. Queste sono le azioni necessarie se si vuole davvero operare per un nuovo ordine mondiale e per una pace che non sia solo una parola vuota, che nasconde la realtà della guerra come ordinatore essenziale della gerarchia mondiale degli Stati e dei poteri.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Peruzzotti.

PERUZZOTTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, al termine della discussione generale è indispensabile ribadire alcuni punti fermi emersi nel corso del dibattito iniziato ieri.

Gli attentati dell'11 settembre 2001 hanno, sotto numerosi punti di vista, cambiato il mondo, non solo perché è stata colpita al cuore la più grande potenza economica, politica e militare del pianeta, ma perché hanno generato insicurezza e la sensazione di essere di fronte ad una sfida di carattere globale. Questa è almeno la percezione che si è diffusa in America e che ha caratterizzato il processo di generazione di «*Enduring Freedom*».

La campagna che gli Stati Uniti hanno scatenato contro il *network* terroristico di Al Qaeda ed il regime che lo proteggeva a Kabul è una guerra che non ha potuto in alcun modo svolgersi nei modi previsti dalle forme e dalle consuetudini del diritto internazionale. Contro chi avrebbe dovuto essere dichiarata, infatti? Contro il regime talebano, che era privo di riconoscimento internazionale? Impossibile anche per il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Contro un soggetto non statale come Al Qaeda? Impraticabile. Contro l'Afghanistan in quanto Stato indipendente e formalmente sempre rappresentato a livello internazionale dall'Esecutivo del presidente Rabbani, *de facto* deposto dai talebani? Improprio.

In questa situazione è stato necessario aprire un conflitto armato prescindendo da una qualunque forma di dichiarazione di guerra. Nessuno degli Stati che hanno partecipato ad «*Enduring Freedom*» ha infatti dichiarato formalmente guerra al regime guidato dal Mullah Omar. Tuttavia, abbiamo assistito ad un conflitto armato con tutte le caratteristiche, i rischi ed i pericoli insiti nello stato di guerra di fatto, con azioni e combattimenti aerei, terrestri e navali, ai quali hanno partecipato e stanno tuttora prendendo parte le unità italiane.

Di questa situazione, che potrebbe non rimanere un fatto isolato in un mondo in cui pullulano i cosiddetti «*messy States*» o «*failed States*», ossia gli Stati che versano nel caos o sono letteralmente falliti, occorre tener conto – e la scelta del Governo di ricorrere all'applicazione del codice pe-

nale militare di guerra sembra appropriata – del contesto nel quale sono stati chiamati ad operare i nostri militari.

Dobbiamo e vogliamo ribadirlo, non solo perché si tratta di rinforzare le misure a garanzia della tenuta della disciplina militare e comunque a tutela della sicurezza dei soldati, ma anche perché è opportuno riconoscere i diritti delle popolazioni civili con le quali i militari italiani verranno a contatto.

Certamente, proprio in quanto è vero che la legge di guerra risale al 1941 e non è mai stata applicata dopo il 1945, sfuggendo pertanto a quella metodica e lenta azione di ripulitura che ha interessato l'ordinamento giuridico italiano dopo l'avvento della Repubblica ed il varo della Costituzione, sembra naturale ed ineludibile procedere immediatamente a degli interventi di correzione sul testo che viene applicato ai nostri militari impegnati in questa missione. Non a caso, già lo stesso decreto-legge n. 421 stabilisce, all'articolo 9, la non applicabilità del Libro IV della legge di guerra, onde salvaguardare i diritti dei militari imputati rispetto ai possibili arbitri della giustizia sommaria irrogata dal comandante in teatro.

Ora, posto che l'applicazione della legge di guerra sembra opportuna alla luce delle circostanze di fatto determinatesi dopo l'11 settembre, e posto altresì che appare non meno opportuno procedere a degli interventi correttivi in attesa di una più organica revisione di tutto il diritto penale militare, la scelta che l'Aula ha di fronte in questo momento si riduce ad un'alternativa tra due opzioni differenti: approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 nel testo attuale e poi procedere all'approvazione dell'Atto Senato n. 915, eventualmente emendandolo; approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 incorporando le disposizioni correttive del codice penale militare di guerra prospettate dall'Atto Senato n. 915.

La prima soluzione forse dilata gli spazi a disposizione del Parlamento per dibattere la riforma della legge di guerra, ma non promette di per sé il raggiungimento di una risposta organica ed esaustiva al problema dell'adeguamento del diritto penale militare. È invece sicuro che crea una situazione nella quale si rischia di far applicare ai ragazzi in missione il codice penale militare di guerra senza neppure le attenuazioni e le integrazioni velocemente indicate dal Governo nell'Atto Senato n. 915. Alla Camera, infatti, i due provvedimenti potrebbero prendere strade separate e giungere ad esiti di sostanza e temporalmente differenti, con pregiudizio della posizione giuridica dei nostri militari impegnati nelle operazioni in corso.

La seconda soluzione, invece, permetterebbe di unificare il percorso attualmente separato dei due interventi normativi e garantirebbe ai nostri militari un quadro giuridico di riferimento più solido e costituzionalmente «sicuro». Per questo motivo è proprio questa seconda soluzione quella che raccomandiamo all'Assemblea, ossia l'approvazione dell'Atto Senato n. 914 con le integrazioni previste dall'emendamento presentato ieri pomeriggio nell'Aula di Palazzo Madama.

Naturalmente, si pretende contestualmente un impegno da parte dell'Esecutivo a preparare una più organica iniziativa di revisione del diritto penale militare, che passerebbe attraverso la riforma dei due codici attualmente in vigore e forse il varo di un terzo, per disciplinare le situazioni che si presentano nell'ambito delle sempre più complesse missioni che la pubblicistica anglosassone definisce «*operations other than war*», cioè operazioni diverse dalla guerra, nelle quali rientrano tutte le *varie* forme di imposizione, costruzione e mantenimento della pace che si sono attuate negli ultimi anni. A questo riguardo, presenteremo con il collega Cirami un ordine del giorno impegnativo per il Governo.

Sembra opportuno concludere con un'ultima riflessione. È stato detto in quest'Aula che applicare il codice penale militare di guerra non sarebbe stata in questo caso una scelta felice in quanto in passato si è sempre fatto diversamente. L'argomentazione appare alquanto strana. Una singolare manifestazione di conservatorismo ideologico che viene proprio da chi del cambiamento ad ogni costo ha fatto spesso in passato la propria bandiera.

A coloro che rimpiangono questo passato, noi vogliamo dire solo due cose. La prima: il codice penale militare di pace continuerà ad essere applicato alle missioni a più basso rischio; lo conferma l'articolo 6 del decreto-legge n. 451 in vigore dal 28 dicembre scorso, che sarà presto al vaglio di quest'Aula. La seconda: non sempre, negli scorsi anni, la decisione di ricorrere al codice penale militare di pace si è rivelata esente da inconvenienti e da critiche. Lo si è visto nelle missioni più difficili e tormentate, quelle nelle quali si è sparato e si sono subite perdite. Al tempo della missione in Somalia, ad esempio, si parlò di abusi e comportamenti inumani da parte di appartenenti al nostro contingente che non erano sanzionabili alla luce delle norme applicabili ai nostri soldati in missione. E ciò non era casuale, dal momento che l'attuale codice penale militare del tempo di pace è stato concepito in funzione di situazioni che possono verificarsi solo sul territorio nazionale, riflettendo la realtà militare di un esercito normalmente stanziato e legato alla vita di caserma.

Con il decreto-legge n. 421 si è preso atto della necessità di cambiare strada. Adesso dobbiamo andare avanti. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD-CDU: BF*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cirami.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, posso aggiungere soltanto delle osservazioni alle note di replica del collega Peruzzotti. Vorrei dare atto ai colleghi Brutti e Fassone delle tante perplessità avanzate nell'esame di questi provvedimenti che sono alla nostra osservazione per l'approvazione. C'è un punto di fatto che distingue le operazioni in Afghanistan (ne dava atto ieri il collega Brutti), che hanno una caratteristica assai diversa dalle cosiddette missioni di pace che si sono verificate in altre parti del mondo. Tuttavia in quelle circostanze abbiamo rilevato le insufficienze normative nella disciplina degli illeciti che si sono verificati in quei territori.

C'è uno stato di belligeranza accertato in punto di fatto e quindi non ci sfugge – e ne siamo consapevoli – che le questioni sollevate in punto di diritto hanno e debbono avere una loro rilevanza, se non fosse che l'urgenza e la necessità di approntare per l'immediato una normativa adeguata, che non ci faccia incorrere nelle insufficienze del passato, ci spinge ad approvare celermente il disegno di legge n. 914, nell'ambito del quale, proprio per un'accelerazione dei lavori parlamentari, abbiamo voluto includere con un maxiemendamento l'intero testo del disegno di legge n. 915.

L'applicazione concreta di queste normative ovviamente lascerà al giudice che le dovrà applicare, ove ve ne fosse la necessità, il compito di rilevare le incostituzionalità, o le presunte incostituzionalità, che si potranno verificare e certamente si verificheranno (ne siamo certi e consapevoli, al pari dei colleghi dell'opposizione), dal momento che questo codice penale militare di guerra era vigente prima ancora dell'entrata in vigore della Carta costituzionale e da allora non lo si è più modificato, non lo si è più innovato, non se ne è più verificata la rispondenza alle norme della Carta costituzionale.

Si tratta allora in prospettiva (che però deve essere immediata e perciò a livello politico faremo in modo che il Governo se ne faccia carico) di temperare la disciplina che è necessaria per questo tipo di operazioni. Non vogliamo lasciare lontano il problema della guerra, ingessando eventualmente le norme sul codice militare di guerra nei casi eccezionali, rarissimi e speriamo mai verificabili di una guerra. Vogliamo invece studiare la normativa che meglio si attaglia a questi casi, anche attraverso la fusione normativa di quanto di buono, dal punto di vista costituzionale, ci può essere nel codice militare di guerra rispetto al codice militare di pace, con il concerto della giurisdizione unica, che è quella del codice di procedura penale ordinario.

In questi termini, chiedo all'Aula, unitamente ai colleghi, di varare immediatamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001, con le modifiche – che pure abbiamo recepito – suggerite in alcuni emendamenti dai colleghi dell'opposizione. In tal modo, sarà possibile disporre di uno strumento normativo certamente più adeguato di quello cui si è fatto ricorso in via interpretativa. (*Applausi del senatore Contestabile*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, signori relatori, colleghi senatori, sicuramente il confronto in Aula è stato di altissimo livello. Le argomentazioni, le motivazioni espresse e rappresentate hanno stimolato l'approfondimento che peraltro il Governo riteneva necessario, proprio per cercare di rendere possibile un'apertura, un confronto e per dare delle risposte, in modo che si possa determinare la più ampia condivisione possibile sui disegni di legge in esame, sorretta da motivazioni e giustificazioni recepite nel miglior modo possibile.

Come è precisato nella relazione al disegno di legge n. 914, «ai sensi dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui inizia il passaggio dei confini dello Stato e, se si tratta di spedizione oltremare, dal momento in cui inizia l'imbarco del corpo di spedizione».

Non si può sottacere che emerge la distinzione fra tempo di guerra e stato di guerra e quindi occorre precisare i confini di tali concetti, rispetto alle argomentazioni che sono state sollevate in questa sede un po' da tutte le parti. Al riguardo, dobbiamo tenere presenti anche la giurisprudenza e la dottrina, che ci richiamano ad individuare in termini obiettivi e precisi questo passaggio fondamentale.

In sostanza, il tempo di guerra, definito dall'articolo 310 del codice penale, è anche solo quello che vede lo Stato impegnato in un conflitto armato, come appunto accade nella presente situazione. È quindi del tutto inesatto affermare che il tempo di guerra inizia soltanto con la dichiarazione dello stato di guerra. L'applicazione della legge penale militare di guerra, pertanto, come riteniamo, può avvenire anche in situazione di pace e non occorre la previa dichiarazione dello stato di guerra, istituto al quale – per note e ormai pacifiche ragioni – non si è ricorso nelle presenti circostanze.

In primo luogo perché il Parlamento con le relative mozioni ha individuato il percorso di legittimità rispetto alle spedizioni che hanno visto già la missione «*Enduring Freedom*» dal 18 novembre far partire i nostri militari da Taranto; in secondo luogo perché la dichiarazione di stato di guerra ha la funzione di trasferire eccezionalmente dal Parlamento al Governo i poteri necessari, il che qui non viene assolutamente richiesto, sia perché si tratta di operazioni internazionali di antiterrorismo e non di vera e propria guerra contro un altro Stato, sebbene condotte con mezzi bellici, sia perché è attività originata da noti automatismi dell'articolo 5 del Trattato NATO.

Si tratta dunque di un caso di applicazione della legge penale militare di guerra fuori dallo stato di guerra, contemplato dallo stesso codice in armonia, del resto, con quanto previsto in via generale dal codice penale militare di pace, che all'articolo 20 stabilisce che la legge determina i casi in cui la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non ritiene che l'articolo 9 del codice debba essere totalmente disapplicato, come invece fu correttamente fatto con la necessità di un'apposita disposizione nel caso di recenti interventi di mantenimento della pace nei Balcani. È infatti indubbio che l'operazione «*Enduring Freedom*» – i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente affini a quelli propri dell'attività bellica nel quadro di un conflitto armato per quanto attiene, così come precisato prima in esplicitazione, all'autotutela collettiva prevista dall'articolo 5 del Trattato NATO – non ha le caratteristiche di una semplice operazione di mantenimento della pace. Sottrarla all'applicazione della legge penale di guerra significherebbe esporre una importante serie di beni giu-

ridici tutelati dalla sola legge penale militare di guerra alla mancanza di una tutela penale.

Ci si riferisce non solo alla protezione di interessi militari, ma anche alle norme sui reati contro le leggi e gli usi di guerra, di cui tratta il titolo IV del Libro III del codice penale militare di guerra; mi riferisco in particolare alle norme di diritto umanitario poste a tutela dei soggetti deboli ed indifesi o particolarmente esposti alla sofferenza, come le popolazioni civili, gli infermi, i feriti, i naufraghi, il personale sanitario e i prigionieri di guerra. Di più: verrebbe meno la cosiddetta rappresentanza organica nell'attività bellica, che rende automaticamente leciti e riferiti allo Stato gli atti di violenza bellica. Questi, cioè, non sarebbero imputati allo Stato, ma resterebbero delitti, per quanto commessi nell'adempimento del dovere, da imputare individualmente ai militari che partecipano all'azione, con evidenti paradossali conseguenze.

Con queste argomentazioni, e con quelle già correttamente esposte dagli onorevoli relatori, il Governo chiede il voto favorevole dell'Aula sui provvedimenti presentati.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

Assorbimento del disegno di legge n. 915

PRESIDENTE. Procediamo ora al seguito della discussione del disegno di legge n. 914.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, non ho compreso se l'Aula è chiamata ad esprimersi su due provvedimenti, ovvero se l'Atto Senato n. 915 è da considerarsi quale emendamento all'Atto Senato n. 914. Se è vera quest'ultima ipotesi (ed è soluzione che mi trova più favorevole perché, se così fosse, gli effetti di *vulnus* costituzionale si limiterebbero esclusivamente alla spedizione in Afghanistan e non inciderebbero sul tes-

suto connettivo del codice militare, né varrebbero per altre operazioni), chiedo però che ciò sia esplicitato.

Infatti, il relatore, senatore Peruzzotti, in merito a questo aspetto ha dato un'interpretazione ambivalente, che credo debba essere chiarita prima di passare alle votazioni.

Dico subito, per dimostrare la mia buona volontà, che in ogni caso il meccanismo di un maxiemendamento successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione degli emendamenti, evenienza che io stigmatizzo perché ovviamente vanifica il predetto termine, mi convince che le proposte emendative da me presentate, senza mia colpa, non sono più puntuali non corrispondendo più al testo di legge presentato dal Governo. Cosicché, signor Presidente, per essere razionale e puntuale nei lavori, le comunico che intendo ritirare, anche a nome degli altri colleghi che li hanno sottoscritti, tutti gli emendamenti di cui sono primo firmatario, ad eccezione degli emendamenti 8.100 e x1.0.200/4.

Vorrei però fosse chiaro che non rinuzio per mia convinzione successiva, ma perché le mie proposte sono rese obsolete e non puntuali dal comportamento, a mio giudizio stigmatizzabile, del Governo. Chiedo però che quest'ultimo si pronunci su questo punto molto importante, ovvero se il disegno di legge n. 915 è diventato un emendamento al disegno di legge n. 914 o se dobbiamo votare due testi distinti.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo intendono replicare alle considerazioni del senatore Zancan?

PERUZZOTTI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra di poter tranquillamente affermare che, poiché stiamo votando il disegno di legge n. 914, tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 915 dovrebbero automaticamente transitare sul maxiemendamento proposto dal collega Cirami e da altri sette senatori, come da Regolamento.

PRESIDENTE. Poiché il Governo non intende integrare le considerazioni precedentemente svolte, do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.100 e 1.101. Esprime altresì parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 fa riferimento al trattamento di missione di cui fruirà il personale che partecipa all'operazione «*Enduring Freedom*», che è stabilito dalle misure già in vigore per il Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale del 27 agosto 1998.

Le disposizioni in vigore prevedono che il trattamento di missione ordinaria sia ridotto del 10 per cento quando l'amministrazione si fa carico del vitto e dell'alloggio del personale. È del tutto evidente che si tratta di una norma che si può far valere in condizioni ordinarie ma che non può ragionevolmente trovare applicazione quando si tratti di persone inviate a combattere. Inoltre, nel caso specifico il personale è obbligatoriamente tenuto a consumare vitto e alloggio a bordo delle navi inviate nel teatro delle operazioni. Così come non riteniamo che le unità sul terreno abbiano la possibilità di risolvere in proprio le questioni del vitto e dell'alloggio, tenendo conto della situazione presente a Kabul.

Per queste ragioni chiediamo, soprattutto in considerazione della particolarità di tale missione, delle condizioni di pericolo e di disagio in cui si svolge, che il Governo rinunci a questo prelievo del tutto fuori luogo, corrispondendo l'indennità di missione per intero.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.101, si fa riferimento alla possibilità e alla necessità, a nostro parere, che eventuali superstiti, coniugi o figli o fratelli germani conviventi del militare deceduto o divenuto permanentemente inabile, fruiscono di una norma di protezione sociale, attualmente già in vigore per le Forze di polizia, in base alla quale si acquisisce il diritto all'assunzione, da parte dell'Amministrazione della difesa, con procedura privilegiata propria delle categorie riservatarie.

A proposito di tale emendamento, non capisco bene a cosa faccia riferimento il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione in quanto non si ravvisano, a mio parere, esigenze di copertura finanziaria per lo stesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, non essendoci copertura finanziaria, inviterei i presentatori a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno che potrebbero trovare accoglimento da parte del relatore, rassegnando al Governo la necessità di trovare la copertura finanziaria.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, accolgo il suggerimento del senatore Cirami e trasformo i miei due emendamenti nell'ordine del giorno G1.

PERUZZOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

PERUZZOTTI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 8.100 si intende non applicare il codice militare di guerra. Non ripeterò le argomentazioni già esposte ieri in sede di discussione generale, ma aggiungerò soltanto una considerazione che nasce dal maxiemendamento presentato dal Governo.

È stato detto oggi da un senatore del Gruppo Alleanza Nazionale – mi scuso se non lo cito nominativamente – che il codice militare di guerra verrebbe applicato soltanto a taluni reati comuni. Questo è assolutamente non vero; anzi, in forza del maxiemendamento, è proprio vero che il rimedio è peggiore del male, è proprio vero quello che dicono dalle mie parti, e cioè che «il tacòn s'è peso del buso»; è proprio vero che con il maxiemendamento non ci sono più dubbi che il codice militare di guerra si applica a tutti i reati che saranno commessi dalle Forze armate.

A mio giudizio, è veramente scivolata la penna, perché non si applicherà soltanto ai reati comuni commessi, com'era precedentemente previ-

sto nel testo, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare o in luogo militare previsti come delitto contro, e abbiamo già detto che sono richiamati dieci titoli del codice penale, lasciando fuori soltanto tre titoli.

Ma il punto fondamentale è che si aggiunge, e lo richiamo all'attenzione del Senato, che costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale (per inciso utilizzando il termine violazione della legge penale avete congiuntamente assemblato i delitti e le contravvenzioni; mi dispiace fare questo esempio, ma se un nostro militare fa i suoi bisogni fisiologici in luogo pubblico questo diventa di competenza dei tribunali militari e del codice militare di guerra) commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare.

Mi domando quando mai un corpo di spedizione non sia in luogo militare. Almeno su questo punto, vi prego di modificare questa normativa che prevede l'applicazione a tutte le violazioni del codice militare di guerra.

È per questa considerazione, che unisco a quelle formulate ieri in sede di esame della pregiudiziale di costituzionalità e di discussione generale, che chiedo al Senato di non consentire l'applicazione così indiscriminata, totale e generalizzata di una norma severissima, incostituzionale, priva di una logica interna, come è il codice militare di guerra che volete applicare ai nostri militari in spedizione in Afghanistan.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 8.102 tende semplicemente a chiarire che l'articolo 9 citato nell'articolo 8 del disegno di legge è riferito al presente decreto e non al codice penale militare di guerra. Infatti, nella lettura questo poteva essere poco evidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.101 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PERUZZOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.100 e 8.101 e parere favorevole sull'emendamento 8.102.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 8.101 è decaduto. Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal senatore Malan.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge. Ricordo che gli emendamenti 9.101, 9.102 e 9.103 sono stati ritirati.

Invito i presentatori a illustrare i restanti emendamenti.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.104 in ragione del fatto che la materia è stata ricompresa nel cosiddetto maxiemendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PERUZZOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ricordando che l'emendamento 9.106 è stato assorbito dal maxiemendamento del Governo.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 9.100, 9.105 e 9.106, mentre i restanti emendamenti sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Ricordo che gli emendamenti x1.0.200/1, x1.0.200/2, x1.0.200/3, x1.0.200/5, x1.0.200/6, x1.0.200/7, x1.0.200/8, x1.0.200/9, x1.0.200/10, x1.0.200/11, x1.0.200/12 e x1.0.200/13 sono stati ritirati; invito i presentatori dei restanti emendamenti ad illustrarli.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento x1.0.200/4 è teso ad impedire che si dilati la nozione di reato comune militarizzato fuor di ogni ragionevolezza. Se comprendo che possa essere ritenuto reato militarizzato quello compiuto in violazione dei doveri militari o a causa del servizio militare, non posso accettare, sul piano logico-giuridico, che da un luogo militare derivi la militarizzazione di un reato comune.

A parte la difficoltà assoluta per un corpo di spedizione quale il nostro di decidere quale sia il luogo militare – la genericità della nozione di luogo comune è inaccettabile in base al principio della specificità della norma penale – la derivazione logica di un reato militare dal reato compiuto in un luogo militare rappresenta una clamorosa violazione del principio di parità della legge penale.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, poiché una parte dell'emendamento x1.0.200/14 è stata recepita nel maxiemendamento, lo ritiro e suggerisco modifiche a tale proposta.

Alla lettera *a*) dell'articolo 1-*bis* si propone una nuova stesura dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra. Nella nuova stesura si prevede tra l'altro che sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari. Propongo che dopo le parole «operazioni militari» sia inserita la parola «armate».

Sulla base dell'esperienza di questi anni, sappiamo infatti che esistono operazioni militari nelle quali i nostri soldati non fanno uso delle armi. Sarebbe allora inaccettabile l'applicazione di norme del codice penale militare di guerra, sia pur con limitazioni e modificazioni, nella ipotesi di operazioni militari effettuate da soldati disarmati. Ricordo in proposito due esempi: l'operazione Pellicano e i carabinieri impegnati ad Hebron.

Un altro subemendamento riguarda questa nuova stesura dell'articolo 9, poiché è scritto che questa applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, operi a partire da un certo momento. Il subemendamento è volto, proprio nella determinazione di questo momento, a fornire una previsione più chiara e articolata. Si propone di aggiungere, dopo le parole: «dal momento in cui», le altre: «si inizia il passaggio dai confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aereo, ovvero per gli equipaggi di questi, dal momento in cui ad essi è comunicata la destinazione alla spedizione». In questo modo si evita l'incertezza, la vaghezza della previsione, contenuta nell'emendamento x1.0.200 e che può creare inconvenienti quanto al momento dell'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.

Un'ulteriore modifica riguarda l'articolo 87 del codice sopra citato. La mia proposta è che tale articolo, che prevede reati di opinione e di cui si fa menzione proprio nell'emendamento x1.0.200, alla lettera *d*), sia abrogato. Questo per noi è un punto qualificante. Del resto, ciò emergeva già oggi dall'intervento del collega Fassone.

L'articolo 87 del codice penale militare di guerra prevede e punisce comportamenti come la denigrazione della guerra o le invettive contro la guerra. Questa norma, pur riferita ai militari volontari impegnati nelle operazioni di cui stiamo discutendo, è comunque inaccettabile. Del resto, il vilipendio delle Forze armate essendo reato già previsto e punito dal codice penale, compreso tra i reati contro la personalità dello Stato, è attratto nella giurisdizione dei tribunali militari sulla base delle norme di cui discutiamo nel caso in cui venga commesso da militari partecipanti all'operazione militare armata.

Non c'è ragione di mantenere, neppure in parte, l'articolo in questione. La mia proposta, lo ripeto, è che esso venga abrogato, così come viene abrogato l'articolo 17, nei suoi commi 1, 2 e 3, del codice penale militare di guerra che prevede un potere di bando dei comandanti tale da incidere sulle norme di procedura penale e sulle norme dell'ordi-

namento giudiziario, in evidente contrasto con il sistema delle fonti previsto dalla Costituzione. Questi sono i subemendamenti che propongo.

Voglio anche osservare che il testo di questo maxiemendamento, a firma Cirami ed altri, immagino concordato con il Governo, già recepisce il contenuto di emendamenti che avevo presentato insieme ad altri colleghi al disegno di legge relativo a modifiche al codice penale militare. Quel disegno di legge è stato tutto riassorbito nel maxiemendamento. Nel momento in cui ciò avveniva, i colleghi, d'accordo con il Governo, hanno tenuto conto delle nostre proposte e hanno recepito i nostri emendamenti. Questo è da sottolineare perché indica un passo avanti da parte della maggioranza e del Governo in direzione di una convergenza con le proposte avanzate dall'opposizione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo, intanto, per associarmi alle parole del collega Brutti e poi per chiedergli il permesso di aggiungere la mia firma ai suoi subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, eventuali, naturalmente, perché se accolti adesso verranno integrati nel maxiemendamento. Qualora non accolti, in tutto o in parte, allora dovranno essere formalizzati e quindi vi potrà aggiungere la sua firma.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei poi presentare due subemendamenti che immediatamente illustro.

Nell'emendamento x1.0.200, dopo la lettera *c*) che fa un elenco dei vari delitti, è riportato: «Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale» e via dicendo. Chiedo di poter sostituire le parole «altra violazione» con le seguenti: «altro delitto».

Propongo poi di modificare, per le ragioni che ho già esposto, l'espressione: «in luogo militare» con la seguente: «nel corso di operazioni armate», per realizzare un collegamento all'attività e non al luogo in cui è commessa la violazione.

PRESIDENTE. Procediamo con l'illustrazione degli emendamenti.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, le precisazioni del senatore Brutti sono senz'altro da accogliere per le seguenti ragioni.

I due subemendamenti presentati al comma 1 dell'articolo 1-*bis*, ove viene richiamato l'articolo 9, sono condivisibili perché specificano sia le operazioni militari armate sia il momento in cui l'applicazione della legge dovrà scattare. Quindi, siamo su di essi perfettamente d'accordo.

Per quanto riguarda il terzo subemendamento, che comporta l'abrogazione della lettera *d*), condividiamo le ragioni esposte dal senatore Brutti e

abbiamo recepito anche nel contesto del maxiemendamento altre proposte modificative presentate al disegno di legge n. 915. Inoltre, senatore Brutti, vi è anche un'altra ragione che forse le sarà sfuggita: la sanzione prevista diventerebbe addirittura meno grave di quella prevista dall'articolo 81 del codice militare di pace. In ogni caso, la lettera d) si può eliminare; eventualmente si interverrà in modo organico nel momento in cui sarà rivista l'intera normativa sulle missioni di pace, di guerra o di conflitto armato.

Per quanto riguarda poi l'abrogazione degli articoli riportati alla lettera i), senatore Brutti, si può accogliere in parte la sua proposta: al di là degli articoli proposti nel maxiemendamento si possono prevedere anche quelli connessi all'articolo 17, commi 1, 2 e 3: mi riferisco agli articoli 18, 19 e 20. Inoltre, va specificato che deve essere modificata la rubrica dell'articolo 17 (mi riferisco ai termini «comandante supremo»), dovendosi prevedere un titolo adeguato alla eventuale abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, le voglio intanto ricordare, con riferimento alla lettera d), che è stata chiesta l'abrogazione dell'articolo 87 del codice penale militare.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Noi siamo disposti a sopprimere l'intera lettera d).

PRESIDENTE. Si tratta di un fatto diverso perché, se abbiamo inteso bene, è stata chiesta la soppressione dell'intero articolo 87.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, il maxiemendamento prospettava una sostituzione dei commi primo e secondo dell'articolo 87 del codice penale militare di guerra con la seguente espressione: «Fuori dai casi preveduti dall'articolo 265» e via dicendo. Chiediamo di sopprimere l'intera lettera d) del maxiemendamento.

Per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 87, se ne parlerà in altra sede, perché non è questo il momento opportuno.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, se ho bene inteso, il senatore Brutti ha svolto un'altra considerazione.

Chiedo pertanto al senatore Brutti un chiarimento al riguardo.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Per la verità, la mia proposta è di abrogare l'articolo 87 del codice penale militare di guerra.

PRESIDENTE. Il senatore Cirami intenderebbe cancellare la lettera d), mentre il senatore Brutti chiede l'abrogazione dell'articolo 87.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, su questo non mi posso pronunciare perché non era oggetto di una trattazione: cioè, l'articolo 87

con riferimento ai reati di opinione non era in discussione in questa sede. Per questo siamo contrari a introdurre questa materia.

PRESIDENTE. È chiaro, va bene. Allora, in buona sostanza lei dice: ci limitiamo a cancellare la lettera *d*). Mi chiedo a questo punto però se il subemendamento annunciato dal senatore Massimo Brutti rimane in piedi, nel qual caso lo deve formalizzare.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Sì, signor Presidente, io formalizzo il subemendamento e chiederei, se fosse possibile, cinque minuti di riflessione, perché vorrei che il senatore Cirami considerasse con attenzione la proposta e che anche il Governo lo facesse. Infatti, nel nostro codice penale vi è una disciplina del vilipendio la quale, in forza della lettera *c*) dell'articolo 87 del codice penale militare di guerra, è attratta, come tutti i delitti contro la personalità dello Stato, nella giurisdizione militare. L'articolo 87 del codice penale militare di guerra non riguarda soltanto il vilipendio, che è un comportamento, ma riguarda anche reati di pura manifestazione del pensiero. Se noi ci limitiamo ad abolire la lettera *c*), l'articolo 87 del codice penale militare di guerra rimane vigente e viene applicato ai militari che partecipano a questo tipo di spedizioni.

Ora, trattandosi di pura manifestazione del pensiero, queste pene molto pesanti, che vanno al di là delle pene previste per il vilipendio – che è un comportamento e quindi è un'altra cosa – e che sono previste nel codice penale, configurano una sanzione che è a nostro avviso non accettabile, in contrasto con lo spirito della Costituzione, nonché in contrasto con i diritti dei militari volontari che prestano servizio in queste operazioni.

Quindi, la nostra proposta è che l'articolo 87 venga abrogato. Del resto, stiamo discutendo di una disciplina transitoria.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Brutti: dunque lei chiede l'abrogazione dell'intero articolo 87.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Sì, dell'intero articolo 87. Dicevo che stiamo discutendo di una disciplina transitoria, come si è detto più volte, e io credo che l'intera materia dovrà essere regolata nuovamente ed in modo organico. Ma noi non possiamo accettare in questo momento che puri reati di opinione, nei quali vi è soltanto manifestazione del pensiero, vengano puniti in modo così severo e pesante nell'ambito di una norma che aveva una giustificazione, uno spirito, un indirizzo all'interno di una visione autoritaria dei rapporti fra cittadino e Stato ed anche all'interno di una concezione autoritaria difforme, contrastante con lo spirito delle regole, dei principi democratici, come poteva essere quella propria di un codice che risale al 1941.

Quindi noi, che non abbiamo avanzato critiche né preconcezioni né di natura ideologica a questa operazione normativa, discutibile e che ci lascia un po' tutti a disagio, chiederemmo alla maggioranza di considerare con

attenzione questa questione: se l'articolo 87 rimane, vi è un pesante reato di opinione ed una punizione per i militari che soltanto manifestino il loro pensiero senza vilipendio, senza comportamenti specificamente offensivi. Questo francamente per noi non è accettabile.

PRESIDENTE. Fermo restando che ci sono anche le due proposte del senatore Zancan, sulle quali mi è parso di non aver sentito ancora l'opinione del senatore Cirami.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Non ci eravamo ancora arrivati, signor Presidente.

Forse qui scontiamo un disguido per la mia disattenzione, senatore Brutti. Dicevo che non era questa la sede dove collocare l'abrogazione dell'articolo 87, perché poi, quando discuteremo della lettera *i*), vedremo che vi sono altri articoli che già si era accennato di voler abrogare. L'abrogazione dell'articolo 87 ci trova favorevoli, ma in quella sede, non in questa.

Inoltre, non concordo con i due subemendamenti di cui ha annunciato la presentazione il senatore Zancan.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, lei insiste nel formalizzarli?

ZANCAN (*Verdi-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, dovendo in qualche modo votare un testo scritto, la invito a presentarli formalmente per iscritto.

Invito il senatore Cirami ad illustrare anche l'emendamento x1.0.201.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PERUZZOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole alle modifiche proposte dal senatore Brutti.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti e tre i subemendamenti presentati dal senatore Massimo Brutti, inclusa la proposta di abrogare l'articolo 87 del codice penale militare di guerra.

Sui due emendamenti presentati dal senatore Zancan, esprimo invece parere contrario.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, vorrei fare alcune precisazioni per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti.

Dovendo votare il maxiemendamento in un unico contesto, è giusto precisare che alla lettera *i*) si chiede l'abrogazione degli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19 e 20 (che non possono restare in vita se viene soppresso l'articolo 17), 87, 155 e 183 del codice penale militare di guerra.

Infine, si aggiunge la lettera *l*), ove si modifica la rubrica del Titolo II, come già precisato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.200/4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il testo del subemendamento x1.0.200/100 del senatore Zancan, di cui do lettura: «Alla lettera *c*), sostituire la parola: »violazione« con l'altra: »delitto« e sostituire le parole: »luogo militare« con le altre: »nel corso di operazioni armate«».

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PERUZZOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.200/100, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.200 (Testo 2), presentato dal senatore Cirami e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.201, presentato dal senatore Cirami e da altri senatori.

È approvato.

Do ora lettura dell'ordine del giorno G2, presentato dai senatori Brutti Massimo, Nieddu, Forcieri e Fassone:

«Il Senato,

considerato che il decreto-legge n. 421 contiene una normativa transitoria volta ad applicare norme del codice penale militare di guerra, con limitazioni e modificazioni, al personale militare impegnato in spedizioni all'estero per operazioni militari armate;

che nella situazione attuale vi è l'esigenza indifferibile di una nuova legge organica sulla materia penale e militare e ciò significa rifor-

mare profondamente le norme finora vigenti, in larga misura anacronistiche;

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge volto ad introdurre un corpo di norme pienamente coerente con il dettato costituzionale, che comprenda una nuova disciplina penale militare delle missioni all'estero e razionalizzi il riparto della giurisdizione tra l'autorità giudiziaria penale militare e l'autorità giudiziaria ordinaria».

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, avevamo già preannunciato la presentazione di un ordine del giorno, il cui testo ora consegnò alla Presidenza. Poiché i contenuti dei due ordini del giorno convergono, ci dichiariamo favorevoli ad entrambi.

PRESIDENTE Do lettura dell'ordine del giorno G3, presentato dai senatori Cirami, Peruzzotti e Palombo:

«Il Senato

tenuto conto che, le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) hanno approvato in sede referente il disegno di legge che introduce alcune urgenti modifiche al codice penale militare di guerra e considerato che per le Forze armate italiane, in relazione al regime penale militare di dette missioni all'estero, non appaiono congrui né il sistema della legge penale militare di pace, né quello della legge penale militare di guerra, e che si ritiene, pertanto, necessario introdurre nell'ordinamento un'apposita legislazione;

ritenuto che questo debba raggiungersi per le usuali ragioni di tecnica legislativa nella codificazione, mediante lo strumento della delega legislativa;

ritenuto che occorre altresì razionalizzare, anche in ossequio delle norme costituzionali, l'organizzazione e il riparto della giurisdizione tra giudice penale militare e giudice ordinario;

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge per una delega legislativa volta ad introdurre un corpo di norme per la disciplina penale militare delle missioni all'estero e per razionalizzare, in armonia con la Costituzione, l'organizzazione e il riparto della giurisdizione tra l'autorità giudiziaria penale militare e l'autorità giudiziaria ordinaria».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tali ordini del giorno.

PERUZZOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2 e G3 non saranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA. (*Misto-RC*) Signor Presidente, onorevoli colleghi, i disegni di legge relativi alle modifiche e all'applicazione del codice penale militare di guerra anche dopo gli emendamenti presentati dal Governo rimangono palesemente incostituzionali. Con la presentazione della pregiudiziale di costituzionalità abbiamo illustrato in dettaglio gli argomenti a supporto, condivisi da molti senatori del Gruppo dei Verdi, come pure da autorevoli esponenti dell'Ulivo, alcuni dei quali sono anche intervenuti in esplicito dissenso con il loro Gruppo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue MALABARBA*). In sede di dichiarazione di voto intendo sottolineare alcuni aspetti più strettamente di carattere politico e – perché no? – ideale e anche etico, che non è figlio minore delle norme giuridiche, che pure sono importanti. Mi corre il dovere di rivolgermi in particolare ai colleghi del centro-sinistra, in primo luogo al senatore Massimo Brutti che è un profondo conoscitore della materia.

Ancora una volta il tema della guerra provoca una frattura nella sinistra. Noi, infatti, non criticiamo il senatore Brutti perché interviene come se, paradossalmente, fosse ancora sottosegretario alla difesa, noi criticiamo la maggioranza del centro-sinistra perché, anche attraverso questo specifico dibattito, sposa in pieno la guerra guerreggiata e l'intervento militare italiano in questa guerra. Noi criticiamo la maggioranza del centro-sinistra perché rinuncia a battersi contro la riesumazione di un codice fascista, il codice penale militare di guerra che, seppure emendato, rappresenta un'ulteriore regressione della nostra civiltà democratica, di cui la Costituzione rappresenta il supremo ordinamento.

Voi cari colleghi del centro-sinistra, cari colleghi DS, continuate ad ignorare ciò che si sta muovendo all'interno della società, continuate ad ignorare la grande mobilitazione che non solamente nel mondo giovanile, ma anche nelle organizzazioni sindacali, anche all'interno dell'associazio-

nismo, a cui molti hanno guardato negli anni passati, spinge per un cambiamento di politica, una rottura con le politiche liberiste che ancora in qualche modo sono sostenute da una maggioranza all'interno delle Aule parlamentari ma non trovano più un consenso all'interno della società.

Sono le politiche liberiste che producono come filiazione le politiche di guerra. Questa che sta diventando ormai un fatto permanente, di carattere globale è la guerra della nostra epoca; è inutile che continuiamo a fare distinzioni sul fatto che si tratti di un conflitto armato o di qualcosa di dissimile per cui dobbiamo adeguare i nostri codici e le nostre norme.

Si dice chiaramente da parte delle componenti della destra che questa guerra la dobbiamo fare perché è giusta. Ebbene, coloro che sono contro le guerre debbono respingere anche queste proposte di modifica dei codici militari, o meglio, di riesumazione di norme che dovrebbero essere morte e sepolte nel nostro ordinamento democratico.

Questa è un'esortazione da parte di coloro che invece vogliono guardare alle forze nuove che si muovono nella società a livello mondiale: c'è un forte movimento di critica alle politiche liberiste e di contestazione alla guerra. Dalle organizzazioni religiose – cristiane, musulmane e di tutte le fedi – perviene la richiesta alle istituzioni di porre fine alla guerra. Ora, i risultati di questa guerra sono drammaticamente fallimentari: si registrano ripercussioni in altri Paesi, altro che risolvere la questione palestinese! Ci troviamo nella situazione, di cui ormai non si parla più, in cui la guerra alla fine sta divenendo un vero e proprio «incendio» per tutta una zona dell'Asia e che può estendersi ad altre aree del mondo.

Su tali questioni politiche dobbiamo puntare i piedi, non dobbiamo semplicemente trincerarci dietro alcune norme giuridiche che possono essere più o meno adeguate. È contro la guerra che noi dobbiamo in qualche modo batterci, collegandoci ai sentimenti più nobili che emergono dalla società.

Anche la grande mobilitazione di sabato scorso dei lavoratori immigrati è riferibile alle questioni che stiamo discutendo in questa sede. Anche questo è un modo per cercare di risolvere i rapporti con altre realtà sociali ed etniche di altri Paesi. Non possiamo intervenire semplicemente mettendoci l'elmetto, chiudendo gli occhi e andando a testa bassa a sostenere le politiche interventiste degli Stati Uniti d'America.

Chiediamo a tutte le forze dell'opposizione di compiere una riflessione profonda su tali questioni, affinché non vi sia un adeguamento progressivo che, dapprima con la partecipazione e il sostegno esterno a questa guerra, poi con la partecipazione militare diretta, adesso con la modifica dei codici militari e domani con la modifica della Costituzione su alcuni punti fondamentali, porti ad un cambiamento della natura materiale della nostra democrazia.

In merito, Rifondazione Comunista continuerà a sostenere con decisione una battaglia di opposizione intransigente e chiede che tutte le coscienze democratiche raccolgano questo appello.

Concludo la mia dichiarazione di voto, sottolineando che, poiché a nostro parere i due provvedimenti in discussione sono incostituzionali, vo-

teremo contro. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com e del senatore Peterlini*).

MARTONE (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del nostro Gruppo a questo disegno di legge e preannuncio il voto contrario anche al successivo provvedimento al nostro esame per le ragioni espresse ieri dal collega Zancan e anche dal sottoscritto, ragioni che in buona parte ricalcano quelle espresse in precedenza dal collega Malabarba.

In merito vorrei condividere una serie di riflessioni, soprattutto con riferimento a ciò che è accaduto ieri, che sembra essere soltanto una piccola deviazione semantica, ma che invece rappresenta – purtroppo – una trasformazione epocale nel diritto e anche nel modo in cui il nostro Paese intende la sua presenza in politica estera. La nuova categoria di guerra guerreggiata non è esclusivamente una differenza semantica o di stile ma di contenuto. Di fatto, ci troviamo di fronte ad una nuova categoria di guerra senza avere gli strumenti di diritto per poterla regolamentare e per poterci opporre.

Quindi, la categoria di guerra guerreggiata è esclusivamente una «foglia di fico» per poter giustificare un nuovo modello di politica estera, un modello conservatore e aggressivo che di fatto si rifà a vecchi schemi: a schemi di guerra fredda, che invece continuano a dimostrare la loro irrilevanza.

Vorrei svolgere una prima considerazione per dimostrare la necessità di intervenire nei conflitti con azioni diplomatiche e di soluzione delle contraddizioni che sono alla loro stessa radice.

In un interessantissimo libro di un professore universitario americano, Chalmer Johnson, egli fa sua una teoria della CIA, quella del *Blowback*. Tale teoria (del ritorno di fiamma) dimostra come l'impero americano, o comunque sia la politica estera americana, che questo Governo ha sposato in maniera acritica e sottomessa, altro non è se non una continuazione di schemi di Guerra fredda, da un certo punto di vista. Si tratta di una politica estera che ha creato gravi contraddizioni a livello regionale e planetario: vedasi il conflitto India-Pakistan; l'intervento in Afghanistan, che la storia ci dimostra essere stato in parte anche portato avanti dal Governo degli Stati Uniti quando ha sostenuto il regime dei talibani contro l'invasione sovietica; il conflitto tra palestinesi e israeliani. Insomma, sono tutti quanti semi di dissidio e di discordia, seminati nel passato, che andranno a ritorcersi contro il cosiddetto impero americano, come afferma Chalmer Johnson.

Questo ci dovrebbe in effetti far rielaborare il nostro approccio verso la politica estera, che deve andare a risolvere i conflitti e le contraddizioni

alla radice. Purtroppo, la nostra opposizione alla guerra non è soltanto di tipo etico, ma anche di tipo politico.

In secondo luogo, a questo punto ci domandiamo anche quali siano i fondamenti geopolitici di questo nuovo modo di intendere i conflitti e l'intervento militare. Non è un caso che l'Afghanistan ha una grande importanza dal punto di vista geopolitico per il transito di risorse naturali, essenziali e fondamentali, per alimentare il nostro modello di sviluppo energivoro e quantitativo. Dall'Afghanistan passano dei grandi gasdotti e oleodotti sostenuti da imprese multinazionali statunitensi, come anche dal Kosovo e dalla Cecenia. Non possiamo prescindere, quindi, dalla nostra opposizione a questo nuovo modello di guerra e di intervento militare, e anche da una critica al modello di crescita quantitativa proprio del sistema delle economie neoliberiste.

Altro punto: questa guerra e questo dibattito, che si è svolto ieri e oggi in Aula, dimostrano come la guerra guerreggiata o guerra dichiarata, che dir si voglia, rappresentano l'oblio della ragione e del diritto, proprio perché si sopravviene e si vanifica tutto lo sforzo compiuto dalla comunità internazionale dal secondo conflitto mondiale in poi per creare modelli di prevenzione, di compensazione e di soluzione diplomatica dei conflitti.

Il problema fondamentale, come ha anche dimostrato il collega Zancan, è che in questo caso con la guerra voi non soltanto stravolgete il diritto internazionale, ma state stravolgendo, con l'applicazione del codice penale militare di guerra, anche i fondamenti principali del diritto: i diritti fondamentali della persona. Non è un caso che ad esempio, a livello di Nazioni Unite, ci sia un forte conflitto in Assemblea con le ONLUS sulle nuove convenzioni sul terrorismo, proprio perché queste ultime andrebbero a stravolgere i diritti fondamentali della persona all'integrità, all'accesso all'informazione e alla libertà di espressione. Su questo, in effetti, non possiamo non continuare la nostra battaglia.

Vorrei sottolineare un altro punto e scusatemi la polemica. La settimana prossima a Porto Alegre si svolgerà un grande vertice interparlamentare e anche dei movimenti sociali. Le due parole d'ordine di chi si recherà a Porto Alegre saranno quelle del «no» netto alla guerra e di una critica radicale al sistema neoliberista. Molte persone sedute in quest'Aula e anche in quella della Camera dei deputati saranno a Porto Alegre.

Mi auguro che possa essere questa un'occasione di ragionamento e di scambio vicendevole e costruttivo, poiché al momento le posizioni espresse in quest'Aula a sostegno della guerra certamente non fanno giustizia delle esigenze della società civile e non sono coerenti rispetto all'impegno che molti parlamentari si sono presi andando a Porto Alegre. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com e del senatore Petrolini. Congratulazioni.*)

NIEDDU (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, non saremmo qui a discutere il provvedimento in esame se non si fossero verificati gli attentati dell'11 settembre scorso, che sono stati un attacco alla pace e alla sicurezza internazionale. Reagire a questo attacco è un dovere e, come riconosciuto dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 1368 del 12 settembre 2001, è anche un diritto inerente alla legittima difesa sancita dalla Carta delle Nazioni Unite.

Il rifiuto del regime talibano di consegnare Bin Laden e altri terroristi, nonostante le prove evidenti della loro responsabilità nei fatti dell'11 settembre, ha reso necessaria l'iniziativa militare e la cooperazione internazionale per assicurare alla giustizia gli autori, gli organizzatori, i mandanti e i complici delle atrocità dell'11 settembre.

Il Consiglio Atlantico ha stabilito che gli atti terroristici contro gli Stati Uniti sono stati diretti dall'estero e ha ritenuto gli stessi un attacco armato diretto contro uno dei Paesi dell'Alleanza da considerare, in virtù dell'articolo 5 del Trattato, come un attacco a tutti gli alleati.

Conformemente a tutto ciò, il Governo degli Stati Uniti ha presentato alla NATO e ai Paesi membri una richiesta di collaborazione che opportunamente e doverosamente il nostro Paese ha accolto ai primi di ottobre, con i necessari passaggi parlamentari di Camera e Senato.

La nostra partecipazione all'operazione «Libertà Duratura» avviene dunque nel quadro della piena legittimità internazionale ed è tesa a contrastare, colpire ed estirpare, con un'azione di polizia militare internazionale, le reti terroristiche, le fonti di finanziamento e le complicità di cui esse si avvalgono. Non ci sfugge peraltro che il dopo talibani ha aperto una fase nuova per l'Afghanistan: quella della ricostruzione, della sicurezza e della pace.

Il ripristino di condizioni minime di vivibilità per quella comunità è oggi possibile proprio grazie all'iniziativa militare intrapresa dopo i fatti dell'11 settembre, che ha nettamente smentito le previsioni pessimistiche sull'inutilità dell'intervento militare. L'Afghanistan di oggi può contare sulla concreta solidarietà internazionale, ma essa deve potersi esplicitare in un'adeguata e sufficiente cornice di sicurezza e di ordine alla quale il nostro contingente militare fornirà il proprio contributo per evitare che l'utilizzo degli aiuti e dei soccorsi umanitari divengano ragioni di disordini e di scontri armati tra fazioni.

Signor Presidente, nonostante le riserve espresse sulle norme relative al codice penale militare di guerra (norme comunque migliorate in sede emendativa, in particolare – lo voglio sottolineare – in relazione all'articolo 184-*bis* che rafforza la tutela umanitaria fissata già nelle convenzioni internazionali) che noi abbiamo avanzato, poiché tale materia meriterebbe trattazione ben più ragionata, complessiva e organizzata, senza l'incombere della scadenza del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, anche in ragione degli impegni assunti dal Governo con l'accoglimento degli ordini del giorno analoghi presentati dall'opposizione e dalla maggioranza, esprimiamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame. Siamo consapevoli che esso è necessario perché il nostro Paese sia coerente

con gli impegni assunti in campo internazionale rispetto all'esigenza di combattere, contrastare ed estirpare questa nuova violenza che ha insanguinato gli Stati Uniti e che, se non sconfitta, rischia di creare ulteriori drammatici eventi. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PALOMBO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO (AN). Signor Presidente, confermo il voto favorevole di Alleanza Nazionale al provvedimento, da me già espresso in sede di discussione generale, con la certezza che il Governo emanerà in breve tempo un altro provvedimento risolutivamente organico per la riforma della giustizia militare allo scopo di renderla effettivamente ed efficacemente idonea a tutelare penalmente il più prezioso strumento di difesa della Repubblica, cioè il personale delle nostre Forze armate, che giornalmente serve in silenzio la patria in Italia e nel mondo e al quale rivolgo il saluto affettuoso e riconoscente di Alleanza Nazionale e mio personale. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e cari colleghi, ancora una volta in un'Aula parlamentare si discute della guerra e della pace.

Voglio anzitutto rispondere ai colleghi senatori Malabarba e Martone, i quali hanno avanzato con molto decoro e con molta dignità le tesi di un pacifismo assoluto, che nessuno in quest'Aula è un guerrafondaio; siamo tutti pacifisti ed esprimiamo unanimemente un giudizio negativo sulla guerra.

Non voglio richiamare i discorsi di Tommaso d'Aquino sulla guerra giusta, dico però che le guerre di difesa sono assai diverse, dal punto di vista dell'etica e della politica, dalle guerre di offesa. Noi partecipiamo ad una guerra di difesa della civiltà contro la barbarie, di difesa della tolleranza contro il terrorismo. Quella che si combatte in Afghanistan è una guerra di difesa; mi guardo bene, da laico quale sono, dal definirla una guerra santa, ma il giudizio etico e politico sulle guerre di difesa è assai diverso da quello sulle guerre di offesa.

Purtroppo, gli studi sulla guerra in Italia non sono molto frequentati; nell'Ottocento ricordo soltanto Carlo Pisacane come grande teorico degli studi sulla guerra in Italia. In Germania questi studi sono più frequentati: un grande teorico della guerra, Von Clausewitz, ha detto che essa «non è altro che la prosecuzione della politica con altri mezzi».

Ebbene, si è tentato di battere il terrorismo con strumenti politici, ma non siamo riusciti a farlo, il mondo civile non è riuscito a battere il terrorismo con gli strumenti della politica e si utilizzano perciò gli strumenti della guerra. Una guerra che deve essere circoscritta, che non deve essere un focolaio infettivo di altre guerre e che dovrà terminare quando saranno battute le centrali del terrorismo cosiddetto islamico. Parlo di terrorismo cosiddetto islamico perché dobbiamo stare bene attenti a non trasformare la guerra guerreggiata in Afghanistan in una guerra contro l'Islam.

Mi ritengo un attento lettore di testi islamici. Il nostro Paese ha con l'Islam vecchie frequentazioni: in Sicilia, a Bari, a Taranto, ad Agropoli, nel Garigliano vi sono stati insediamenti arabi; alcuni di lunghissima durata (400 anni in Sicilia), il più breve, quello del Garigliano, è durato 15 anni e fu distrutto nel 916 con la Lega voluta da papa Leone.

Le antiche frequentazioni con gli arabi e con l'Islam ci hanno apporato cultura e civiltà. Dobbiamo domandarci se l'Occidente ha restituito all'Islam quello che l'Islam ha dato all'Occidente; credo che nello scambio del dare e dell'avere fra queste due grandi culture, l'Occidente sia debitore e non creditore nei confronti dell'Islam.

Ed allora bisognerà, battuto il terrorismo, riprendere con le grandi culture islamiche un rapporto diverso da quello che è stato tenuto finora, che ha inflitto all'Islam grandi frustrazioni e lo ha trasformato da religione della tolleranza in religione del fanatismo.

Conosco un solo episodio, prima di quelli attuali, di fanatismo nell'Islam. Mi riferisco al «Vecchio della montagna», alla setta degli Hashishin, di cui fu vittima un nostro connazionale, il marchese Corrado di Monferato; erano gli anni attorno al 1100. Dopo quell'epoca l'Islam è stata religione della tolleranza, dello scambio di cultura e di civiltà. Credo che, battuto il terrorismo generato dall'attuale fanatismo islamico, si avranno dei periodi in cui ritornerà il proficuo scambio di cultura e di civiltà. L'Occidente dovrà prendere l'iniziativa in questo senso.

Ancora due notazioni prima di concludere. Ho sentito da parte del senatore Malabarba degli accenti – mi perdoni il collega se lo definisco così – di antiamericanismo di maniera. Sono italiano, sono europeo, non sono americano, ma è difficile non riconoscere che nessun altro Paese al mondo ha assicurato per tanto tempo tanta democrazia e un livello di vita di sufficiente agiatezza economica a tanta parte dei propri cittadini.

L'America, piaccia o non piaccia, è un grande Paese. Certo, siamo italiani, siamo europei, orgogliosi della nostra cultura e della nostra civiltà. Dobbiamo però ricordare che se non ci fossero stati gli Stati Uniti d'America probabilmente in Europa ci sarebbe ancora il nazismo. Dobbiamo ricordare che il contributo dato dagli Stati Uniti d'America alla liberazione dei popoli non ha precedenti nella storia dell'umanità. E allora l'antiamericanismo di maniera mi sembra un'ingiustizia, un'ingiustizia storica e io credo che la nostra valutazione degli Stati Uniti e dell'attuale congerie mondiale debba essere assai diversa e di gratitudine nei confronti di quel Paese per averci liberato da regimi dittatoriali.

Un'ultima notazione. Sono convinto, anzi straconvinto, che nel mondo non si avrà pace se non si risolverà la questione palestinese, che sta avvelenando il mondo; così come sono convinto che all'origine del fanatismo islamico attuale ci sia anche l'atteggiamento che l'Europa ha assunto nei confronti della questione palestinese. Sono sane e giuste le richieste di Israele per la propria esistenza e per la propria sicurezza, ma si devono altresì tenere in conto i diritti all'autodeterminazione dei popoli per la Nazione palestinese.

Il nostro Paese ha già svolto con i Governi Craxi e Andreotti una funzione positiva nello scacchiere mediorientale. Credo che questo Governo farà ancora di più, giocherà un ruolo di mediazione nel Medio Oriente, ruolo che, ripeto, tiene conto dei sacrosanti diritti di Israele all'esistenza e alla sicurezza, ma anche degli altrettanto sacrosanti diritti del popolo palestinese ad una patria e all'autodeterminazione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF. Congratulazioni.*)

MORO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LNP*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi LNP e AN.*)

DI SIENA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI SIENA (*DS-U*). Signor Presidente, a differenza del voto che esprimerà il Gruppo cui appartengo, annuncio la mia contrarietà al provvedimento in esame per due ragioni fondamentali.

In primo luogo, poiché a suo tempo, insieme ad altri senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra e del centro-sinistra, ho espresso un voto negativo in merito alla spedizione italiana in Afghanistan, oggi non posso che manifestare nuovamente la mia contrarietà nel momento in cui si arriva a finanziare quella missione.

La discussione che si è svolta in questi due giorni nell'Aula del Senato conferma ancor più il mio orientamento negativo nei confronti di una tendenza e di un indirizzo, in cui vedo accomunati componenti di uno schieramento ampio di questo Parlamento, che riguarda il futuro delle relazioni internazionali, il modo in cui esse sono gestite, i possibili sviluppi e gli ulteriori pericoli di estensione del conflitto.

Il fatto che per la prima volta si ricorra, nella fattispecie, all'attivazione del codice militare di guerra, sia pure con le limitazioni – di cui apprezzo lo spirito – con le quali da parte della maggioranza del mio Gruppo si è contribuito a contenerne l'efficacia, mi sembra rappresenti una conferma di quel piano inclinato su cui il nostro Paese e la comunità interna-

zionale si stanno incamminando. Ciò comporta, da un lato, l'estensione del conflitto e, dall'altro lato, la possibilità di una tendenziale militarizzazione della vita delle nostre società.

So – naturalmente parlo a titolo personale – che questi miei convinimenti non sono isolati all'interno del Gruppo dei Democratici di Sinistra e che un numero cospicuo di senatori DS la pensa come me. Credo che questo debba essere un elemento di riflessione per tutta l'Aula, ma soprattutto per il centro-sinistra, che su questi temi ritengo abbia bisogno di meditare a lungo e di verificare un mutamento di indirizzo che purtroppo non condivido e che mi pare sia confermato nell'orientamento di voto. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, Verdi-U e Misto-RC e dei senatori Salvi, Bonavita e Fassone*).

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare, come rappresentante della Lega per l'Autonomia lombarda, il voto contrario al provvedimento in esame.

Non si tratta semplicemente di essere antiamericani, perché ritengo che nessuno sia contro gli Stati Uniti d'America, ma di essere contro la guerra, e noi siamo contro il Governo americano, che è guerrafondaio e sta massacrando l'intero popolo afgano. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la riscrittura delle norme sull'applicazione del codice penale militare di guerra ha ridotto i punti di dissenso sul provvedimento che avevo preannunciato, in sede di discussione generale, a nome del Gruppo della Margherita.

In particolare, voglio sottolineare l'inserimento, nelle norme che stiamo per approvare, di disposizioni di carattere umanitario a tutela delle popolazioni che, affiancandosi a norme più chiare per i militari impegnati in Afghanistan, certamente daranno la possibilità alla nostra spedizione di essere anche amata – come accade solitamente – dalla popolazione che sta servendo.

Sottolineo altresì, come elemento assai positivo, l'abrogazione dell'articolo 87 del codice penale militare perché, come avevo detto in discussione generale, tale riferimento poteva essere fra le cause del silenzio che accompagna questa guerra.

Quindi, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Margherita su un decreto-legge che riguarda l'operazione «*Enduring Freedom*», sapendo però che essa non è conclusa e ribadendo i rischi sia militari che politici

di una possibile estensione del conflitto. Credo che dobbiamo continuare a considerare come preoccupante un allargamento di questo intervento che non sia fortemente motivato.

All'inizio di quest'anno, il 6 gennaio, il presidente Bush ha detto che la guerra continuerà. «La guerra» – ha annunciato Bush – «durerà oltre questo 2002 e l'Afghanistan è soltanto il primo fronte. I terroristi non avranno pace. Se qualche Paese offrirà loro aiuto, cibo, riparo, l'America muoverà contro questo Paese».

Certo, si tratta di neutralizzare i possibili nuclei terroristici ancora attivi in Afghanistan, possibilmente di assicurare alla giustizia i capi dell'organizzazione, troncando le ramificazioni di Al Qaeda che a varie dimensioni sono state rintracciate in una sessantina di Paesi.

Ma sarà la guerra che abbiamo visto, la guerra a cui abbiamo partecipato e a cui partecipiamo l'unico strumento? Io credo che dobbiamo sempre ricordare che la partecipazione italiana – e non solo italiana – all'iniziativa presa dagli Stati Uniti ha il suo fondamento nell'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, nel nuovo concetto strategico adottato dal Consiglio atlantico nel 1999.

Ci pare difficile che ricorrano gli stessi presupposti per operazioni militari nei confronti di altri Paesi nei quali si anniderebbero le basi di Al Qaeda (il Sudan, la Somalia, l'Iraq, lo Yemen e via dicendo). Sostenibile è invece la collaborazione – come ho detto in discussione generale, citando l'attuale missione «ISAF» chiesta dal Governo afgano – che un Governo legittimo solleciti per essere aiutato a sconfiggere un nucleo terroristico. L'operazione «spalla a spalla», intrapresa dal Governo delle Filippine con il supporto di specialisti statunitensi, individua appunto questo percorso.

L'altro elemento politico sul quale richiamiamo l'attenzione del Governo è il rischio, che ogni tanto è affiorato in questi primi centoventi giorni di lotta al terrorismo, che questa lotta assuma i connotati di una controffensiva americana, al posto di quelli di una resistenza determinata al terrorismo da parte dell'intera comunità internazionale. La precedenza assoluta che ultimamente è stata data alle operazioni di «*Enduring Freedom*» rispetto a quelle della missione «ISAF» (precedenza che ha coinvolto anche il ritardato arrivo del contingente italiano a Kabul) è un segnale che – senza enfasi ma con la prudenza di alleati – va discusso e coordinato.

Ho ricordato in discussione generale che uno degli aspetti positivi è la coesione della coalizione in questi mesi; coesione che è stata rafforzata dalla Conferenza che l'altro giorno ha riunito a Tokyo i Paesi donatori. L'impegno per la ricostruzione segnala infatti il senso vero della coalizione e quindi anche della missione «*Enduring Freedom*»: la lotta al terrorismo, e non la lotta contro l'Afghanistan ed il suo popolo.

La Conferenza di Tokyo ha visto riuniti 61 Paesi e 21 organizzazioni internazionali. La comunità internazionale ha assicurato quattro miliardi e mezzo di dollari, tra impegni immediati e impegni pluriennali fino al 2006. Credo sia giusto sottolineare che l'unico impegno plurienn-

nale è stato preso dall'Unione europea, che emerge da Tokyo come il maggior donatore all'Afghanistan, con circa 600 milioni di euro per il 2002, ed un impegno, fino al 2006, per altri 2.300 milioni di euro. In questa maniera, l'Unione europea copre da sola quasi un quarto dell'intero ammontare di aiuti giudicati necessari dall'ONU e dalle organizzazioni internazionali.

Come ho detto, i risultati della Conferenza di Tokyo per quanto riguarda l'Afghanistan sono positivi, però dovremo monitorarli. Tuttavia, il successo dell'alleanza militare, ora rafforzato dall'alleanza per la ricostruzione, non deve far dimenticare i reali problemi del mondo. Non deve far dimenticare che lo sforzo maggiore va prodotto per individuare ed applicare il nuovo ordine mondiale, del quale si discuteva negli anni Ottanta, e che, dopo l'euforia della caduta del muro di Berlino, si è pensato di affidare al mercato. Questa delega al mercato non ha funzionato e la guerra di cui stiamo discutendo ne è un esempio. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PERUZZOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI, *relatore*. Signor Presidente, desidero presentare una proposta di coordinamento, di cui do lettura: «Al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303"».

PRESIDENTE. Ritengo che il coordinamento finale sia sicuramente da effettuare in tal senso. Pertanto, se non si fanno osservazioni, la proposta di coordinamento (coord. 1) si intende accolta.

Prima di procedere alla votazione, chiedo al senatore Cirami, relatore sul disegno di legge n. 915, se tale provvedimento sia da ritenersi assorbito.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, l'intero contenuto del disegno di legge n. 915 è stato recepito, sia pure con alcune modifiche, all'interno del disegno di legge n. 914. Ritengo pertanto che il disegno di legge n. 915 possa essere dichiarato assorbito.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Procediamo dunque per alzata di mano. (*Proteste dal Gruppo DS-U*).

Colleghi, ieri il Vice presidente di turno ha dato lettura delle nuove norme sui tempi di votazione. (*Commenti dal Gruppo DS-U*).

Dal momento che è la prima volta che si presenta l'occasione di applicare tali norme, procederemo nuovamente a verificare se la richiesta del senatore Boco è appoggiata. Ricordo però che ora sono a disposizione soltanto cinque secondi; quindi, se il pulsante non funziona, ciò è dovuto al fatto che il sistema di votazione è già chiuso.

Invito il senatore segretario a verificare nuovamente se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata »*Enduring Freedom*«. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata a effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Pertanto, come precedentemente annunciato, il disegno di legge n. 915 è da considerarsi assorbito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e discussione congiunta della relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee su:

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 816, già approvato dalla Camera dei deputati, congiuntamente alla discussione del Documento LXXXVII, n. 1.

Ricordo che nel corso della seduta del 21 dicembre 2001 il senatore Basile, relatore del disegno di legge n. 816, ha svolto la relazione orale.

Il senatore Greco, relatore sul Documento LXXXVII, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

GRECO, *relatore*. Signore Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il documento al nostro esame, insieme alla legge comunitaria 2001, credo rappresenti il momento più importante del processo di partecipazione del Parlamento alla formazione ed attuazione delle politiche e delle normative comunitarie. E lo sarà maggiormente quando, come speriamo possa avvenire a breve, verrà approvata la già presentata proposta di adeguamento del Regolamento del Senato alle esigenze di raccordo con l'Unione europea, trasformando la Giunta per gli affari delle Comunità europee in Commissione permanente ed introducendo anche in questo ramo del Parlamento, come è avvenuto nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati, l'istituto della sessione comunitaria, finalizzato ad assicurare tempi certi per l'esame della legge comunitaria annuale e a conferire tempestività e sistematicità all'esame della relazione in titolo. Oltretutto, non è più accettabile la diversa situazione creatasi tra i due rami del Parlamento dopo la già avvenuta trasformazione della Giunta in Commissione presso la Camera dei deputati.

È evidente che, oltre all'adeguamento delle nostre disposizioni regolamentari interne, occorre proseguire sulla strada del rafforzamento degli strumenti di intervento nella cosiddetta fase ascendente del diritto dell'Unione europea, la cui ultima misura è rappresentata dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, appunto la legge comunitaria del 2000, che ha introdotto l'obbligo per il Governo dell'immediata trasmissione al Parlamento di tutti gli atti e progetti di atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione sui quali, una volta ricevuti, le Commissioni possono formulare rilievi e suggerire al Governo gli opportuni indirizzi. È una previsione, questa, sicuramente opportuna, anche se – dobbiamo lamentare – ancora purtroppo resta di fatto non completamente applicata.

Ma veniamo adesso ai richiami alle principali materie toccate nella relazione, non senza prima aver fatto osservare che essa, riferendosi al 2000, è stata predisposta dal Governo nella XIII legislatura, e che il Governo attuale, salvo qualche integrazione per le politiche in prospettiva, ha recepito integralmente in forza dello stesso spirito *bipartisan* che caratterizza l'approccio della nostra Giunta alle tematiche comunitarie.

I punti più innovativi e qualificanti introdotti dall'attuale Governo nel suo programma riguardano soprattutto materie il cui ordine, nella scala delle priorità, è risultato sconvolto dai tragici fatti dell'11 settembre, con le innegabili ripercussioni che essi hanno determinato nei diversi settori delle politiche europee e internazionali, da quello economico a quello della cooperazione giudiziaria e di polizia, dalla sicurezza comune al versante della difesa.

Si tratta di un nuovo quadro di priorità che ha dato accelerazione al dibattito del dopo Nizza sul futuro dell'Europa con l'avvio da parte della Giunta, con la 3ª Commissione del Senato e con le Commissioni III e XIV della Camera, di una interessante e sicuramente proficua indagine conoscitiva, estesa oltre i quattro punti della Dichiarazione XXIII del Trattato di Nizza.

Una prima parte dell'indagine si è conclusa nello scorso novembre ed ha dato come risultato il Documento XVI, n. 2, discusso in Aula il 28 novembre quando è stata approvata la risoluzione sugli indirizzi al Governo per il Vertice di Laeken, nelle cui conclusioni risultano con soddisfazione accolti alcuni nostri importanti suggerimenti, tra cui l'indicazione del termine (primo semestre 2003) per la conclusione dei lavori della Convenzione e per la composizione dell'organismo deputato al progetto di riforma.

Tra le novità intervenute e menzionate nel nostro documento figurano anche le conclusioni della XXV COSAC, svoltasi a Bruxelles il 4 e 5 ottobre del 2001, conclusioni adottate con l'apporto determinante della nostra delegazione, soprattutto in ordine all'assoluta urgenza di una coalizione globale contro il terrorismo e con riferimento anche alle strategie per la crescita dell'occupazione e della questione sociale, alle misure in materia di sicurezza alimentare, rispetto a cui è stata da noi avanzata la candidatura della città di Parma come sede dell'Autorità indipendente, ed infine alle linee di maggior rigore e severità tracciate a Bruxelles in tema di immigrazione clandestina, traffici umani e richieste di asilo politico strumentali.

Attenzione particolare è stata dedicata all'agricoltura, che è trattata al punto 3 della relazione governativa, insieme alle altre politiche del Primo Pilastro. Nell'ottica di una politica rispettosa delle esigenze di progresso e di sviluppo dell'economia agricola nazionale, la Commissione agricoltura nel suo parere ha fatto bene a richiamare le questioni aperte relative ai comparti del riso, del tabacco, dell'ortofrutta e della zootecnia di qualità.

Piena condivisione credo possa essere espressa alla raccomandazione che il processo di ampliamento non escluda il Mezzogiorno dalle politiche di sostegno allo sviluppo, nonché alla sottolineata necessità di assicurare il

rispetto dei principi relativi alla sicurezza alimentare e alla tutela dei consumatori e di assumere un impegno forte a favore della trasparenza nell'etichettatura dell'olio di oliva.

Altra specifica raccomandazione è stata formulata in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici, con la prospettata opportunità di acquisire chiarimenti sull'effettivo completamento del processo nei settori del gas, dell'energia elettrica, del servizio postale, del servizio di notifica ed esecuzione svolto dagli ufficiali giudiziari.

Uno degli argomenti più significativi affrontati dal documento in esame è quello della coesione economica e sociale, in ordine al quale è stata indicata l'esigenza di acquisire maggiori elementi di informazione per quanto concerne l'impiego dei circa 41.000 miliardi di lire – mi risulta difficile trasformarli ora, seduta stante, in euro – stanziati per l'Italia nel quadro dei fondi strutturali per il periodo di programmazione finanziaria 2000-2006, nonché di svolgere una valutazione complessiva sull'utilizzo dei fondi destinati all'Italia per il 1994-1999.

Queste segnalazioni e raccomandazioni sul versante dei fondi strutturali risultano motivate dall'esigenza di dare priorità all'obiettivo di realizzare un'efficace gestione degli stessi, soprattutto in vista dei profondi cambiamenti che deriveranno dall'allargamento dell'Unione, priorità che ha spinto la Giunta a chiedere ed ottenere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva insieme alla 5ª Commissione permanente sull'utilizzazione fatta e sulle prospettive future. In proposito, ricordo che proprio oggi pomeriggio i rispettivi Uffici di Presidenza si riuniranno per fissare l'inizio, i tempi e le modalità per l'espletamento di questa indagine conoscitiva.

Degni di particolare segnalazione sono poi le riflessioni sul processo di ampliamento dell'Unione, contenute nel punto 7 della relazione.

Sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC), argomento divenuto di delicata e complessa attualità dopo l'11 settembre, come sulla materia del Terzo Pilastro, ossia quella relativa allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, rinvio ai punti 8, 9 e 10 della relazione.

Altrettanto dicasi per l'attuazione degli obblighi comunitari e il contenziioso di cui al punto 11 della relazione, ove fra l'altro si dà atto che l'Italia sarebbe scesa dall'ottavo all'undicesimo posto nella classifica europea.

Non si può non concludere facendo cenno ad un'esigenza che nel corso del dibattito in Giunta è stata condivisa all'unanimità: colmare il *deficit* di democrazia che caratterizza l'attuale sistema di adozione delle direttive e normative comunitarie e che fa sentire i cittadini lontani dal processo di integrazione europea, non soltanto economica ma anche politica. Diventa sempre più stringente e pressante la necessità che la nuova Europa sia costruita con l'apporto comune delle istituzioni europee, dei Governi e dei Parlamenti nazionali, il cui intervento non può continuare a consistere nella mera ratifica delle riforme o nel mero recepimento passivo del diritto comunitario.

Senza un attivo coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini, gli stessi si sentiranno sempre estranei alle politiche comunitarie. Molti dei cittadini ritengono che l'Unione si debba occupare di problemi concreti senza dover intervenire nei dettagli di questioni che per la loro natura sarebbe meglio lasciare ai rappresentanti eletti nei Paesi membri o nelle Regioni.

Democratizzazione, semplificazione, efficienza, trasparenza sono esigenze emerse nel corso della discussione della Giunta nel corso della indagine conoscitiva, sopra accennata, sul futuro dell'Europa, ma sono esigenze attestate anche nei recenti, sopravvenuti programmi della Commissione europea per l'anno 2002 e della Presidenza spagnola per il semestre appena iniziato, il cui motto - come sappiamo - è «più Europa».

Avviandomi alla conclusione, mi permetto di dire che più Europa ci sarà anche per l'impegno del Governo, della maggioranza e dei cittadini italiani, ma soprattutto dobbiamo essere d'accordo che ci sia più Italia in Europa. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta. È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è d'obbligo sottolineare che questa discussione si inserisce in un momento politico assai delicato dal punto di vista della posizione dell'Italia nel contesto europeo. Sicché, si impone anzitutto qualche riflessione di carattere generale.

Una prima considerazione può prendere le mosse da quella legge La Pergola della quale il provvedimento all'esame costituisce attuazione. Da tempo si parla di una sua modifica, si avverte fortemente l'esigenza di aggiornarla secondo linee guida alle quali accennerò, ma oggi la prima sottolineatura è di sollievo. Per fortuna, cioè, esiste la legge La Pergola a predeterminare sostanzialmente, sia pure con modalità che - ripeto - necessitano di aggiornamento, il contenuto di quel provvedimento nel quale, anno per anno, il Parlamento assolve al dovere di disporre tutte le misure necessarie all'adempimento, nell'ordinamento interno, degli obblighi derivanti sia dalla sopravvenuta legislazione comunitaria sia dalle sentenze della Corte di giustizia riguardanti l'Italia.

Certo le ultime due leggi comunitarie relative agli anni 1999 e 2000 sono state approvate entro l'anno di riferimento. Ciò ha consentito all'Italia di recuperare il forte ritardo che negli anni precedenti aveva accumulato nell'attuazione della normativa comunitaria e di rientrare oggi tra i Paesi più avanzati da questo punto di vista. Per il 2001, invece, come è evidente, siamo in notevole ritardo. Tuttavia, ripeto, l'esistenza di questo strumento di adempimento routinario, anno per anno, degli obblighi europei ci salva probabilmente da problemi peggiori di un banale ritardo.

Infatti, tra Ministri euro-credibili mandati a casa e Ministri euro-scettici che stanno a guardare, mentre un partito di maggioranza continua a definire l'Unione europea «forcolandia», probabilmente avremmo corso

il rischio di diventare di colpo un Paese euro-inadempiente oltre che euro-isolato. Ma tant'è. Il recente dibattito alla Camera sulle dimissioni del ministro Ruggiero non ha consentito a nessuno di sentirsi tranquillizzato sull'immutato europeismo del nostro Paese, sull'esclusione, cioè, del rischio che si eriga da Roma una sorta di muro di Bruxelles, magari coltivato a banane e fichi d'India, pur se anche i coltivatori di fichi d'India da queste parti cambiano opinione a pochi giorni di distanza.

Le giornate in corso sono segnate da grandi ravvedimenti. Il vice presidente Fini, in odore di nomina per la Convenzione europea, dichiara di aver mutato opinione su Mussolini. Prendiamo atto con soddisfazione, ma non ci basta sapere che egli non considera più Mussolini il più grande statista del secolo: vorremmo sapere se per caso lo considera il numero due. Vorremo sapere con esattezza cosa egli e il suo partito pensano del duce, del fascismo e della sua politica, visto che ancora oggi un esponente di quel partito, nonché Ministro del Governo in carica, lo definisce un mito.

Invitiamo inoltre l'onorevole Fini a rileggere le dichiarazioni del Presidente dei deputati del suo partito in occasione del dibattito alla Camera sulle dimissioni del ministro Ruggiero perché ci preme sapere da lui, come Vice Presidente del Consiglio, come *leader* di uno dei partiti di Governo e come rappresentante *in pectore* dell'Italia nella Convenzione europea, che cosa ne pensa del richiamo fatto dall'onorevole La Russa all'europeismo di stampo repubblicano giacché, se andrà a Bruxelles, l'onorevole Fini lo farà in rappresentanza dell'Italia, di tutto il Paese, non della sua parte politica e nemmeno del Governo. Di questo speriamo, auspichiamo, confidiamo, vorrà ricordarsi.

Certo è che, dopo gli incretinosi episodi – chiamiamoli così – che al di là di parole vuote e prive di riscontro nei comportamenti politici ed istituzionali hanno di fatto allontanato l'Italia dall'Europa (l'*Airbus*, le rogatorie, il mandato di cattura), questo provvedimento non fa che confermare quella visione minimalista dell'Europa alla quale le destre al governo stanno ispirando la propria azione: il minimo indispensabile, sia pure, ma certo nessun impulso, nessuna spinta, nessuno slancio; anzi, ogni volta che sia possibile, la tacita parola d'ordine è premere il pedale del freno.

Da parte nostra sono grandi le preoccupazioni che, di fronte a questo atteggiamento del Governo, ci vengono dettate dal nostro europeismo convinto, senza equivoci, che affonda le radici nel pensiero, nella cultura, nella spinta ideale di una tradizione politica antica, limpida e sempre rinnovata.

Quanto a valutazioni più specifiche, che di questo europeismo senza sconti sono il corollario, esprimiamo la convinzione che la legge n. 86 del 1989 sia matura per alcune modifiche in vista di una serie di obiettivi. Anzitutto, occorre introdurre disposizioni volte a rendere quanto più possibile automatici il recepimento e l'attuazione delle normative di fonte europea a tutti i livelli dell'ordinamento (legge statale, leggi regionali, regolamenti). Occorrono cioè meccanismi tali da favorire quello che la dottrina classica delle fonti del diritto chiamerebbe rinvio dinamico e che trova oggi più sicuro fondamento in quel riconoscimento costituzionale operato dal

nuovo articolo 117, primo comma, nel testo ormai in vigore, che costituzionalizza i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Siffatti meccanismi implicano però, anzi presuppongono, che sia colmato quel *deficit* di democraticità che purtroppo caratterizza obiettivamente i processi di formazione e di recepimento della normativa europea, cioè la ridottissima partecipazione del Parlamento che, per quanto riguarda l'Italia, si registra non solo nella cosiddetta fase ascendente (partecipazione al processo normativo) ma anche in quella discendente (recepimento) in virtù del ricorso larghissimo, senza dubbio eccessivo, allo strumento della delega.

Se quelle finora svolte sono considerazioni non nuove, ma pur sempre attuali per non aver trovato traduzione legislativa, pur appartenendo ad un dibattito ormai annoso, oggi, nell'anno del Signore 2002, si segnala una rilevante novità, cui peraltro ho già fatto cenno: l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, in seguito alla quale la legge comunitaria non può non assumere un nuovo ruolo.

Di fronte al capovolgimento del criterio di riparto delle competenze legislative, con l'attribuzione alle regioni di una competenza generale residuale di carattere esclusivo, poiché molte delle direttive da recepire rientrano nelle materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni, si pone il problema del tipo di intervento concesso allo Stato in dette materie, tenuto anche conto del fatto che tutte le regioni possono dare già immediata attuazione alle direttive comunitarie ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della «legge La Pergola».

Una siffatta impostazione impone in ogni caso che lo Stato recepisca la normativa comunitaria, ma non intervenga ad integrare le norme comunitarie nelle materie riservate alla competenza esclusiva delle regioni, mentre dovrà limitare quanto più possibile il proprio intervento nelle materie di competenza concorrente.

Ora, il testo approvato dalla Camera si poneva palesemente in contrasto con la nuova distribuzione della competenza legislativa, certamente anche in conseguenza della parziale coincidenza tra l'entrata in vigore della riforma costituzionale e i tempi di presentazione e di discussione del disegno di legge comunitaria in quel ramo del Parlamento.

Il testo licenziato dalla 1ª Commissione del Senato è nettamente migliorativo e di questo va dato atto al relatore e allo stesso Governo. In particolare, il comma 5 aggiunto all'articolo 1 fa corretta applicazione, a mio avviso, di quella norma costituzionale sul potere sostitutivo, articolo 117, comma 5, che in definitiva attribuisce allo Stato la responsabilità ultima e finale del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Tuttavia, non è ancora sufficiente, anzitutto perché risente anch'essa nel rinvio che opera di un eccesso di utilizzazione della delega legislativa al Governo, in secondo luogo perché il principio ivi affermato, entrata in vigore dei decreti legislativi solo in caso di inadempimento delle singole regioni, rimane in parte sulla carta se confrontato nel dettaglio con alcune delle disposizioni che seguono e che segnalo brevemente.

Anzitutto, l'articolo 3, che conferisce delega al Governo per la disciplina delle sanzioni non solo penali, ma anche amministrative, nelle materie oggetto di direttive europee. Sta di fatto che le sanzioni amministrative, secondo principi pacificamente affermati dalla Corte costituzionale nella vigenza del vecchio articolo 117, ma facilmente trasponibili nell'ordinamento attuale, sono attratte, per così dire, nella competenza relativa alle materie di riferimento. Quindi, la delega al Governo non dovrebbe comprenderle e dovrebbe essere limitata alle sanzioni penali.

Alcune altre norme poi interferiscono con la competenza legislativa esclusiva regionale e dovrebbero essere completamente espunte dalla legge comunitaria: l'articolo 8, relativo alle acque minerali e di sorgente; l'articolo 13, relativo agli aiuti comunitari alla produzione di olio d'oliva e trasformazione di olive da tavola. Se si fa rientrare la norma nella materia agricoltura, apparterebbe alla competenza esclusiva delle regioni; se la si fa rientrare nella materia alimentazione sarebbe comunque oggetto di competenza legislativa concorrente.

Infine, l'articolo 20 in materia di medicinali veterinari non fa riferimento ad una specifica norma comunitaria da recepire, bensì modifica una norma di attuazione di direttive comunitarie già recepite di fatto. Dunque, senza che sussista alcun obbligo di fonte europea, contiene una delega al Governo per una riorganizzazione complessiva della disciplina, delega che si segnala per essere amplissima e assolutamente generica, quindi in pieno contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

Con queste osservazioni non ritengo certamente di aver svolto un intervento completo ed esaustivo, che sarebbe particolarmente difficile dato il carattere onnicomprensivo del provvedimento sul piano dei contenuti. Il Gruppo della Margherita quindi si riserva di intervenire puntualmente nelle forme consentite nel merito dei singoli articoli.

Per concludere, comunque, mi piace soltanto sottolineare con forza l'altissimo valore e significato della delega contenuta nell'articolo 26 per l'attuazione della direttiva 2043 sul principio della parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. E' vero che l'articolo proposto contiene una disposizione secondo la quale, nell'ambito delle predette definizioni, sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego. Disposizione ambigua e non priva di connotati di spiacevolezza, dalla quale tuttavia un significato deve essere sicuramente escluso, quello che induca ad ammettere discriminazioni in danno degli immigrati riguardo sia ai diritti della persona sia alle condizioni di lavoro.

L'auspicio pertanto è che alla direttiva in questione sia data con la massima urgenza, tra le altre, attuazione piena e che dei sacrosanti principi di civiltà affermati in questa norma ci si ricordi in tutte le sedi della legislazione, evitando di incorrere in contraddizioni che sarebbero gravissime e drammatiche nelle conseguenze, ma che purtroppo balenano già evidenti nel testo proposto dal Governo, e pendente dinanzi alla 1^a Commissione, in materia di immigrazione e di asilo.

Non avremmo mai voluto constatare la necessità di ricordare questo in questo Parlamento, ma su questi principi e sulla nostra capacità di salvaguardarli e attuarli, senza eccezioni o cedimenti, si misura davvero l'appartenenza del nostro Paese all'Europa e al mondo civile e la sua possibilità di affrontare con successo gli impegni e le sfide del terzo millennio. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malentacchi. Ne ha facoltà.

* MALENTACCHI (*Misto-RC*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, premessa indispensabile è che l'intenso dibattito parlamentare che si è svolto nel Paese in questi mesi ha evidenziato, se ce ne fosse ancora bisogno, le profonde differenze della posizione di Rifondazione Comunista rispetto alla posizione del Governo Berlusconi e della maggioranza che lo sostiene sulla concezione dell'integrazione europea e su una più ampia visione culturale, ideologica e politica. Su di esse, invece, Rifondazione comunista si sente impegnata e le diversità nazionali possono concorrere alla costruzione dell'Europa dei popoli, libera da condizionamenti che ne pregiudicano la realizzazione.

Ripeto che dell'Europa ci sarebbe molto bisogno e ne avrebbe bisogno il mondo intero ed i popoli che vivono su questo continente. Sarebbe davvero necessaria una sovranità europea, perché quella degli Stati nazionali è stata fortemente espropriata verso l'alto da quegli organismi che, pur suscitando molti entusiasmi in questa Assemblea, sono però tra i maggiori responsabili della perdita del potere democratico dei popoli europei stessi e, ancor più, dei grandi problemi da cui sono afflitti.

Mi riferisco al Fondo monetario internazionale, alla Banca mondiale, alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, all'Organizzazione mondiale per il commercio e a quello «abusivo» che risponde al nome di G8, che si arroga il diritto di governare il mondo negli interessi del capitalismo globalizzato.

Signor Presidente, del resto questo Governo, sulla scia di quelli precedenti (ed il recente Consiglio europeo di Laeken lo ha ampiamente riconfermato), presenta il progetto di allargamento dell'Unione europea come un problema di ingegneria istituzionale, sottacendo su tutti quegli aspetti sociali che, in occasione dei vertici, vengono affrontati e che definiscono la vera connotazione dell'istanza neostatuale in costruzione.

Diciamo la verità. Le cogenti intuizioni di Altiero Spinelli non albergano nella volontà dei Governi, anzi finiscono per ridursi a cartoline illustrate. È stata messa al centro come collante e addirittura come un'etica la moneta unica, il suo primato sulla politica, il suo valore ordinamentale e la sua democrazia. Si parla di mettere mano, nel prossimo vertice che si svolgerà a marzo a Barcellona, alle politiche sociali del lavoro con una ulteriore compressione dei diritti dei lavoratori e delle condizioni globalizzate di lavoro in cambio delle politiche redistributive, di salari europei forse per rilanciare la domanda in un momento di recessione nel quale

la FIAT, per parlare dell'Italia, ha annunciato la chiusura di due stabilimenti, 16 nel mondo, con il licenziamento di oltre 6.000 lavoratori, per il momento.

È inaccettabile – a mio avviso – questa doppia analisi che configura la costruzione europea solo sotto il suo aspetto economico, prescindendo dalle procedure democratiche più elementari. Se oggi volessimo guardare in concreto a questa Europa, dovremmo ammettere – come ho sostenuto sinora – che tutta la filosofia dell'Unione si fonda sugli interessi delle istituzioni finanziarie e su quelli delle grandi imprese, rappresentando uno dei motori più potenti della globalizzazione neoliberista.

Ad un anno dall'approvazione, anche se in modo non definitivo, della Carta dei diritti a Nizza, dobbiamo denunciare con forza che l'Europa è in guerra. Anche l'Italia ha visto applicato ai nostri militari il codice penale militare di guerra e l'Aula del Senato è stata impegnata ieri e oggi con la discussione sulle operazioni nell'Afghanistan dei talebani, guidati dal Mullah Omar e da Bin Laden che non si sa dove sia, e che diventa sempre più difficile trovare.

Allora vi chiedo: ma questa guerra a che cosa è servita? Senza questo finale, l'operazione «Libertà Duratura» rischia di apparire alla storia come una vicenda puramente grottesca: la grande super potenza americana, l'impiego di super bombe, una coalizione di più di 100 Paesi con l'assenso politico di Russia e Cina, che non riescono a sconfiggere fino in fondo un uomo solo. Ben altre sono le ragioni che scatenano le guerre e lo sappiamo.

Da dove nasce una conflittualità così aspra, intensa ed assidua? Forse da quella che chiamiamo crisi della globalizzazione neoliberista.

L'Europa vive vicende drammatiche, come il conflitto israelo-palestinese, attualmente senza sbocco, e la distruzione di un intero popolo, con il massacro degli innocenti, le vicende balcaniche, le vicende legate al terrorismo internazionale, per citarne alcune, mentre i singoli Stati dell'Unione stanno approvando legislazioni fortemente restrittive dei diritti di cittadinanza, di espressione, di democrazia, contro anche quanto si va affermando, nelle dichiarazioni del presidente Prodi o in atti di indirizzo di buone intenzioni che vengono adottati, sull'ingiustizia e l'inutilità della guerra.

Fino ad oggi – lo voglio riaffermare, purtroppo – dobbiamo registrare l'assoluta assenza non solo di un processo ma addirittura della volontà di arrivare alla costruzione della nuova Europa come soggetto politico e sociale, che ha conosciuto anche in queste settimane le conseguenze nefaste e devastanti di una politica che ha privilegiato soltanto gli aspetti economici e militari.

Signor Ministro per le politiche comunitarie, di tutto questo il disegno di legge n. 816, cioè la legge comunitaria 2001, e la relazione non ne parla. Parla invece il linguaggio degli interessi delle imprese, che chiedono più libertà per licenziare, più privatizzazioni. Infatti, il provvedimento recepisce, nella fase cosiddetta discendente, 44 direttive ed è strut-

turato in modo analogo alle leggi comunitarie precedenti e sulla base dell'articolo 3 della legge n. 86 del 1989.

Su alcune delle norme in esso contenute Rifondazione comunista è contraria in modo esplicito, a partire dall'articolo 6 del testo approvato dalla Camera, che tratta il riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie come delega al Governo.

Come lei ben sa, signor Ministro, avevamo proposto un articolo aggiuntivo alla Camera dei deputati, non accolto, finalizzato a tutelare i consumatori rispetto all'assoluta sicurezza alimentare, in applicazione del principio di precauzione. Si chiedeva con questo articolo aggiuntivo che il Governo, nell'attuare e recepire tutte le direttive e i regolamenti emanati dal Parlamento europeo e dal Consiglio riguardanti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, applicasse il divieto di utilizzo di sostanze provenienti da organismi geneticamente modificati per tutte le produzioni destinate al consumo, commercializzate in Italia, a partire dagli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

Faccio rilevare altresì che dall'articolo 6 medesimo è stata esclusa la disciplina in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per continuare, l'articolo 28 del testo approvato dalla Camera, che dà attuazione alla direttiva la quale attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, contiene norme che non rispettano i principi fondamentali anche costituzionali che il nostro Paese si è dato; infatti, vi è un arretramento rispetto all'articolo 10 della Costituzione italiana, che dispone che la discriminazione diretta e indiretta va valutata con riferimento a condizioni che lo Stato italiano ritiene minime e non con riferimento al trattamento di un'altra persona in una situazione analoga. Il costituente, evidentemente, riteneva le condizioni poste dall'Italia e dalla Costituzione quelle più alte.

Ma l'aspetto più grave riguarda, al comma 1 di tale articolo, il riferimento alle norme sulle condizioni dello straniero che, come ben tutti sappiamo, questa maggioranza sta cercando di modificare in senso peggiorativo e razzista. Il riferimento al disegno di legge cosiddetto Bossi-Fini è d'obbligo, come pure il riferimento alle iniziative e manifestazioni contrarie svolte nel Paese.

Strumentalmente, si inserisce nella nostra legislazione la trasformazione del permesso di soggiorno in contratto di soggiorno, andando contro i principi europei, con la distinzione tra diritto di cittadinanza e uso della forza lavoro straniera.

Per finire, ribadisco la radicale contrapposizione politica e sociale agli indirizzi contenuti nella risoluzione che accompagna la relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea tutta all'interno del Trattato di Maastricht e nel rispetto del patto di stabilità, contrapposizione che trova nella parola d'ordine dell'Europa Sociale, nelle sue rivendicazioni, condivise e sostenute da noi (che sono: un salario europeo, uno Stato sociale europeo, uno *stan-*

dard di diritti sociali e democratici europei) e nella circolazione europea, la sua legittimazione e l'unica vera alternativa.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*» (914) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (914) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

(*Partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*)

1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*».

2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonchè con la spe-

ciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

EMENDAMENTI

1.100

NIEDDU, BEDIN, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 1.101, nell'odg. G1

Al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 90 per cento» con le altre: «in misura intera».

1.101

NIEDDU, BEDIN, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 1.100, nell'odg. G1

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei confronti del personale delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288».

ORDINE DEL GIORNO

G1 (già emm. 1.100 e 1.101)

NIEDDU, BEDIN, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI, PALOMBO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a reperire la copertura finanziaria necessaria a corrispondere in misura intera il trattamento di missione all'estero per il personale impegnato nell'operazione "*Enduring Freedom*";

impegna altresì il Governo ad attivarsi affinché nei confronti del personale delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, siano estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DA 2 A 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Personale in stato di prigionia o disperso)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Articolo 3.

(Disposizioni varie)

1. Al personale di cui all'articolo 1:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

- b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
- c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.

Articolo 4.

(Personale civile)

1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

Articolo 5.

(Norme di salvaguardia del personale)

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Il personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

EMENDAMENTO

5.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: Il personale di cui al comma 1» con le seguenti: «Al personale di cui al comma 1».

ARTICOLI DA 6 A 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Prolungamento delle ferme)

1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia contabile)

1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'onori, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.

3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Articolo 8.

(Applicazione della legge penale militare di guerra)

1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata «*Enduring Freedom*», di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

EMENDAMENTI

8.100

ZANCAN, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, prima delle parole: «si applica il» premettere la seguente: «non».

8.101

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9», con le altre: «si applica il codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.».

8.102

MALAN

Approvato

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «del presente decreto».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Disposizioni processuali)

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purchè il relativo verbale pervenga, anche con mezzi

telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

EMENDAMENTI

9.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MALENTACCHI

Decaduto

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. – (*Disposizioni processuali*) – 1. Per tutti i reati militari connessi alla partecipazione italiana all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» commessi al di fuori del territorio nazionale, la competenza territoriale è del Tribunale militare di Roma.

2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scorta, previsto dall'articolo 118 del codice penale militare di pace;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 140, commi secondo e terzo, del codice penale militare di pace».

9.101

ZANCAN, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

9.102

ZANCAN, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

9.103

ZANCAN, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «del tribunale» aggiungere le seguenti: «civile e».

9.104

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Costituisce altresì reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- a) la personalità dello Stato;
- b) la pubblica amministrazione;
- c) l'amministrazione della giustizia;
- d) l'ordine pubblico;
- e) l'incolumità pubblica;
- f) la fede pubblica;
- g) la moralità pubblica e il buon costume;
- h) la persona;
- i) il patrimonio;

6-ter. Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

6-quater. Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare».

9.105

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Decaduto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il militare che, per cause non estranee alla guerra, catturi una persona non in armi o in atteggiamento ostile e minacci di ferirla o ucciderla, per costringere la consegna di persone o di cose, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni».

9.106

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MALENTACCHI

Decaduto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni».

ARTICOLO DA 10 A 12 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10.

(Disposizioni di convalida)

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E SUBEMENDAMENTI

x1.0.200/1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera a), nell'articolo 9 richiamato, sopprimere il primo capoverso.

x1.0.200/2

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera a), nell'articolo 9 richiamato, sopprimere il secondo capoverso.

x1.0.200/3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, sopprimere la lettera b).

x1.0.200/4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera c), primo capoverso, nell'alinea, sopprimere le parole: «o in luogo militare».

x1.0.200/5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera c), primo capoverso, sopprimere la lettera g).

x1.0.200/6

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera c), primo capoverso, sopprimere la lettera h).

x1.0.200/7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera c), primo capoverso, sopprimere la lettera i).

x1.0.200/100

ZANCAN

Respinto

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera c), secondo capoverso, sostituire le parole: «altra violazione della legge penale commessa» con le altre: «altro delitto previsto dalla legge penale commesso» nonché le parole: «in luogo militare» con le altre: «nel corso di operazioni armate».

x1.0.200/8

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera c), nel secondo capoverso, sopprimere le parole: «in luogo militare o».

x1.0.200/9

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, alla lettera c), nel terzo capoverso, sopprimere le parole: «uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.».

x1.0.200/10

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, sopprimere la lettera e).

x1.0.200/11

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, sopprimere la lettera g).

x1.0.200/12

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, sopprimere la lettera h).

x1.0.200/13

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, sopprimere la lettera i).

x1.0.200/14

BRUTTI Massimo, FASSONE, CALVI, NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, AYALA,
MARITATI, STANISCI

Ritirato

Nell'emendamento x1.0.200, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) gli articoli 5, 10, 17, 18, 19, 20, 80, 86, 87, 155 e 183 sono
abrogati».

x1.0.200

CIRAMI, PALOMBO, KAPPLER, MELELEO, DEGENNARO, ZAPPACOSTA, COMINCIOLI,
FASOLINO

V. testo 2

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al codice penale militare di guerra sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Corpi di spedizione all'estero*) – Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione e, comunque, dal momento in cui inizia l'imbarco.

Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio.";

b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.";

c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- a) la personalità dello Stato;
- b) la pubblica amministrazione;
- c) l'amministrazione della giustizia;
- d) l'ordine pubblico;
- e) l'incolumità pubblica;
- f) la fede pubblica;
- g) la moralità pubblica e il buon costume;
- h) la persona;
- i) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle forze armate in luogo militare.";

d) i commi primo e secondo dell'articolo 87 del codice penale militare di guerra sono sostituiti dal seguente:

"Fuori dai casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, il militare che pubblicamente fa atti di vilipendio contro le Forze Armate dello Stato o coloro che vi appartengono, è punito con la reclusione fino ad un anno.";

e) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

"Art. 165. - (*Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati*) – Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.";

f) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

"Art. 184-bis. - (*Cattura di ostaggi*) – Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185.";

g) all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni";

h) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

"Art. 185-bis. - (*Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietate dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.";

i) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 155 e 183 sono abrogati».

x1.0.200 (Testo 2)

CIRAMI, PALOMBO, KAPPLER, MELELEO, DEGENNARO, ZAPPACOSTA, COMINCIOLI, FASOLINO

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al codice penale militare di guerra sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Corpi di spedizione all'estero*) – Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'im-

barco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio.";

b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.";

c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- a) la personalità dello Stato;
- b) la pubblica amministrazione;
- c) l'amministrazione della giustizia;
- d) l'ordine pubblico;
- e) l'incolumità pubblica;
- f) la fede pubblica;
- g) la moralità pubblica e il buon costume;
- h) la persona;
- i) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle forze armate in luogo militare.";

d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

"Art. 165. - (*Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati*) – Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.";

e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

"Art. 184-bis. - (*Cattura di ostaggi*) – Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185.";

f) all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni";

g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

"Art. 185-bis. - (*Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietate dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.";

h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;

i) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: "(*Comandante supremo*)"; la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: "(*Comandante supremo*)"; alla rubrica dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: "*Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra*".

x1.0.201

CIRAMI, PALOMBO, KAPPLER, MELELEO, DEGENNARO, ZAPPACOSTA, COMINCIOLI, FASOLINO

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In relazione all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*, il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge».

ORDINI DEL GIORNO

G2

BRUTTI Massimo, NIEDDU, FORCIERI, FASSONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato

che il decreto-legge n. 421 contiene una normativa transitoria volta ad applicare norme del codice penale militare di guerra, con limitazioni e modificazioni, al personale militare impegnato in spedizioni all'estero per operazioni militari armate;

che nella situazione attuale vi è l'esigenza indifferibile di una nuova legge organica sulla materia penale e militare e ciò significa riformare profondamente le norme finora vigenti, in larga misura anacronistiche;

impegna il Governo a presentare un disegno di legge volto ad introdurre un corpo di norme pienamente coerente con il dettato costituzionale, che comprenda una nuova disciplina penale militare delle missioni all'estero e razionalizzi il riparto della giurisdizione tra l'autorità giudiziaria penale militare e l'autorità giudiziaria ordinaria.

(*) Accolto dal Governo.

G3

CIRAMI, PERUZZOTTI, PALOMBO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto che le Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) hanno approvato in sede referente il disegno di legge che introduce alcune urgenti modifiche al codice penale militare di guerra;

considerato che per le Forze armate italiane, in relazione al regime penale militare di dette missioni all'estero, non appaiono congrui né il sistema della legge penale militare di pace, né quello della legge penale militare di guerra, e che si ritiene, pertanto, necessario introdurre nell'ordinamento un'apposita legislazione;

ritenuto che a questo debba giungersi, per le usuali ragioni di tecnica legislativa nella codificazione, mediante lo strumento della delega legislativa;

ritenuto che occorre altresì razionalizzare, anche in ossequio delle norme costituzionali, l'organizzazione e il riparto della giurisdizione tra giudice penale militare e giudice ordinario,

impegna il Governo a presentare un disegno di legge per una delega legislativa volta ad introdurre un corpo di norme per la disciplina penale militare delle missioni all'estero e per razionalizzare, in armonia con la Costituzione, l'organizzazione e il riparto della giurisdizione tra l'autorità giudiziaria penale militare e l'autorità giudiziaria ordinaria.

(*) Accolto dal Governo.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Coord. 1

IL RELATORE

Accolta

Al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 914

Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (915)

Art. 1.

(Modifiche al codice penale militare di guerra)

1. Al codice penale militare di guerra sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Corpi di spedizione all'estero*) – Sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorchè in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione e, comunque, dal momento in cui inizia l'imbarco.

La legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto operativo e logistico del corpo

di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio.»;

b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.»;

c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Costituisce altresì reato militare, ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- a) la personalità dello Stato;
- b) la pubblica amministrazione;
- c) l'amministrazione della giustizia;
- d) l'ordine pubblico;
- e) l'incolumità pubblica;
- f) la fede pubblica;
- g) la moralità pubblica e il buon costume;
- h) la persona;
- i) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare.»;

d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 165. - (*Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati*) – Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.»;

e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

«Art. 184-bis. - (*Cattura di ostaggi*) – Il militare che, per cause non estranee alla guerra, catturi una persona non in armi o in atteggiamento ostile e minacci di ferirla o ucciderla, per costringere la consegna di persone o di cose, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.»;

f) all'articolo 185, primo comma, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;

g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

«Art. 185-bis. - (*Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.»;

h) gli articoli 155 e 183 sono abrogati.

EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELL'ASSORBIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE

1.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Alla lettera a), nell'articolo 9 richiamato, sopprimere il primo capoverso.

1.2

BRUTTI Massimo, FASSONE, CALVI, NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, AYALA, MARITATI, STANISCI

Alla lettera a), nell'articolo 9 richiamato, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in ambiente ostile, dal momento in cui ad essi è comunicata la destinazione alla spedizione e, comunque, dal momento in cui inizia l'imbarco».

1.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Alla lettera a), nell'articolo 9 richiamato, sopprimere il secondo capoverso.

1.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Sopprimere la lettera b).

1.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

*Alla lettera c), primo capoverso, nell'alinea, sopprimere le parole:
«o in luogo militare».*

1.6

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Alla lettera c), primo capoverso, sopprimere la lettera g).

1.7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Alla lettera c), primo capoverso, sopprimere la lettera h).

1.8

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Alla lettera c), primo capoverso, sopprimere la lettera i).

1.9

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Alla lettera c), nel secondo capoverso, sopprimere le parole: «in luogo militare o».

1.10

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Alla lettera c), nel terzo capoverso, sopprimere le parole: «uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

1.11

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Sopprimere la lettera d).

1.12

BRUTTI Massimo, FASSONE, CALVI, NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, AYALA, MARITATI, STANISCI

Sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

"Art. 184-bis. Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minacci di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185"».

1.13

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Sopprimere la lettera f).

1.14

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Sopprimere la lettera g).

1.15

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI

Sopprimere la lettera h).

1.16

BRUTTI Massimo, FASSONE, CALVI, NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, AYALA,
MARITATI, STANISCI

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) gli articoli 5, 10, 17, 18, 19, 20, 80, 86, 87, 155 e 183 sono
abrogati».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 914, di conversione in legge del decreto	170	169	004	140	025	085	APPR.
		-legge n.421. votazione finale							

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0103 del 23-01-2002 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA CHIARA	C	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOGLIATI ANTONIO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BATTAGLIA GIOVANNI	C	
BEDIN TINO	F	
BERGAMO UGO	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BÈVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BOBBIO LUIGI	F	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	C	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	
BONATESTA MICHELE	F	
BONAVITA MASSIMO	C	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCHETTO GABRIELE	F	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUNALE GIOVANNI	F	
BRUTTI MASSIMO	F	
BRUTTI PAOLO	C	
BUDIN MILOS	M	

Seduta N. 0103 del 23-01-2002 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CALDEROLI ROBERTO	P	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARRARA VALERTO	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CHERCHI PIETRO	F	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CICCANTI AMEDEO	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	F	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRADO ANDREA	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COVIELLO ROMUALDO	F	
COZZOLINO CARMINE	F	
CREMA GIOVANNI	M	
CRINO* FRANCESCO ANTONIO	F	
CURTO EUPREPIO	F	
D'ALI* ANTONIO	M	
D'AMBROSIO ALFREDO	F	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	F	
DEGENNARO GIUSEPPE	F	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DELOGU MARIANO	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DEMASI VINCENZO	F	
DENTAMARO IDA	F	
DE PAOLI ELIDIO	C	

Seduta N. 0103 del 23-01-2002 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DE RIGO WALTER	F	
DETTORI BRUNO	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	
DINI LAMBERTO	M	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	C	
DONATI ANNA	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FALCIER LUCIANO	F	
FALOMI ANTONIO	A	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FLAMMIA ANGELO	C	
FLORINO MICHELE	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORTE MICHELE	F	
FRANCO PAOLO	F	
FRAU AVENTINO	F	
GABURRO GIUSEPPE	M	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	
GENTILE ANTONIO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	M	
GIRFATTI ANTONIO	F	

Seduta N. 0103 del 23-01-2002 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GRECO MARIO	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GUASTI VITTORIO	F	
GUBERT RENZO	M	
GUBETTI FURIO	F	
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	M	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	
IOVENE ANTONIO	C	
KAPPLER DOMENICO	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	M	
LONGHI ALEANDRO	C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	
MAGNALBO* LUCIANO	F	
MAGRI GIANLUIGI	F	
MAINARDI GUIDO	F	
MALABARBA LUIGI	C	
MALAN LUCIO	F	
MALENTACCHI GIORGIO	C	
MANCINO NICOLA	A	
MANFREDI LUIGI	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	M	
MARANO SALVATORE	F	
MARITATI ALBERTO	C	
MARTONE FRANCESCO	C	
MASCIONTI GIUSEPPE	F	
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	F	

Seduta N. 0103 del 23-01-2002 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MEDURI RENATO	F	
MELELEO SALVATORE	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MINARDO RICCARDO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTI CESARINO	A	
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
NESSA PASQUALE	M	
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	C	
PALOMBO MARIO	F	
PASCARELLA GAETANO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	A	
PELLICINI PIERO	M	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	C	
PIANETTA ENRICO	F	
PICCIONI LORENZO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PIROVANO ETTORE	F	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
PROVERA FIORELLO	M	

Seduta N. 0103 del 23-01-2002 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
RAGNO SALVATORE	F	
RIGONI ANDREA	M	
RIPAMONTI NATALE	C	
RIZZI ENRICO	M	
RONCONI MAURIZIO	F	
ROTONDO ANTONIO	C	
SALINI ROCCO	F	
SALVI CESARE	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	F	
SAPORITO LEARCO	M	
SCARABOSIO ALDO	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO TOMMASO	C	
SUDANO DOMENICO	F	
TAROLLI IVO	F	
TATO* FILOMENO BIAGIO	F	
TESSITORE FULVIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	M	
TOFANI ORESTE	F	
TONINI GIORGIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TREDESE FLAVIO	F	
TREMATERRA GINO	F	
TUNIS GIANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	C	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	

Seduta N. 0103 del 23-01-2002 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	M	
VICINI ANTONIO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIZZINI CARLO	F	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	
ZICCONI GUIDO	M	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. COMPAGNA Luigi

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (1034)

(presentato in data **22/01/02**)

Sen. ALBERTI Maria Elisabetta

Norme per la realizzazione del museo bacologico di Padova (1035)

(presentato in data **22/01/02**)

Sen. CALLEGARO Luciano

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (1036)

(presentato in data **23/01/02**)

Sen. GRECO Mario

Misure per finanziare le spese necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross (1037)

(presentato in data **23/01/02**)

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente***6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Interventi a favore dell'attività d'impresa (877)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 10° Industria, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **23/01/02**)

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. MUGNAI Franco ed altri

Nuove norme di detrazione fiscale a favore del cittadino assolto con formula piena nei procedimenti penali (913)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio

(assegnato in data **23/01/02**)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. MALENTACCHI Giorgio ed altri

Valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Aquileia (694)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 8° Lavori pubbl., 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **23/01/02**)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. FORLANI Alessandro

Interventi volti a favorire la realizzazione e la continuità del Rossini Opera Festival (754)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

(assegnato in data **23/01/02**)*7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. MANZIONE Roberto

Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 (933)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 12° Sanità, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **23/01/02**)*8^a Commissione permanente Lavori pubb.*

Sen. TURRONI Sauro, Sen. DE PETRIS Loredana

Disciplina dei voli in zone di montagna (167)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 4° Difesa, 7° Pubbl. istruz., 9° Agricoltura, 10° Industria, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **23/01/02**)*8^a Commissione permanente Lavori pubb.*

Sen. PASQUINI Giancarlo ed altri

Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubbl. istruz., 13° Ambiente

(assegnato in data **23/01/02**)*8^a Commissione permanente Lavori pubb.*

Sen. EUFEMI Maurizio, Sen. BOREA Leonzio

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di circolazione stradale (953)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **23/01/02**)*9^a Commissione permanente Agricoltura*

Sen. EUFEMI Maurizio ed altri

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 7° Pubbl. istruz., 13° Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **23/01/02**)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele ed altri

Disciplina della vendita diretta a domicilio (838)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 11º Lavoro

(assegnato in data **23/01/02**)*11ª Commissione permanente Lavoro*

Sen. SPECCHIA Giuseppe ed altri

Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (952)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 8º Lavori pubb. (assegnato in data **23/01/02**)*11ª Commissione permanente Lavoro*

Sen. TOFANI Oreste ed altri

Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 12º Sanità (assegnato in data **23/01/02**)*Commissioni 1º e 6º riunite*

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme (808)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio, 10º Industria, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data **23/01/02**)**Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01185, del senatore D'Amico.

Mozioni

ROTONDO, PASCARELLA, STANISCI, TONINI, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, IOVENE, GASBARRI. – Il Senato, premesso che:

la legge 23 marzo 2001, n. 93, «Disposizioni in campo ambientale», stabilisce all'articolo 17, comma 7, che il Ministro dell'ambiente assegna il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani;

tale riconoscimento è stato attuato in via sperimentale nel 1999 e nel 2000. Con grande successo, i premi, pur nei limiti delle risorse allora

disponibili, si sono rivelati un importante strumento per la diffusione di una cultura rispettosa dell'ambiente e delle esigenze dei cittadini più piccoli, stimolando notevoli e innovative progettualità urbanistiche negli enti locali;

la legge medesima prevede inoltre per ciascuno degli anni 2000 e 2001 uno stanziamento di 1200 milioni di lire; nonostante il visto della Corte dei conti, il nuovo Governo ha rallentato l'attuazione della legge e sono trascorsi ben sei mesi prima della pubblicazione del decreto;

il Ministro dell'ambiente, con decreto 25 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, ha finalmente confermato il premio «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» ai comuni italiani che partecipano, impegna il Governo:

a consentire un'ampia diffusione dei progetti e delle iniziative premiate;

ad organizzare il Forum Internazionale (2001) «Verso città amiche delle bambine e dei bambini» entro la primavera 2002, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'Unicef, e a realizzare l'edizione 2002 della Guida che raccoglie i lavori e i materiali inviati dai partecipanti;

a continuare l'impegno assunto con il decreto di cui sopra anche nei prossimi anni, sostenendo i progetti dei comuni italiani che sempre più numerosi partecipano al Premio.

(1-00053)

ANGIUS, BRUTTI Massimo, MACONI, FALOMI, BUDIN, DI SIENA, DE ZULUETA, MANZELLA, SALVI. – Il Senato,

premesso che:

il *leader* dell'ANP Yasser Arafat, nonostante il suo forte impegno contro il terrorismo, si trova ormai da molte settimane in una condizione di arresto domiciliare da parte dell'esercito di Israele;

l'ANP è ormai apertamente minacciata dagli estremisti di Hamas;

le stragi terroristiche in Israele ad opera di Hamas e di altre organizzazioni hanno colpito la sicurezza del popolo e dello Stato di Israele;

la reazione militare del Governo israeliano tende a distruggere quel minimo di strutture statuali che si erano costituite ad opera dell'ANP nell'ambito degli accordi intercorsi negli anni passati e colpisce sempre più spesso popolazioni civili e cittadini inermi, innestando una spirale di ritorsioni violente che appare inarrestabile;

il perdurare di tale conflitto rivela una difficoltà seria della politica internazionale a trovare una soluzione condivisa per riportare la pace in quell'area;

il Medio Oriente, alla luce anche dei fatti dell'11 settembre, è una delle realtà geopolitiche su cui puntano le forze che teorizzano il radicalismo politico e praticano il terrorismo per far degenerare le relazioni internazionali allontanando così la soluzione effettiva del problema palestinese;

nel vuoto di iniziativa politica internazionale può via via affermarsi l'idea che solo le armi possano risolvere il conflitto mediorientale;

la via d'uscita che chiuda una fase trentennale di scontro armato tra israeliani e palestinesi sta nel riconoscere contemporaneamente il diritto ad un Stato per il popolo palestinese e alla sicurezza per lo Stato di Israele;

occorre ristabilire canali di comunicazione e di dialogo tra la *leadership* dell'ANP, Yasser Arafat e il Governo israeliano;

la comunità internazionale deve sentirsi maggiormente coinvolta nello sforzo per ridare pace, sviluppo e futuro al Medio Oriente rilanciando il primato della ragione sulla logica della violenza;

è riaffermata la volontà dell'Italia di voler contribuire attivamente per una soluzione politica equilibrata che dia al Medio Oriente un assetto stabile,

impegna il Governo ad assumere una iniziativa immediata concertata con l'Unione europea, per promuovere una missione di pace che coinvolga i singoli Paesi ai massimi livelli istituzionali, volta a intervenire su tutti i governi interessati perché in Medio Oriente il dialogo e il reciproco riconoscimento chiudano definitivamente col passato e riaprano la strada alla speranza di una pace durevole.

(1-00054)

RUVOLO, SALZANO, ROLLANDIN, OGNIBENE, PETERLINI, BETTA, KOFLER, MICHELINI. – Il Senato,

premessi che:

la promozione e la diffusione all'estero della lingua, della cultura e della scienza italiane costituiscono una delle priorità della politica estera nazionale, contribuendo efficacemente ad iniziative volte a favorire la pace, la solidarietà, lo sviluppo della conoscenza tra i popoli, nonché alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale italiano ed alla promozione del «sistema Italia» nel suo complesso;

il Parlamento italiano nel 1990 ha approvato una legge che, per la prima volta dall'istituzione degli Istituti italiani di cultura nel 1940, riordinava tutta la materia della promozione della cultura italiana all'estero;

tale legge, lungamente attesa, rispondeva all'esigenza di disciplinare e dare organicità ad un settore nel quale gli interventi normativi erano stati frammentari ed episodici;

il Governo si è impegnato, anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria, ad attribuire alta priorità al «rilancio della diplomazia culturale attraverso il finanziamento e la revisione della legge 22 dicembre 1990, n.401», specificando che questi «obiettivi richiedono stanziamenti idonei per rafforzare le strutture degli uffici centrali e periferici, adeguando la nostra presenza nelle sedi di preminente interesse politico ed economico»;

il precedente Governo, dopo numerose sollecitazioni, si era impegnato a presentare la riforma della legge sopra menzionata concernente la promozione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane e

che, nella passata legislatura, il progetto di disegno di legge è rimasto alla fase della concertazione interministeriale;

i nuovi scenari internazionali e in particolare il processo di globalizzazione economico-culturale impongono la revisione e l'aggiornamento di un settore particolarmente strategico per un paese che, depositario di un immenso patrimonio culturale, dovrebbe acquisire la consapevolezza che tale patrimonio costituisce la principale risorsa nazionale ovvero l'autentico «petrolio italiano»;

il Governo sta finalmente muovendo i primi positivi passi verso tale consapevolezza, attraverso la rivitalizzazione delle attività della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, istituita dalla legge n. 401 del 1990 e della quale fanno parte rappresentanti dei Ministeri e degli enti pubblici con competenze in materia culturale e rappresentanti delle più importanti Istituzioni private che hanno analoghe finalità;

tale Commissione, fin dalla sua istituzione, non ha mai assunto un ruolo centrale e propulsivo nell'attività di promozione culturale italiana e che solo recentemente ha iniziato a dare attuazione concreta al dettato legislativo, formulando gli indirizzi generali di politica culturale che sono stati diramati alla rete estera diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura;

si pone l'urgenza di una riforma della composizione della Commissione nazionale e delle sue prerogative, che preveda in particolare la presenza in tale organismo di esponenti di nuove realtà attive in campo culturale quali regioni, enti locali, fondazioni ed istituzioni private, nonché l'attivazione di gruppi di lavoro tra amministrazioni e personalità esterne, impegna il Governo:

a presentare, nei tempi più rapidi, un disegno di legge di riforma dell'attuale normativa in materia e in particolare della legge n. 401 del 1990 nella quale venga riaffermata la centralità del Ministero degli affari esteri nella attuazione della politica culturale all'estero e che tenga conto di un necessario coordinamento con le altre amministrazioni dello Stato, con le regioni, gli enti locali, fondazioni ed imprese private al fine di creare le opportune sinergie che consentano di diffondere e rappresentare all'estero un'immagine del nostro paese adeguata al suo ruolo internazionale;

a reperire i fondi necessari per dare piena attuazione ad una riforma tendente a rendere più efficace ed incisiva la politica di promozione della cultura, della lingua e del patrimonio scientifico italiano all'estero, prevedendo un potenziamento della rete degli Istituti italiani di cultura, che nel corso degli anni è stata ridimensionata col risultato di ridurre l'impatto della diplomazia culturale italiana e il sostegno alle nostre comunità all'estero, nonché l'ampliamento degli organici degli operatori dell'Area della promozione culturale e il loro adeguamento professionale.

a recepire nel disegno di legge di riforma della legge sopra menzionata le linee di indirizzo proposte in materia di revisione della composizione e delle attività della Commissione nazionale per la promozione

della cultura italiana all'estero che deve divenire l'organo in cui siano rappresentate e sintetizzate le istanze culturali nazionali affinché possa efficacemente assumere un ruolo centrale e propulsivo nell'attività di promozione della cultura della lingua e della scienza all'estero, elaborando indirizzi, orientamenti e priorità operative.

(1-00055)

Interpellanze

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'atto Senato n. 699-B, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'articolo 71, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177;

che tale articolo introduce una sanatoria per l'abusivismo edilizio nelle aree demaniali, in particolare spiagge, che in questo modo rischiano di essere vendute agli autori degli stessi abusi;

che nel corso della discussione al Senato, in relazione all'articolo 71 della legge finanziaria, lo stesso rappresentante del Governo si è impegnato a rivedere con urgenza la sanatoria sulle aree demaniali; inoltre il Senato, il 22 dicembre 2001, ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo, in sede di prima vigenza delle disposizioni dell'articolo 71, ad interpretare le parole «opere di urbanizzazione» come comprensive sia di quelle primarie che di quelle secondarie, ed a considerare in ogni caso permanenti anche dopo la cessione delle aree i vincoli di tutela per i beni paesaggistici ed ambientali di cui alle leggi nn. 1497 del 1939, 1089 del 1939 e del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 431 del 1985, e la conseguente applicazione degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

che l'ordine del giorno in questione impegna inoltre il Governo a considerare quali opere «di costruzione» esclusivamente quelle in regola con il pagamento degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione e, comunque, ad intervenire con un provvedimento legislativo d'urgenza in materia;

che ad oggi il Governo non ha provveduto alla correzione del provvedimento di cui sopra e nelle aree della Versilia, del Lazio e della Romagna cresce la pressione per privatizzare le spiagge;

che al Senato, in Commissione finanze, sono stati presentati emendamenti al testo del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001 che prevedono la soppressione immediata delle disposizioni dell'articolo 71 della legge finanziaria ed in relazione a tali emendamenti dalle prime risposte del Governo, fornite in Commissione, si desume che non vi sia disponibilità ad accoglierli,

si chiede di sapere:

per quale motivo a circa un mese dall'approvazione dell'ordine del giorno che impegna il Governo ad intervenire al fine di abrogare l'articolo 71 della legge finanziaria non sia stato emanato alcun provvedimento correttivo che blocchi la privatizzazione dei beni demaniali e l'ulteriore sanatoria edilizia;

se il Governo non intenda predisporre nel più breve tempo possibile un decreto-legge che annulli immediatamente l'articolo 71 della legge finanziaria, articolo considerato dall'intero Senato un pericolosissimo varco per la sanatoria all'abusivismo demaniale.

(2-00119)

Interrogazioni

SCARABOSIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

gli ultimi avvenimenti di cronaca hanno evidenziato la profonda e grave crisi politica, ma soprattutto economica, dell'Argentina, paese ricco di materie prime e di risorse naturali, potenzialmente di grande sviluppo;

il rifiuto degli organi internazionali, ed in particolar modo del Fondo Monetario Internazionale, di concedere ulteriori aperture di credito a questo Stato rivela la mancanza d'affidabilità economica e politica di questo Paese nei confronti del mondo finanziario;

già gli italiani hanno aiutato considerevolmente questo Paese: secondo un dato del «Sole 24 ore», infatti, ammonterebbe a 10 miliardi di euro (pari a circa 20.000 miliardi di lire) il credito degli italiani nei confronti dell'Argentina per sottoscrizione di valori mobiliari, senza contare i grandi investimenti industriali e nel terziario,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere, sia direttamente che nell'ambito degli organismi internazionali, per tutelare questi ingenti interessi italiani, al fine di garantire che agli investitori italiani che hanno confidato sulla solvibilità della finanza argentina, sottoscrivendo valori mobiliari di questo Paese per ottenere sì qualche punto d'interesse in più, ma anche per l'incondizionata affezione nei confronti di questo popolo, venga accordata un'assistenza effettiva e concreta, mettendo in moto un meccanismo di tutela che da un lato si occupi sì delle sorti del popolo argentino, ma dall'altro lato difenda gli interessi degli italiani che già tale Nazione hanno tanto aiutato.

Si chiede inoltre di sapere:

come il Governo italiano intenda muoversi per la ricerca di una soluzione politica della questione;

se si intenda istituire una delegazione italiana che a nome del Governo stesso prenda contatto con le competenti autorità argentine.

(3-00283)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOCO, TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, dell'interno e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in località Saline Jonica, provincia di Reggio Calabria, nel Mar Jonio a circa cento metri dalla costa e tra i meno 25 e i meno 52 metri di profondità, si trova il relitto della motonave «Laura C», affondata nel 1941 ad opera della Marina Inglese durante l'inizio del secondo conflitto mondiale;

la motonave «Laura C», lunga circa 150 metri, era addetta al trasporto merci ed al momento dell'affondamento trasportava ricambi per armamenti militari ed anche un grosso quantitativo di esplosivo, circa 700 tonnellate, che, oggi, è stato classificato come TNT, cioè tritolo;

a seguito di numerose inchieste giornalistiche, condotte nel corso degli anni in particolare da radio e da giornalisti della televisione pubblica, il carico di esplosivo totale risulterebbe di 1500 tonnellate ed inoltre i fascicoli presenti in Prefettura, riguardanti la presenza degli esplosivi e l'inabissamento dell'intero carico, sarebbero spariti dall'archivio;

dalle indagini delle forze di polizia, della magistratura e da indicazione degli stessi servizi segreti civili, questo esplosivo sarebbe stato trafugato ad opera della malavita organizzata ed utilizzato in diversi attentati avvenuti tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta;

dalla data del suo inabissamento non risulta essere stata completata l'opera di bonifica e recupero dell'intero esplosivo presente all'interno della motonave affondata;

il relitto della motonave è ormai fuso con l'ambiente che lo circonda, ogni centimetro quadro di lamiera è colonizzato dalle più diverse forme di vita, rappresentando una dimora fissa per pesci, molluschi e crostacei. Alcune specie presenti rappresentano vere e proprie rarità biologiche, come le colonie di polipi madreporici, gli stessi che ai tropici costruiscono le barriere coralline;

la sua permanenza per più di sessanta anni in quella zona di mare ha permesso la creazione di un ecosistema marino unico nel suo genere, a detta di esperti biologi, ricercatori e studiosi dei fondali marini, assolutamente da tutelare;

grazie all'attività dei «Diving Center» della zona, in particolare quello di Scilla, si è riusciti a ricostruire un'attenta mappa delle varie forme di vita presenti sulla «Laura C», ed attrarre migliaia di subacquei da ogni parte del mondo nonché ricercatori esperti dell'Università di Roma e di Ferrara e del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

le numerose visite al relitto hanno incoraggiato, oltre che una più attenta conoscenza degli ambienti marini ed una diffusa cultura della salvaguardia dell'ecosistema creatosi, diverse forme di turismo con una positiva ricaduta economica per gli abitanti del luogo e per tutto l'indotto coinvolto;

sulla spiaggia antistante il tratto di mare in cui si trova il relitto della «Laura C» è oggi presente un cantiere con numerose apparecchiature e macchinari, in particolare betoniere, che fanno intendere una possibile azione di copertura del relitto mediante un blocco di cemento;

alcuni abitanti del luogo e alcuni esperti sommozzatori dei fondali di Saline Joniche si sono avvicinati al cantiere, chiedendo informazioni sulle finalità dello stesso cantiere e sulle autorizzazioni necessarie alla sua presenza in quel luogo, ricevendo in risposta diverse minacce verbali da parte del personale presente nel cantiere che ha sostenuto di essere stato autorizzato dai Carabinieri ad effettuare fermi e controlli filmati delle persone che si avvicinavano all'area,

si chiede di sapere:

se sia stata completata l'opera di bonifica dell'esplosivo presente nel relitto e, se qualora non sia ancora effettuata del tutto, se non si intenda prestare particolare attenzione alla salvaguardia dell'habitat naturale formatosi nel corso di questi decenni sul relitto;

se siano state rilasciate specifiche autorizzazioni per l'apertura del cantiere, da quali uffici e da quali amministrazioni pubbliche;

se risultino vere le affermazioni del personale del cantiere sulla presunta autorizzazione avuta dai Carabinieri per effettuare controlli e filmati sulle persone che si avvicinano al cantiere stesso;

se siano in corso, al giorno d'oggi, operazioni di qualsiasi tipo sul relitto;

se non si ritenga di specificare le finalità del cantiere stesso, esplicitando le sue funzioni e le eventuali connessioni con la messa in sicurezza del relitto e del suo carico;

se non si intenda attribuire al relitto della «Laura C», qualora non sia stato già effettuato, una specifica e particolare forma di tutela rappresentando un ecosistema decisamente prezioso e trovandosi da circa sessant'anni nel medesimo luogo;

se il Ministero dell'ambiente non intenda adottare misure urgenti per garantire che i lavori di messa in sicurezza avvengano salvaguardando l'ecosistema attorno al relitto;

se il Ministero interessato non intenda tutelare questo particolare ecosistema.

(4-01236)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per le pari opportunità.* – Per sapere se siano a conoscenza del decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2002, recante disposizioni sul rilascio della carta d'identità in lingua italiana, a richiesta, ai cittadini italiani residenti nei comuni di Duino, Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico, motivato in premessa con «l'aspirazione manifestata dai cittadini in lingua italiana» residenti nei predetti comuni, ad ottenere il rilascio della carta d'identità anche nella sola lingua italiana.

Considerato:

che in realtà nei comuni citati venivano sin dal dopoguerra emesse, in base ad un ordinanza del Governo Militare alleato nel territorio libero di Trieste, carte d'identità bilingui, in italiano e sloveno, recepite in seguito nell'ordinamento dello Stato Italiano, subentrato nell'amministrazione del territorio di Trieste dopo la firma del Memorandum di Londra del 1954, confermato dal Trattato di Osimo del 1975;

che la legge di tutela della minoranza slovena n.38 del 2001 stabilisce al suo articolo 8 che le carte di identità bilingui o soltanto in lingua italiana sarebbero state a disposizione in tutti i comuni delle province di Trieste, Gorizia ed Udine in cui è presente la minoranza slovena, nonché negli uffici a tal uopo costituiti nei centri delle città di Trieste, Gorizia e Cividale anche per i cittadini di lingua slovena che vivono fuori dall'area mistilingue;

che tale norma impone al Ministero dell'interno di rendere disponibili le carte d'identità bilingui in tutti i comuni mistilingui e, contemporaneamente, le carte d'identità solo in lingua italiana nei quattro comuni citati;

che per tale motivo i sindaci dei Comuni citati nel decreto hanno deciso, di comune accordo, di ricorrere al TAR;

che il decreto del 19 dicembre 2001, oltre ad ignorare completamente quanto disposto da una legge dello Stato (38/2001), viola accordi internazionali ed europei riguardanti la tutela delle minoranze e di quella slovena in particolare, mentre nella vicina Repubblica di Slovenia in tutto il territorio abitato anche da appartenenti alla minoranza italiana vengono emessi esclusivamente carte di identità, passaporti e patenti di guida perfettamente bilingui e che petizioni di cittadini contrari a queste prassi furono regolarmente respinte dal Governo di Lubiana con la motivazione del rispetto dei trattati internazionali liberamente sottoscritti,

si chiede di sapere se il Governo non intenda revocare il citato decreto ministeriale.

(4-01237)

IOVENE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che da diversi anni è in costruzione a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) una Casa Mandamentale;

che ai sensi della legge n° 265 del 3.8.1999 la struttura in oggetto è stata compresa nell'elenco delle attività da sopprimere;

che il Comune di Chiaravalle Centrale ha approvato il progetto generale per la realizzazione della struttura nell'importo di 3.625.000.000 lire (1872156,26 Euro);

che tale progetto è stato finanziato con un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti il cui onere d'ammortamento è a totale carico dello Stato ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 146/80 e 119/81;

che in data 30.3.1983 è stata esperita la licitazione privata per l'affidamento dei lavori contenuti nel primo stralcio del progetto originario il

cui importo complessivo è stato quantificato in 1.975.000.000 lire (1020002,37 Euro) e tali lavori sono stati regolarmente ultimati;

che successivamente sono stati appaltati i lavori inerenti il secondo stralcio del progetto generale approvato per l'importo complessivo di 1.650.000.000 lire (852153,88 Euro);

che i lavori di cui al secondo stralcio sono stati eseguiti e contabilizzati per un importo di circa 700.000.000 di lire (361519,82 Euro) oltre alle spese generali e si registra un residuo di finanziamento di 600.000.000 di lire circa (309874,13 Euro);

che da quanto sopra si evince che lo Stato ha investito, a partire dal 1982, la complessiva somma di 3.625.000.000 di lire (1872156,26 Euro) per la realizzazione di una struttura carceraria ormai in fase di ultimazione e realizzata in conformità alle normative di edilizia carceraria;

che il Sindaco di Chiaravalle Centrale, l'Ing. Antonio Bruno, ha inviato al Ministero della giustizia in data 18 gennaio 2002, prot. n. 475, una lettera nella quale, oltre alla cronistoria economica delle vicende, chiede prima dell'adozione di provvedimenti definitivi un esame dei luoghi al fine di valutare la richiesta, più volte avanzata, di mantenimento della Casa Mandamentale;

considerato:

che la volontà di sopprimere la Casa Mandamentale di Chiaravalle Centrale nell'ambito di questo comprensorio, già sede di tribunale, appare contrastante con gli interessi della collettività;

che più volte il Ministero della giustizia ha espresso l'esigenza, riportata da vari organi di stampa, di individuare e/o realizzare altre strutture per fronteggiare il sovraffollamento delle carceri esistenti;

che la struttura in fase di ultimazione è stata realizzata con specifica destinazione, non è facilmente adeguabile ad altra destinazione d'uso, la quale peraltro richiederebbe investimenti di gran lunga superiori al residuo di cassa pari a 600.000.000 di lire (309874,13 Euro),

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, così come richiede il Sindaco, prima di adottare provvedimenti definitivi, predisporre un idoneo sopralluogo da parte del personale tecnico del Ministero per l'esame dei luoghi e della struttura al fine di valutare la richiesta, avanzata più volte dall'Amministrazione Comunale di Chiaravalle, di mantenimento della Casa Mandamentale;

se non si ritenga inammissibile, dopo aver speso 3.625.000.000 di lire (1872156,26 Euro) in venti anni, e visto anche il sovraffollamento nelle carceri esistenti, con una popolazione carceraria superiore alla capacità massima consentita dalle strutture attualmente in funzione, non completare una struttura con specifica destinazione, moderna e che potrebbe contribuire a risolvere il sovraffollamento e, soprattutto, migliorare le condizioni di vita dei detenuti.

(4-01238)

MALAN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Senato accademico e la Facoltà di Economia dell'Università di Torino hanno recentemente assunto la decisione di sopprimere senza alcuna ragione la Scuola Universitaria Management d'Impresa (SUMI) di Pinerolo, realtà altamente dinamica e innovativa, un esempio per ora forse unico di collaborazione tra pubblico e privato nell'istruzione, che in pochi anni ha raggiunto eccellenti risultati;

tale Scuola ebbe origine quando, in data 17 dicembre 1996, venivano stipulate in Pinerolo tra l'Università di Torino e il consorzio CUEA (Consorzio Universitario di Economia Aziendale per gli studi e la formazione nel settore dell'economia e dell'amministrazione delle imprese) le convenzioni per l'istituzione della Scuola Universitaria in Economia e Amministrazione delle Imprese e della Scuola Universitaria in Economia e gestione dei servizi turistici, destinate alla realizzazione dei relativi diplomi universitari;

detto CUEA è arrivato a comprendere oggi circa 150 aziende ed enti pubblici di primaria importanza quali ad esempio: Fondazione CRT, Comune di Torino, Provincia di Torino, AEM di Torino, Autostrada Torino-Milano, San Paolo IMI, Credito Italiano, SAI, Toro Assicurazioni, Gruppo Marcegaglia, Ferrero, Ordine Mauriziano, CTO di Torino, Lavazza, parecchi comuni e comunità montane del Pinerolese, ecc.;

successivamente, in data 28 gennaio 1998, il medesimo Consiglio di facoltà deliberava anche l'attivazione del diploma universitario in Gestione delle Amministrazioni pubbliche e contemporaneamente decideva di dar vita a Pinerolo ad un'unica Scuola, cui affidare la realizzazione dei tre suddetti diplomi quale «struttura didattica speciale», ai sensi dell'articolo 48 dello statuto dell'Università degli studi di Torino;

a tal uopo il 25 novembre 1998 fu stipulata, fra l'università e il consorzio CUEA, una convenzione in cui si prevedeva tra l'altro:

la sottoposizione della Scuola al controllo didattico della Facoltà di Economia dell'Università di Torino, alla quale era riservata la scelta dei docenti;

l'autonomia didattica e gestionale della Scuola;

il trasferimento alla Scuola da parte dell'Università delle risorse finanziarie derivanti dai contributi universitari versati dagli studenti;

l'accollo da parte del CUEA delle spese di riscaldamento, delle utenze, dei servizi vari e del personale non docente e di segreteria;

la partecipazione del CUEA alla preparazione del materiale didattico;

la responsabilità del CUEA per l'organizzazione e il finanziamento degli stage presso le aziende di tutte le unità di tirocinio e di esercitazione;

l'obbligo per il CUEA di sostenere finanziariamente la Scuola in tutte le attività didattiche, anche con la copertura delle retribuzioni e dei rimborsi spese per i docenti e per la realizzazione di attività tutoriali;

la durata triennale della convenzione stessa a decorrere dal 1° novembre 1998 con tacita proroga in mancanza di disdetta e l'obbligo a tenere comunque in vita la Scuola il tempo necessario al completamento del ciclo di studi iniziato dagli studenti;

la dedizione dei docenti, il controllo esercitato dalla Facoltà e la costante opera di collaborazione, proposta e supporto del CUEA hanno permesso di implementare in una zona priva di altre strutture universitarie una scuola di assoluta eccellenza, dove gli studenti possono usufruire di laboratori di avanguardia, di stage formativi, impianti sportivi, un'ottima mensa e valide sistemazioni abitative, e ciò senza che essi debbano sostenere alcun onere oltre al pagamento di normali tasse e contributi universitari;

l'eccellenza della scuola si rispecchia nei risultati: il tasso di assenza dalle lezioni è dell'11%, il tasso dei fuori corso è del 7%, quello di abbandono è appena del 10% a fronte di una media nazionale che supera il 60%, mentre a un mese dal diploma ben il 92,7% dei diplomati ha già trovato un lavoro;

anche la crescita continua del numero di iscritti va tenuta presente: 117 il primo anno (1996/97), 228 il secondo, 286 il terzo, 309 il quarto, 358 il quinto e infine oltre 660 nell'anno in corso; è interessante notare che il 60% degli iscritti proviene da fuori del bacino naturale di utenza di Pinerolo;

la totale positività dell'esperienza della SUMI è riconosciuta anche in parecchi documenti ufficiali dell'Università, la quale peraltro il 15 febbraio 2001 decideva la trasformazione dei diplomi universitari attivati in Pinerolo nei corrispondenti Corsi di Laurea Triennali di 1° livello; in tale occasione il preside della Facoltà di Economia, prof. Daniele Ciravegna sottolineava come i corsi di Pinerolo «possano contare su risorse personali, reali e finanziarie fornite da enti pubblici e privati che hanno creduto nella bontà degli iter formativi messi in campo; come sia essenziale che tale collaborazione e integrazione sia ulteriormente espansa sia perché alcuni punti degli iter formativi non possono essere realizzati in assenza di questa collaborazione (si pensi agli stage e alle testimonianze aziendali) sia perché questa è la testimonianza dell'effettiva rilevanza economica e sociale degli iter stessi»;

tali affermazioni sono confermate anche dal fatto che, nei cinque anni di funzionamento della SUMI, il CUEA ha sostenuto il 63,1% delle spese della scuola, la fondazione CRT (anch'essa aderente al CUEA) il 15,2%, e l'Università solo il 21,7%, cifra peraltro inferiore ai soli contributi universitari versati gli iscritti alla SUMI, escluse dunque le tasse universitarie;

improvvisamente, il 16 maggio 2001, il prof. Ciravegna mostrava un atteggiamento opposto, proponendo di «far riappropriare alla Facoltà il pieno controllo» dei corsi di laurea riducendo quelli che definiva «soggetti esterni che volessero collaborare, partecipare e sostenere i corsi stessi» a semplici e passivi finanziatori, completamente esclusi da tutto ciò che egli stesso aveva ben descritto e lodato appena sessanta giorni

prima, proponendo infine di «trasferire il logo SUMI a una associazione costituita dalla stessa università e dal CUEA», svuotando però quel «logo» di gran parte del suo significato poiché la Scuola universitaria non esisterebbe più in quanto i corsi sarebbero interamente gestiti dalla Facoltà di Torino;

il prof. Ciravegna motivava la proposta affermando che l'associazione sarebbe «istituzione giuridicamente più forte» della convenzione (ma in questo caso privata dell'oggetto del suo costituirsi) e le Scuole universitarie «si presenterebbero meno forti della Facoltà, sul piano competitivo» (mentre i risultati della stessa SUMI dimostrano semmai l'opposto);

va sottolineato che nessun fatto nuovo era intervenuto nel tempo trascorso tra le due diversissime posizioni assunte dal prof. Ciravegna (e comunque nulla viene da lui stesso addotto al riguardo), tranne l'esclusione del professore stesso dal Consiglio d'Amministrazione del CUEA, per decisione della Fondazione CRT dalla quale era stato a suo tempo designato;

lo stesso 16 maggio 2001 il presidente del CUEA, con una lettera al prof. Ciravegna ribadiva la posizione del Consorzio stesso favorevole alla conferma dell'assetto già collaudato, ricordando che tale assetto aveva permesso alla SUMI, oltre ai successi qui già citati, di diventare sede della Summer School dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, che raggruppa i docenti di ruolo su materie aziendalistiche di tutte le facoltà italiane, e di essere inserita nel Comitato patrocinante il premio annuale «Archimede» che offre un consistente premio in denaro alla migliore idea imprenditoriale proposta da un neo-imprenditore; è comunque palese che i soggetti aderenti al consorzio perderebbero interesse a sostenere un'iniziativa che li vedesse declassati a semplici, passivi e quasi coattivi finanziatori;

ciononostante, il 2 luglio 2001 il Senato Accademico dell'Università di Torino assumeva la Delibera «Modifiche di Statuto dell'università degli Studi di Torino- Titolo IV e V» in cui al nuovo articolo 50 si prevede che per la realizzazione delle attività didattiche delle singole facoltà possano essere costituite apposite strutture didattiche (in tutto analoghe alla già esistente SUMI), ma allo stesso tempo si cancella la SUMI di Pinerolo dell'elenco delle Strutture Didattiche Speciali, violando peraltro la convenzione Università di Torino - CUEA che prevede, all'articolo 12, una durata di tre anni a partire dal 1° novembre 1998, con proroga automatica salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno sei mesi prima dalla scadenza, con garanzia, da entrambe le parti, di completare l'ultimo ciclo di studi triennale avviato; a tutt'oggi peraltro nessuna disdetta è intervenuta; pertanto la convenzione andrebbe ritenuta valida fino al 31 ottobre 2004, con garanzia di completamento dell'ultimo corso triennale avviato;

in data 25 luglio 2001 il Consiglio di Facoltà di Economia, in ulteriore violazione della convenzione, approvava la Delibera n.374, nella quale l'attivazione in Pinerolo dei Corsi di laurea Triennale in Economia

e Gestione dei servizi turistici, Economia e gestione delle Imprese e Gestione delle Amministrazioni pubbliche viene sottoposta alla condizione della stipula di una nuova Convenzione fra l'Università ed il CUEA, nelle forme imposte dalla facoltà stessa, forse anche perché gran parte dei partecipanti al consiglio non era informato del fatto che ciò significherebbe molto probabilmente la soppressione non solo della SUMI, come tale, ma anche dell'attivazione dei corsi universitari in Pinerolo, che l'Università non sarebbe in grado di finanziare senza l'apporto del CUEA, contrario a modificare in modo così rilevante l'assetto attuale;

una lettera del rettore del 24 luglio 2001 mitigava provvisoriamente e opportunamente le decisioni assunte, invitando la Facoltà a non introdurre modifiche alla situazione in atto, quanto meno in attesa di apposito incontro trilaterale;

tuttavia, solo il 5 settembre 2001 il Consiglio di facoltà deliberava l'attuazione presso la SUMI dei corsi per l'anno 2001-2002, mettendo in grave difficoltà la Scuola stessa che fino a poco prima dell'inizio delle lezioni non ha avuto la certezza di poterle avviare;

contestualmente il Consiglio fissava al 31 marzo 2002 il termine ultimo per «valutare l'opportunità di continuare ad attivare per l'anno accademico 2002-2003 i corsi di laurea in Pinerolo in relazione all'avvenuto conseguimento dell'accordo con il consorzio CUEA sulla configurazione dei reciproci rapporti che tenga del nuovo (*sic!* *Si deve intendere «tenga conto»*) ordinamento didattico universitario e della nuove (*sic!*) esigenze di impostazione istituzionale della collaborazione tra Università ed enti esterni, pubblici e privati»;

il 3 settembre l'interrogante aveva fatto pervenire al Rettore una lettera a difesa della SUMI, in cui si sottolineava l'importanza di tale istituzione per la città di Pinerolo e per tutto il territorio circostante, oltre che la valenza nazionale di tale esperienza;

a fronte di una situazione di assoluta emergenza per la sopravvivenza della Scuola, il CUEA, in data 8 novembre 2001, depositava presso il TAR un ricorso avverso i diversi atti del Senato accademico e del Consiglio di Facoltà di Economia che tendono a sopprimere la SUMI, ravvisando in essi eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà dell'Amministrazione, eccesso di potere per insanabile contrasto con la Convenzione 25 novembre 1998 ormai rinnovata per un ulteriore triennio, eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico che hanno condotto alla cancellazione della SUMI dalle Strutture didattiche speciali;

al di là della fondatezza giuridica del ricorso, che all'interrogante pare salda, l'atto dimostra nel modo più evidente l'indisponibilità del CUEA ad ottemperare alle pretese della Facoltà di Economia dell'Università di Torino e dunque che un perdurare dell'atteggiamento della Facoltà porterebbe all'annullamento di ogni attività a Pinerolo;

ciò nondimeno, il CUEA non tralasciava nulla che potesse portare ad un accordo consensuale, formulando, anche per iscritto il 29 novembre

2001, proposte per una maggiore partecipazione della Facoltà alla vita della SUMI rendendosi disponibile all'inserimento di due nuove vicepresidenze della Scuola, da assegnare alla Facoltà e all'Ateneo;

il prof. Ciravegna rispondeva il 18 dicembre biasimando innanzitutto la mancanza di «alcuna traccia di apertura da parte del Consorzio» e le «posizioni di chiusura» da lui ad esso attribuite; nel prosieguo della sua missiva l'illustre docente ribadisce i «due punti irrinunciabili per la Facoltà e per l'Ateneo»: la soppressione della SUMI quale struttura didattica speciale accompagnata dall'istituzione di un'associazione tra Università e CUEA che vincoli «*ex ante*» quest'ultimo a mettere a disposizione le risorse necessarie al progetto formativo, la cui responsabilità «non può che essere della Facoltà» che deve scegliere anche il modello organizzativo; non mancano nella lettera espressioni irriguardose nei confronti del CUEA («non mi sorprende perché non è la prima volta che ci si lascia con una larvata apertura e poi ci si ritrova poco dopo sulle solite posizioni di chiusura») e un'aperta per quanto generica messa in dubbio della validità dell'esperienza SUMI, in particolare della significatività del raddoppio di iscrizioni nell'ultimo anno, da lui attribuita all'istituzione dei nuovi corsi di laurea triennali (che ha avuto però effetti ben più modesti sulle iscrizioni alla Facoltà direttamente gestita dal prof. Ciravegna);

l'intera vicenda rimaneva oggetto di un prudente riserbo da parte di tutti i soggetti coinvolti, per non allarmare gli studenti e le loro famiglie, finché un brillante servizio del settimanale locale «L'eco del Chisone», nel numero del 10 gennaio 2002 rendeva nota l'incresciosa situazione, suscitando un unanime sostegno al proseguimento della positiva esperienza della Sumi;

il prof. Ciravegna rispondeva al servizio giornalistico con una lettera al direttore, pubblicata il 17 gennaio 2002, in cui esordisce accusando il giornalista (che ha riferito i semplici fatti) di errori e scorrettezza; i presunti «errori» gli offrono però la conferma di una – questa sì presunta e, a suo parere grave – colpa della SUMI, di aver «sempre cercato di presentarsi come qualcosa di separato dalla facoltà di Economia»; afferma poi che, con una più chiara appartenenza alla facoltà torinese, gli studenti di Pinerolo «potranno competere con i laureati di Torino» (competizione peraltro priva di interesse per gli studenti della SUMI che trovano lavoro molto più facilmente dei loro colleghi, che secondo il suddetto illustre economista godrebbero in partenza di maggiore considerazione); la missiva contiene poi alcune gratuite affermazioni nei confronti del presidente della SUMI, prof. Umberto Bocchino (neppure citato nell'articolo che ha dato origine alla lettera in quesitone), velatamente bollato di assenteismo (Ciravegna scrive che era contrario alle delibere del Consiglio di Facoltà «quando era presente»), nonché di «posizione di profondo disaccordo con le scelte strategiche della facoltà che lo ha espresso»; si chiude infine con neanche troppo velate accuse alla SUMI di immobilismo e chiusura: «innovare per crescere, questo dovrebbe essere la parola d'ordine di una scuola che deve e vuole insegnare il management!»;

il passaggio più sconcertante di detta lettera è però quello in cui si afferma che alla nuova associazione «potranno affluire anche tutti i contributi che gli studenti pagano», mentre all'attuale SUMI oggi «affluisce solo la quota parte dei contributi che il Consiglio di amministrazione dell'università di Torino decide autonomamente anche sulla base delle esigenze di bilancio dell'ateneo nel suo insieme»; ciò per un verso è in contrasto con la convenzione (la quale prevede il trasferimento alla Scuola da parte dell'Università di tutte le risorse finanziarie derivanti dai contributi universitari versati dagli studenti della scuola stessa); per altro verso tali parole sembrano evidenziare che il supporto finanziario da parte dell'ateneo non viene influenzato da accordi trasparenti e liberamente assunti dalle parti né dalle reali esigenze di carattere gestionale e didattico, ma da altre considerazioni; va da sé che tale lettera ha causato vivo stupore e perplessità tra gli studenti, le loro famiglie e la popolazione locale;

alla luce di quanto esposto risulta una presente situazione di disagio e disorientamento da parte di studenti, finanziatori e sostenitori della SUMI, un incombente pericolo di soppressione di corsi di grande successo e di una realtà che non solo offre un insostituibile servizio di istruzione pubblica, ma addirittura finisce per rendere anziché costare all'ateneo di Torino,

si chiede di sapere:

quale fondamento abbia la citata affermazione del Consiglio di facoltà di Economia di Torino, secondo il quale la pretesa di sopprimere la SUMI sarebbe necessaria per avere una «configurazione dei reciproci rapporti che tenga conto del nuovo ordinamento didattico universitario e delle nuove esigenze di impostazione istituzionale della collaborazione tra Università ed enti esterni, pubblici e privati»;

se, stanti la carenza di laureati che affligge il Paese, in particolare nel settore economico, gli alti tassi medi di abbandono universitario, la forte necessità di reperire nuove risorse finanziarie in questo settore, non si ritenga che un'esperienza come quella della SUMI che presenta un bassissimo tasso di abbandono scolastico, un'alta produttività di laureati, nessun costo gravante sull'erario e anzi un apporto di ben 905.000 euro nell'ultimo anno provenienti dal privato a un istituto di istruzione pubblica, e addirittura un saldo attivo a favore delle casse dell'ateneo di Torino, vada tutelata, valorizzata, presa ad esempio, anziché ostacolata e minacciata nella sua sopravvivenza;

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sull'esperienza SUMI, in quanto collaborazione tra pubblico e privato, tra istruzione e mondo del lavoro e delle imprese, tra università ed enti locali, anche alla luce della linea che intende seguire a livello nazionale;

se ritenga di compiere atti conoscitivi o ispettivi sia per verificare la veridicità di quanto sopra esposto sia per trovare ulteriori elementi utili a meglio valutare la situazione.

(4-01239)

MALENTACCHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (n. 328 dell'8 novembre 2000) all'articolo 1, «Principi generali e finalità», dice testualmente che «La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione»;

l'art. 2 (Diritto alle prestazioni) prevede, tra l'altro, che il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali«;

la legge finanziaria 2002 prevede che gli invalidi totali tra i 18 e i 59 anni, non hanno titolo alla pensione di 516,24 euro mensili;

ad oggi, gli invalidi civili non hanno ancora ricevuto l'irrisorio aumento di pensione di 20.000 lire al mese disposto dalla legge finanziaria 2001,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga urgente provvedere al riconoscimento dei diritti previsti per gli invalidi civili anche ai cittadini disabili con età inferiore ai 60 anni e se non ritenga grave ed offensivo che l'aumento previsto dalla finanziaria del 2001 non sia ancora stato corrisposto agli aventi diritto.

(4-01240)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in data 22 gennaio 2002 lo scrivente richiama, con una interrogazione a propria firma, la drammatica situazione di prospettiva dell'azienda Valeo di Mariglianella-Napoli;

il giorno 21 gennaio 2002 presso lo stabilimento Valeo di Mariglianella-Napoli la direzione dell'azienda comunicava alle Rappresentanze sindacali unitarie l'intenzione di cessare le attività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il processo di esternalizzazione, finanziato con fondi pubblici, di parti di produzioni di grandi aziende, come la FIAT, verso piccole aziende quali Cablauto – oggi Valeo – non sia servito in questi anni unicamente ad espellere, per poi licenziare, quei lavoratori più sindacalizzati o gravemente malati;

quali provvedimenti intendano intraprendere per far rispettare l'accordo tra il committente FIAT e l'azienda Valeo;

se non ritengano di intervenire presso la Valeo per farla recedere dall'intenzione di cessare le attività;

se siano a conoscenza delle tesi dell'azienda che affermano che l'attuale crisi sarebbe causata dai costi eccessivi del personale, dall'estrema concorrenza sul mercato da parte di altri produttori, soprattutto esteri, ed dall'impossibilità di mantenere prezzi competitivi;

se non ritengano oltremodo odiosa la volontà della Valeo di voler licenziare 153 lavoratori, di cui il 95% risultano gravemente affetti da malattie professionali;

se siano a conoscenza dell'andamento del mercato del cablaggio e se non ritengano di riferire in Parlamento i risultati di una eventuale ricerca;

se corrisponda al vero che le produzioni realizzate alla Valeo di Mariglianella siano state trasferite presso stabilimenti di altri gruppi all'estero;

quali provvedimenti intendano intraprendere per garantire l'occupazione ai lavoratori della Valeo di Mariglianella.

(4-01241)

PERUZZOTTI, PEDRAZZINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – (Già 3-00032)

(4-01242)

CURTO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che molteplici emittenti televisive locali soprattutto in previsione delle prossime ed imminenti campagne elettorali per le elezioni amministrative avvertono il condizionamento di non poter svolgere servizi di più ampia diffusione;

che per l'importanza che ha assunto la televisione come mezzo di comunicazione solo una informazione pluralista, che dia la possibilità ad ogni forza politica di esprimersi liberamente, può consentire maggiore conoscenza dei valori, delle idee e conseguire un coinvolgimento più completo da parte dei cittadini;

che per molti operatori del settore, prevalentemente i minori, la legge sulla *par condicio* ha vanificato la possibilità di godere di maggiori introiti derivanti da pubbliche manifestazioni, comizi e assemblee previste nell'ultimo mese prima delle votazioni e, di conseguenza, con il restringersi delle attività, molte emittenti locali sono state costrette a ridurre il personale, se non addirittura a cessare l'attività,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare il diritto all'informazione nonché la possibilità per tutti gli operatori del settore di prestare un servizio trasparente e aggiornato ai cittadini;

quali iniziative intenda assumere al fine di impedire la mortificazione dei valori che sono a base di tutte le democrazie.

(4-01243)

RUVOLO, SALZANO, OGNIENE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il mondo dello sport e l'attività delle società calcistiche del Mezzogiorno d'Italia sono spesso influenzati da discutibili decisioni arbitrali che inevitabilmente si scaricano sull'andamento di una intera stagione agonistica, oltre che sulla ristrettezza dei bilanci aziendali, condizionati sempre più, nel Mezzogiorno d'Italia, dai risultati e dall'affluenza del pubblico;

vi è il caso del Palermo Calcio, impegnato nel campionato di serie B, che negli ultimi mesi è stato oggetto di palesi discriminazioni da parte delle terne arbitrali, ed in particolare nelle gare esterne Como – Palermo, Napoli – Palermo.

in queste occasioni, gravi ed ingiustificati errori arbitrali, rilevati anche dalle immagini televisive, hanno falsato e condizionato negativamente il risultato delle partite, con pesanti ripercussioni sul proseguimento del campionato del Palermo Calcio;

il ripetersi di questi episodi negativi può ancora di più danneggiare l'immagine del Palermo Calcio, società che dopo un decennio è riuscita, con grandi sforzi della nuova dirigenza, a riportare la città di Palermo in una competizione di rango nazionale, adeguata alla sua storia e alla grande passione del suo pubblico,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle circostanze sopra descritte;

se non ritenga per tali ragioni di farsi garante con la Federazione Gioco Calcio per il rispetto delle regole, al fine di generare comportamenti più obiettivi da parte delle terne arbitrali nei confronti delle squadre del Meridione d'Italia, assicurando così la piena regolarità dei tornei calcistici;

quali misure intenda adottare per ovviare agli inconvenienti sopra illustrati;

se non ritenga opportuno istituire una Commissione d'indagine per fare chiarezza e rassicurare gli sportivi.

(4-01244)

FALCIER, PASINATO, MAINARDI, DE RIGO, BERGAMO, ARCHIUTTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il meccanismo dell'immissione in ruolo dei docenti precari della scuola secondaria tramite la graduatoria permanente ha permesso che il 50% delle cattedre a disposizione sia stato assegnato agli iscritti di seconda fascia per soddisfare richieste di passaggio tra classi o di passaggio tra ordini e gradi scolastici;

tale meccanismo in alcuni ambiti disciplinari (materie letterarie, lingue straniere, matematica, ecc.) ha finito per escludere di fatto i vincitori del concorso riservato (ordinanza ministeriale 153/99) (iscritti di terza fascia), spesso docenti con pluriennale esperienza e riscontrata professionalità;

il recente decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 268, prevede all'articolo 8 che i docenti delle scuole private possano beneficiare in sede di iscrizione alla graduatoria permanente di un bonus di 30 punti;

tali docenti provenienti dalle scuole private possono sopravanzare iscritti di terza fascia con ampia esperienza alle spalle;

il Garante del contribuente ha provveduto in prima persona a segnalare nella sua relazione semestrale al Ministro dell'economia e delle finanze la presente problematica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro intenda tutelare l'anzianità di iscrizione e l'esperienza acquisita dagli iscritti di terza fascia;

se, in tal senso, non ritenga necessario istituire un contingente specifico per i vincitori al concorso riservato (ora nella terza fascia della graduatoria permanente);

se non ritenga necessario, a tal fine, chiudere e mantenere inalterata l'attuale graduatoria permanente suddivisa in tre fasce;

se, infine, laddove non fosse possibile operare tale chiusura della graduatoria, non ritenga comunque opportuno verificare modalità per riconoscere ai docenti in questione la possibilità concreta di immissione in ruolo.

(4-01245)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 90ª seduta, del 12 dicembre 2001, a pagina 83, il capoverso 3-*quater* dell'articolo 10-*bis* deve leggersi: «3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-*ter*».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 99ª seduta pubblica del 21 dicembre 2001, a pagina 339, l'ordine del giorno G14 (testo 2) deve intendersi non posto in votazione e accolto dal Governo con le integrazioni evidenziate.

